



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 81

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 17 settembre 2013

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)* . . . . . *Pag.* 25

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 26

*Plenaria* . . . . . » 28

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 38

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 38

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 45

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 71

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 76

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 82

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 84

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)* . . . . . » 88

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 88

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 128

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

---

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 136
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 140
11 <sup>a</sup> - Lavoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 143
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 153
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i> . . . . .	» 157
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i> . . . . .	» 157
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	» 158

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 settembre 2013

**Plenaria**

**12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

### VERIFICA DEI POTERI

#### **Regione Molise**

La Giunta riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre 2013.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rammenta che l'istituto dell'incandidabilità fu introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 55 del 1990, che recava la firma del Ministro di grazia e giustizia, il socialista Giuliano Vassalli, e rispondeva ad un'emergenza antimafia. Tale istituto venne poi rafforzato con la legge n. 16 del 1992: anch'essa fu prodotta da eventi di straordinario allarme sociale ed anch'essa fu firmata da un Ministro di grazia e giustizia socialista, Claudio Martelli e dal suo direttore degli affari penali, Giovanni Falcone.

I socialisti hanno quindi le carte perfettamente in regola per evidenziare, in tutte le sedi parlamentari, la deriva che ha subito questo strumento di pre-selezione del personale politico: deriva di cui solo oggi ci si accorge, ma che risale ad oltre vent'anni fa. La necessità di riportare l'incandidabilità al sistema delle garanzie è stata totalmente ignorata, in primo luogo dalla Corte di Cassazione che ha affermato che l'incandidabilità non ha a che fare con le conseguenze penali dei reati, ma attiene alla definizione dei requisiti di accesso alle cariche elettive (Sez. 1, sentenza n.

13831 del 2008), ignorandola totalmente quando esaminò la ricaduta sul diritto elettorale nazionale dell'articolo 3 del primo Protocollo addizionale alla CEDU (Sez. 1, sentenza n. 788 del 2006), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 30 marzo 2004 nel secondo caso *Hirst contro Regno Unito*).

È stata altresì ignorata tale necessità dal modo in cui il PDL non ha considerato, nei lavori preparatori della legge anticorruzione, i suggerimenti per non conferire una delega al Governo ed a rispettare, invece, la riserva assoluta di legge che la Costituzione prescrive per la regolamentazione della capacità elettorale. Il dibattito parlamentare (Assemblea del Senato del 15 giugno 2011) vide ignorate le obiezioni dei senatori Sanna, Ceccanti e D'Alia alla stessa utilizzabilità dello strumento del decreto legislativo in una materia – quella elettorale – coperta da riserva di legge.

Inoltre, le amministrazioni prefettizie e magistratuali hanno elaborato il «decreto Severino», non controbilanciate da nessuna voce di ragionevolezza neppure in sede di parere parlamentare sullo schema di decreto.

I socialisti, nella scorsa legislatura, non sedevano in Parlamento: un Parlamento che approvava la delega in bianco, contenuta nell'emendamento Malan. Ma, soprattutto, un Parlamento che volutamente ignorava la possibilità di riportare la materia dell'elettorato passivo nel sistema delle revisioni semestrali delle commissioni elettorali mandamentali, delle cancellazioni dalle liste elettorali, della possibilità di ricorso al giudice ordinario: lo dimostra il modo in cui furono respinti gli emendamenti dei senatori D'Alia (UDC) e Della Monica (PD), ma anche il modo in cui non furono mai esaminate le soluzioni proposte dai disegni di legge n. 2168 (d'iniziativa D'Alia) e n. 3617 (d'iniziativa dei senatori Perduca e Poretti).

La modifica del decreto Severino – recependo il senso di quelle proposte mai approvate – è oggetto di un disegno di legge che sarà presentato in questa legislatura da chi, come l'oratore, crede che sia primo dovere, per chi rappresenta la volontà popolare, quello di proporre soluzioni alle storture che disorientano i cittadini e gli operatori del diritto. Che vi sia più di una stortura, in quel decreto, è di tutta evidenza: la capacità di indirizzo dei comportamenti dei consociati, in uno Stato di diritto, riposa sulla preesistenza del precetto rispetto all'azione. Una legge che opera dopo la commissione del fatto viola i requisiti di prevedibilità posti dalla CEDU; pertanto, a chi sostiene che la misura non sia una sanzione va ricordato che «i procedimenti che pur di regola non incidono su diritti e doveri civili possono, in particolari condizioni, realizzarne un *vulnus* anche se generati da un rapporto tra un privato cittadino e un organo pubblico. (...) Le garanzie ivi previste devono trovare applicazione a prescindere sia dalle *sedes* di accertamento che dal *nomen iuris* della misura applicata. Solo un'analisi improntata alla verifica degli effetti sostanziali che da una sanzione possano derivare, può con certezza condurre l'interprete all'applicazione o meno dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione» (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 10 febbraio 1983 sul caso *Albert e Le Compte contro Belgio*).

Ma, in Giunta, si applicano i titoli di ammissione e di permanenza in Senato di un senatore. È l'opposto della funzione di legiferare in modo generale ed astratto; si tratta di giudicare, applicando una norma, in modo particolare e concreto.

Come sostenuto dall'onorevole Felice Besostri, avvocato senatore nella XIII legislatura e componente della Commissione affari costituzionali, anche in questo caso si registra una nemesi contro il modo in cui PDL, strumentalmente, invoca ora lo Stato di diritto: la scelta della Costituzione, che discende direttamente dall'articolo 66 della Costituzione, è quella della giustizia politica. Si tratta di una scelta che in origine aveva una forte motivazione di tutela dei parlamentari, per proteggerli dall'assolutismo regio e da una magistratura asservita al potere esecutivo, ma allora i parlamentari erano individui non espressione di partiti o di gruppi parlamentari: semplicemente non c'era una logica politica nel loro comportamento.

Una logica bipolare imposta dalla legge elettorale, che oramai di fatto rende imperativo il mandato parlamentare nonostante l'inequivoco tenore dell'articolo 67 della Costituzione, ha contagiato anche questa funzione giudicante sulla «verifica dei poteri».

Certo, spettava in primo luogo alla maggioranza, che ha governato il Paese per dieci degli scorsi tredici anni, salvaguardare ed accrescere gli elementi di ragionevolezza nell'esercizio di questo potere. Non solo si respinse la riscrittura dell'articolo 66 nella bozza di Lorenzago, ma i membri del PdL hanno anche più volte fatto un uso arbitrario dell'articolo 66 della Costituzionale bocciando la proposta di decadenza del senatore Nicola Di Girolamo (salvo poi rimangiarsi la decisione dopo un anno quando è emersa la collusione con la ndrangheta nella raccolta di voti all'estero) e convalidando i senatori sindaci (nonostante la sentenza della Corte costituzionale del 2010 che ribadiva la relativa causa di incompatibilità). Ciò senza parlare dei seggi lasciati vacanti alla Camera per anni, o delle promesse inadempite, come quando il governo esercitò in modo volutamente incompleto la delega del Parlamento di affidare alla giustizia amministrativa i ricorsi contro le operazioni elettorali preparatorie (decisa con l'articolo 44 della legge n. 69/2009).

Ma la logica del muro contro muro ha contagiato anche il centro-sinistra, come dimostra la reiezione del ricorso Intini del 2006 sulla questione della soglia del tre per cento, nonostante la palmare evidenza delle ragioni dei ricorrenti. Né è confortante udire dichiarazioni che invocano la superiorità morale del centro-sinistra, quando la doppia verità alligna anche nello schieramento di cui fa parte: nessuno ha potuto o saputo smentire la parte della relazione del senatore Augello che ricorda i precedenti in cui fu il centro-sinistra a battersi perché la Giunta si considerasse giudice *a quo*, ai limitati fini della trasmissione alla Corte della questione di costituzionalità.

Le questioni di procedura, in Giunta, vanno affrontate avendo bene a mente questo contesto istituzionale e politico. A chi invoca il principio dell'automatismo delle decisioni della Giunta, a seguito dell'accertamento

definitivo contenuto in una sentenza penale di condanna, andrebbe ricordato il vero insegnamento di quest'ultimo mese: la vera determinazione «sotto dettatura» rischia di essere quella assunta a seguito della pressione mediatica e delle pubbliche dichiarazioni dei segretari di partito.

La funzione della Giunta si può recuperare soltanto se si risale alla vera assunzione di responsabilità che è propria di un organo di giustizia politica: la difesa del ruolo del Parlamento nella rappresentanza del Paese. Tale difesa opera in rapporto agli altri poteri dello Stato e si esercita secondo una latitudine diversa. La pienezza del potere giudicante della Giunta è massima nel controllo dei titoli di eleggibilità dei parlamentari: si può verificare il solo apparente paradosso che per vent'anni una ineleggibilità d'affari – assolutamente pacifica nelle istituzioni locali – viene respinta dalla Giunta della Camera in virtù di uno schermo societario, vistosamente fittizio.

Essa è invece «a rime obbligate» quando l'accertamento attiene la capacità elettorale passiva: proprio perché in quel caso (come nell'interdizione) viene travolta l'iscrizione nelle liste elettorali, la Giunta e l'Assemblea non possono che prenderne atto. Eppure, anche in quel caso l'articolo 66 della Costituzione richiede una presa di posizione da parte del ramo del Parlamento di appartenenza. La stessa interdizione ha una sua procedura, come dimostrano le relazioni di decadenza dei deputati Previti e Drago, assunte dopo lunghi e controversi procedimenti di contestazione ed apposite sedute pubbliche. Nel caso Ottieri, invece, fu la comunicazione del segretario comunale sulla cancellazione dalle liste del deputato fallito l'elemento finale, decisivo, a produrre la relazione di decadenza, proposta direttamente dal presidente della Giunta della Camera dell'epoca.

Ma soprattutto, come sintomo di intelligenza politico-istituzionale da non tralasciare mai, viene in rilievo la condanna per il caso Lockheed di Mario Tanassi, all'epoca deputato in carica. La Corte costituzionale, che allora giudicava in composizione integrata i reati ministeriali, il primo marzo 1979 pronunciò condanna non solo infliggendogli la pena detentiva ed interdittiva meritata, ma anche – secondo alcuni debordando dai suoi poteri – la decadenza immediata dal seggio di parlamentare. Eppure, il Presidente della Camera Pietro Ingrao ritenne di convocare lo stesso la Giunta, e poi l'Assemblea, per proclamare la decadenza ai sensi del citato articolo 66: per tredici giorni Mario Tanassi fu ancora deputato, nonostante la pronuncia inappellabile del massimo organo giurisdizionale, perché la Camera dei deputati ritenne di dover essere essa, ed essa soltanto, il giudice della decadenza di un suo componente. Il giudice dello stesso articolo 66 rivendicò i suoi diritti di suonatore, sia pur sullo spartito obbligato della sentenza della Corte.

Ora, alla procedura della Giunta, si prospetta un dilemma analogo, ma con l'aggravante che non si versa più in quella situazione di culto del senso dello Stato che animava tutti gli attori politici il 13 marzo 1979, quando la Camera fece comunque decadere Tanassi. In altri termini, non si sa più se la forza bruta del numero (ed il voto segreto) non appaia una scorciatoia per manovre politiche esterne alla funzione giudicante che



qui si esercita. Inoltre, c'è la sovrapposizione tra due diverse procedure, quella dell'interdizione che presumibilmente arriverà in Giunta a fine anno, e quella della decadenza per effetto del decreto legislativo n. 235 del 2012, ora in esame. La via dell'annullamento dell'elezione è sempre una via impervia, come ricordò in un libro di successo il senatore socialista Giovanni Crema che, da presidente di questa Giunta, ripristinò lo Stato di diritto nell'attribuzione di due seggi, ponendo fine con decisione agli effetti di banali quanto incomprensibili errori nei conteggi.

Al senatore Berlusconi si applicano le norme vigenti e quindi il voto in Giunta delle elezioni e in Assemblea: sarà una decisione politica, nel bene e nel male. Eppure, un invito alla ragionevolezza dovrebbe indurre a salvaguardare l'istituzione da partigianerie lesive del prestigio di tutti. Boccia la convalida proposta dalla relazione Augello, come ritiene debba essere bocciata, nascerebbe il problema di una nuova relazione di contenuto. Lo impone l'articolo 11 del Regolamento di verifica dei poteri, che però non prevede che la reiezione della convalida comporti automaticamente la contestazione del seggio: il nuovo relatore deve poter valutare nuovamente la causa e, con lui, l'intera Giunta deve poter discutere le sue nuove valutazioni. Lo consente il tenore dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento di verifica, che descrive le possibili proposte del relatore in modalità triplice (contestazione, convalida, comitato inquirente), oltre a consentirgli di proporre la costituzione del comitato inquirente. Ma, soprattutto, lo impone la consapevolezza della precarietà del titolo giuridico alla luce del quale operiamo.

L'incandidabilità si pone a metà tra il giudizio libero della Giunta sull'ineleggibilità ed il vincolo di cantare «a rime obbligate» sull'incapacità elettorale. Al di là della nemesi che vede – contro l'ammissibilità del ricorso Berlusconi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo – la posizione espressa a Strasburgo proprio dal Governo Berlusconi nel ricorso Saccomanni, molte sono le prevedibili sedi in cui – nell'imminente futuro – il decreto Severino verrà sotto scrutinio giurisdizionale interno ed internazionale. Marcello Miniscalco, destinatario della pronuncia dismissiva del Consiglio di Stato contro la quale è stata presentata un'interrogazione al Ministro dell'interno, ha proposto ricorso a Strasburgo. Lo scrutinio di costituzionalità negato dal Consiglio di Stato a Marcello Miniscalco potrebbe essere accordato a Michele Iorio o ad Andrea Alzetta, trasferendo il quesito alla Corte costituzionale. Lo stesso senatore che oggi si esclude potrebbe capitalizzare un enorme (ed indebito) vantaggio politico se, dopo essere stato dichiarato decaduto, dovesse vedersi accogliere una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, adita dal giudice amministrativo competente a conoscere il suo ricorso contro l'esclusione per incandidabilità dalle liste delle imminenti elezioni europee.

Si chiede pertanto se si può screditare la funzione della Giunta con una decisione affrettata, su una normativa così precaria e si può accettare che un decreto emanato dal Governo, in un'altra legislatura, ci detti la linea anche sulla procedura della Giunta? Infatti, sulla gravissima ingerenza procedurale che il decreto Severino contiene, all'articolo 3 comma 2, si

dovrebbe avere un'opinione sola, e questa dovrebbe essere di forte ed unanime salvaguardia dell'autonomia del Parlamento. Tale provvedimento prevede tra l'altro che «l'accertamento della causa di incandidabilità» – che interviene nella fase di convalida degli eletti – rifluisce nella procedura che dà luogo alla deliberazione sulla mancata convalida; si tratta di un'ingerenza in una materia che finora era stata di gelosissima competenza parlamentare. È il Regolamento di verifica dei poteri, ed esso soltanto, che prescrive quali sono i procedimenti che danno luogo a mancata convalida, e quali sono invece i procedimenti che danno luogo a decadenza. E si dà il caso che il Regolamento del Senato preveda, per le decadenze, una procedura diversa da quella fin qui seguita: non già la competenza del relatore regionale sulla verifica dei titoli originari (preesistenti all'elezione), ma la competenza del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, presieduto dalla Vice Presidente sui vizi sopravvenuti e le cause di decadenza sopravvenute ad elezione già avvenuta. L'articolo 18 del Regolamento di verifica è stato variamente interpretato, sulle ineleggibilità originarie; ma sulle decadenze originate da perdita di capacità elettorale passiva l'unica possibile competenza, per il regolamento che governa i nostri lavori, è quella del Comitato presieduto dalla senatrice Pezzopane.

Non un atto avente forza di legge, ma solo il Regolamento parlamentare può disciplinare il modo in cui la Giunta opera. E in tal senso, tutti gli elementi della prassi parlamentare sono univoci: alla Camera, nel 2006, fu il Comitato presieduto dall'onorevole Burchiellaro a riferire all'Assemblea sulla decadenza di Cesare Previti (e non il relatore su Lazio I); fu il Comitato omologo (e non il relatore su Sicilia 2) a riferire all'Assemblea sulla decadenza del deputato Drago nel 2010. Ma la prassi è confermata da reiterate posizioni della Giunta anche del Senato, in ambiti assolutamente sovrapponibili a quello in esame: «Si richiama l'attenzione sul fatto che le statuizioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 – che prevedono la sanzione della decadenza dalla carica parlamentare per determinate violazioni della disciplina della campagna elettorale – non incidono sulle attività di verifica dei risultati elettorali. Infatti, l'accertamento del Collegio regionale di garanzia elettorale può eventualmente comportare una causa di ineleggibilità sopravvenuta e potrà essere, se del caso, valutato indipendentemente dal giudizio di convalida delle elezioni» (v. seduta della Giunta del Senato del 30 giugno 1994; statuizione ripetuta più volte, nelle successive legislature).

Il legislatore parlamentare del 1993 (all'articolo 15 della legge sulle spese elettorali) non si sognò neppure un momento di dire in quale sede interna alla Giunta la questione di ineleggibilità sopravvenuta avrebbe dovuto essere trattata. Invece, il legislatore delegato del 2012 – forte di una delega praticamente in bianco (come ebbero a denunciarla il Pd e l'Udc, ma non il PSI che non era in Parlamento) – mise in un decreto pure in quale sede si sarebbe dovuta pronunciare la Giunta, sulla causa di decadenza sopravvenuta.

Avanza quindi un'obiezione procedurale che porta a richiedere al relatore di declinare competenza sul seguito della procedura ed alla Presidenza di convocare immediatamente il Comitato Pezzopane – non si limita ad una riaffermazione dell'indipendenza parlamentare dinanzi ad ingerenze inammissibili. Essa vuole essere anche una strada per avanzare una proposta politica su un fondamento giuridico più solido per addivenire alla decadenza di Berlusconi, cioè l'interdizione. Se si punta sull'unanimità della Giunta, invece che sulle divisioni, si può addivenire ad un punto di equilibrio nel quale non ci siano vincitori e sconfitti, ma solo parlamentari che esercitino il loro ruolo con indipendenza e rigore.

Ricorda in tale ottica alcuni precedenti: a fronte dell'invito ad optare – rivolto dal Comitato Augello ai senatori eletti consiglieri regionali – il presidente Follini, il 10 giugno 2008, propose alla Giunta di deliberare che «ove il termine testé fissato rimanesse inevaso, si prescinderebbe dal procedimento di contestazione deferendo direttamente la questione all'Assemblea con apposita relazione scritta del Presidente del Comitato, seguendo il precedente Iorio della scorsa legislatura sulla natura perentoria del termine». Per ottenere questo risultato il comma 8 dell'articolo 18 prescrive che occorre l'unanimità della Giunta: ed in quel caso convenne unanime la Giunta.

Anche l'interdizione dovrebbe passare per le forche caudine della Giunta, della contestazione del seggio e della seduta pubblica (e del voto in Assemblea, se sarà richiesto: un voto segreto): ma la procedura indicata – e che non è possibile adottare per le mancate convalide proposte dai relatori regionali, o dai loro sostituti – esalta il consenso, e non lo scontro. Ciò perché la competenza ad istruire la pratica non sarà più del relatore regionale (legato inevitabilmente alle appartenenze), ma di un organo collegiale e, per ciò stesso, con maggiore garanzia di condivisione: il Comitato di cui all'articolo 18 del regolamento di verifica, presieduto dalla senatrice Pezzopane.

Non occorre attendere la pronuncia di Milano poiché la sentenza della Cassazione depositata il 29 agosto scorso è già agli atti ed in essa si deferisce alla Corte d'appello di Milano la mera rideterminazione del *quantum* di una pena interdittiva, inflitta in maniera errata solo per quanto riguarda il massimo edittale: sull'*an* di quell'interdizione, oramai, il giudicato penale è già maturato. Una delibera della Giunta sulla decadenza da incapacità elettorale non è quindi virtuale, come non fu virtuale nel 1997 la pronuncia della Giunta sulla nomina di Pino Arlacchi alle Nazioni Unite anche se non era ancora stata data l'accettazione dall'interessato: ora come allora, la procedura della Giunta soddisferebbe pienamente il requisito dell'attualità. Essa sconterà la mera condizione sospensiva di efficacia della sua operatività, fissata a quando il sindaco Giuliano Pisapia comunicherà al Senato la cancellazione del suo concittadino Silvio Berlusconi dalle liste elettorali per interdizione ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1967.

I precedenti Tupini (II leg.) e Ligios (V leg.) denotano che anche altre volte la proposta della Giunta – pur di decadenza di un senatore – è stata subordinata al verificarsi di una condizione, addirittura successiva

alla stessa votazione dell'Assemblea: qui si tratterebbe di un mero termine, dato che rappresenta un fatto futuro e certo che il senatore Berlusconi riceverà una interdizione da uno a tre anni. La proposta che sottopone alla senatrice Pezzopane, se il Comitato – come chiede formalmente – sarà immediatamente convocato sul punto, è di portare in Giunta ed in Assemblea una relazione di decadenza del senatore Silvio Berlusconi, ad efficacia differita a quando la sentenza di interdizione dai pubblici uffici sarà pronunciata in via definitiva.

Se ci si impegna ad agevolare al massimo quell'esame, valendosi del precedente Follini del 2008, esso davvero sarà celere come lo fu la decadenza di Tanassi: ricucirà la Giunta intorno ad una proposta unanime, quanto meno sulla procedura di cui al comma 8 dell'articolo 18, garantendo il risultato di automaticità della perdita del seggio che, solo, può scaturire dall'automaticità della cancellazione dalle liste elettorali.

Si riserva di richiedere una pronuncia della Giunta del Regolamento contro ogni decisione della Presidenza che ostasse ad una considerazione di tale proposta: non possono individuarsi improbabili scimmiettamenti sulle questioni di rito nelle procedure giurisdizionali, per impedire la pronuncia della Giunta, su una proposta politica di sblocco della situazione di contrapposizione degli schieramenti, cui si è addivenuti. Si è vincolati al codice di rito in quanto giudici nella seduta pubblica di contestazione, ma non ora. In tale fase però si può cercare, con lo strumento delle intese tra i Gruppi, lo spazio per un *gentlemen's agreement*, ma solo se gli impegni sono leali e pubblici, secondo il seguente percorso: i Gruppi concordino che l'esame della questione dell'incandidabilità sia conferito al Comitato previsto dall'articolo 18 e – come prova di buona fede di e verso coloro che sarebbero stati favorevoli alla relazione Augello – ivi posposto all'esame della questione dell'interdizione, per la quale il Comitato sia immediatamente convocato, senza tollerare attività ostruzionistiche; l'esito della seduta del Comitato – per la quale i Gruppi concordino di dare per svolte tutte le attività istruttorie, utilizzando gli atti già acquisiti nel corso di quest'estate – sia conseguito senza aggiungere un solo giorno alla tempistica già definita in Ufficio di Presidenza per la conclusione della relazione Augello; nella seduta di Giunta in cui il Comitato *ad horas* riferirà, tutti i componenti votino, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, la decadenza del senatore Berlusconi per motivo di interdizione, con efficacia differita al momento in cui il segretario comunale del Comune di Milano comunicherà al Presidente del Senato che ha cancellato dalle liste elettorali il senatore Berlusconi.

Se l'unanimità rappresenta una garanzia, politica prim'ancora che giuridica, si sarà così incassato equamente il proprio risultato e, forse, anche la possibilità che in Assemblea la proposta della Giunta sia approvata, ai sensi dell'articolo 135-ter, senza alcun voto.

Se una Repubblica è caduta su di un voto segreto, forse un'altra si potrà salvare evitandolo. Ma, soprattutto, si potrà affermare davanti agli elettori di aver compiuto il proprio dovere.

Il PRESIDENTE rileva che la proposta procedurale da ultimo avanzata dal senatore Buemi risulta infondata e, quindi, non accoglibile.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva di aver nutrito dubbi sulla possibilità di intervenire o meno in questa fase visto che molti componenti della Giunta hanno dichiarato nelle scorse settimane il proprio voto all'esterno; tuttavia, i dubbi maggiori riguardano il metodo fin qui seguito, metodo che continua a reputare sbagliato poiché impedisce un serio approfondimento sulla questione in esame che in primo luogo coinvolge diritti di libertà. Più volte, infatti, ha richiamato l'impostazione che il giudice segue durante la camera di consiglio; tale richiamo ha una sua valenza in quanto ogni organo collegiale dovrebbe svolgere una valutazione logica e priva di complicazioni pregiudiziali. Bisogna infatti sempre tener conto del fatto che il giudice è chiamato ad applicare la legge attraverso una verifica della sua legittimità poiché, prima ancora che giudice del fatto, è giudice delle leggi.

Soffermandosi quindi sul merito degli argomenti che sono già emersi durante la discussione generale, appare cruciale partire da quanto stabilito dall'articolo 66 della Costituzione, laddove si prescrive che ciascuna Camera giudica sui titoli di ammissione dei suoi componenti. In questa attività di giudizio non può che includersi anche l'eventuale scrutinio in merito al *fumus persecutionis* a carico di un parlamentare, ad esempio a causa dei comportamenti che si sono avuti durante l'*iter* processuale che lo ha investito. Basterebbe solo questo elemento per concludere che la Giunta non può limitarsi ad una mera presa d'atto nei confronti di qualsiasi sentenza. Ritiene poi da respingere l'obiezione secondo la quale i senatori del PDL votarono la cosiddetta legge Severino; la valenza del metodo di cui si è detto in precedenza, infatti, aiuta a comprendere come non ci si può ritenere vincolati ad una sorta di conformismo, nel momento in cui si è chiamati ad interpretare ed applicare le norme. Del resto se vi fosse questa sorta di conformismo l'evoluzione giurisprudenziale non avrebbe avuto modo di svilupparsi poiché essa, al contrario, implica invece un'attività speculativa sulle norme. Analogamente non vale invocare la precedente determinazione assunta dalla Giunta nella seduta del 2 luglio scorso in quanto, in quella sede, non si stava trattando della convalida o contestazione dell'elezione di un senatore, ma di ricorsi di carattere generale relativi alla validità delle elezioni svolte sul territorio nazionale.

Anche in virtù delle considerazioni svolte in premessa sottolinea come, a suo avviso, la Giunta debba essere configurata quale organo giurisdizionale; a tale tesi, peraltro, risulta conforme sia la giurisprudenza della Corte costituzionale sia quella della Corte di cassazione, la quale, ad esempio, nel 2008, si pronunciò su un regolamento di giurisdizione affermando che gli organi delle Camere esercitavano una funzione di autodichia, cioè una funzione giurisdizionale esclusiva in quanto non vi è altro giudice, oltre alle Giunte, a cui il parlamentare possa rivolgersi. La stessa Corte costituzionale, reinvestita della questione, ha confermato la natura giurisdizionale di tali organi, ricordando che sul punto si era consolidata

una giurisprudenza uniforme che ha escluso la competenza di qualsiasi altro giudice. Inoltre, la stessa Corte di Strasburgo nel 2009 ha affermato che, neppure la composizione di tali organi da parte di parlamentari, può metterne in dubbio l'indipendenza; si tratta, del resto, di una situazione che reputa assimilabile a quella del Consiglio nazionale forense e della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la Giunta, in quanto giudice *a quo*, può sollevare questione di legittimità costituzionale, come peraltro sostenuto dallo stesso partito democratico, in questa Giunta, nel luglio del 2009 e come prospettato anche, solo qualche settimana fa, dall'*ex* presidente della Camera, Violante.

Occorre poi soffermarsi sulla legge delega n. 190 del 2012 in quanto l'articolo 1, comma 64, lettera m) non si applica, a suo avviso, ai parlamentari: ritiene che questa fosse la convinzione generale maturata da coloro che allora approvarono tale legge, escludendo che la sospensione e la decadenza di diritto operassero nei confronti dei membri del Parlamento nazionale. Del resto, ricorda che in una versione originaria, era contemplata la misura della decadenza di diritto a carico del parlamentare nazionale, versione che però fu ritenuta incostituzionale dallo stesso relatore del provvedimento. Ciò induce a ribadire che solo il giudice può interpretare correttamente dal punto di vista costituzionale tale norma, riconoscendo infine che essa non può applicarsi al parlamentare.

In merito poi alla non retroattività della incandidabilità sopravvenuta si associa a quanto già rilevato dal relatore e dai senatori D'Ascola e Stefani; infatti, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 235 del 2012 – nella parte in cui prevede un aggravamento nella durata della incandidabilità – si ricava la prova del sicuro indice penale di tale sanzione. Inoltre, appare paradossale che fattispecie penali, contrassegnate da disvalore sociale, come la frode processuale o il falso giuramento della parte non siano contemplate nell'articolo 1 del citato decreto legislativo: tale circostanza impone quindi di non poter considerare la cosiddetta legge Severino come una legge per le liste pulite. Essa semmai è una legge sbagliata che va pertanto corretta.

Con riferimento poi alla proposta del relatore di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, fa presente che il sistema del rinvio pregiudiziale ha lo scopo di fornire ai giudici nazionali lo strumento per una interpretazione uniforme del diritto dell'Unione Europea in tutti gli Stati membri. Si tratta peraltro di un obbligo e non di una facoltà, tanto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, si può configurare una responsabilità risarcitoria dello Stato che non si è attenuto all'obbligo citato. Pertanto, il relatore ha correttamente sollevato tale questione che, se venisse respinta dalla Giunta, potrebbe esporre lo Stato ad una responsabilità risarcitoria.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) esprime il proprio apprezzamento per gli interventi di elevato livello che si stanno susseguendo, in particolare per quelli dei senatori Casson, Pagliari e Buccarella che hanno confutato

la pur pregevole relazione proposta dal senatore Augello. Reputa altresì meritevole di attenzione l'intervento svolto nella seduta odierna dal senatore Buemi, il quale ha posto l'accento sulla esigenza della sacralità e centralità del Parlamento come luogo in cui si esercita la sovranità popolare, tutti temi che stanno a cuore del Movimento 5 Stelle. Tuttavia l'obiezione procedurale avanzata dallo stesso senatore Buemi non può ritenersi praticabile alla luce di quanto imposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 che espressamente prevede che la Giunta proceda immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

Esprime poi apprezzamento anche per la sapiente esposizione del senatore D'Ascola che si è soffermato sulle sentenze di patteggiamento; tuttavia non condivide le conclusioni cui è giunto lo stesso senatore in quanto le sentenze di patteggiamento hanno un rilievo peculiare in ordine agli effetti che producono, soprattutto nell'ambito del diritto amministrativo e del diritto del lavoro dove si è riconosciuto che quanto deciso in tali sentenze può essere valutato in sede disciplinare anche con esiti diversi. Tuttavia, le disposizioni del citato decreto legislativo escludono tale possibilità, evidentemente perché il legislatore ritenne che le Camere non potessero trasformarsi nella sede di un improprio quarto grado di giudizio.

Ritiene inoltre che, prima ancora di interrogarsi sulla natura della Giunta quale giudice *a quo*, non vi sia alcuna questione di merito da sollevare di fronte alla Corte costituzionale; analogamente, ritiene che non vi siano elementi sufficienti a sostegno della proposta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Per quanto concerne poi la natura della incandidabilità sopravvenuta, ricorda la giurisprudenza costituzionale che ha stabilito che essa non può essere considerata come una sanzione penale né un aspetto del trattamento sanzionatorio, bensì rappresenta il venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive, stabilito discrezionalmente dal legislatore in base a quanto previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione.

Per tali ragioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di convalida e, conseguentemente, si dichiara favorevole per la decadenza del senatore Berlusconi.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*), nel condividere quanto dichiarato dal Presidente sulla non accoglibilità dell'obiezione procedurale avanzata dal senatore Buemi, ritiene che non vi sia stata alcuna posizione pregiudiziale da parte dei componenti della Giunta, come sostenuto dal senatore Caliendo.

In merito alla proposta di convalida avanzata dal relatore Augello, occorre preliminarmente riconoscere la correttezza dell'impostazione seguita che non discute l'applicazione della cosiddetta legge Severino al caso specifico, ma affronta la compatibilità della stessa legge rispetto alla Costituzione, al diritto dell'Unione Europea ed alla Convenzione Eu-

ropea per i diritti dell'uomo. Si rammarica tuttavia che analoga sensibilità non sia stata esercitata anche nei confronti di altri provvedimenti.

Inoltre, il senatore Caliendo si è lamentato del fatto che nella legge Severino non siano contemplate ulteriori fattispecie penali che giustificerebbero l'incandidabilità e la decadenza di un parlamentare; si tratta di una circostanza che dovrebbe indurre ad integrare la stessa legge Severino, senza metterla però in discussione.

Nel rivendicare di aver contribuito, in quanto deputato nella scorsa legislatura, al varo di questo importante provvedimento, ricorda che quando esso venne licenziato dalla Camera dei deputati non vi fu alcun tipo di obiezione né sulla sua presunta incostituzionalità né tanto meno sulla problematica della retroattività dell'incandidabilità. Del resto, limitazioni all'elettorato passivo erano già presenti nell'ordinamento per gli amministratori locali e nessuno ebbe modo di contestare l'applicazione anche per fatti pregressi. In quel momento storico, si decise, attraverso una legge votata dal Parlamento, che quelle limitazioni all'elettorato passivo in termini di incandidabilità fossero estese anche al parlamentare nazionale. Era convinzione pressoché unanime che tali nuove norme si applicassero – anche in vista delle successive elezioni politiche svoltesi lo scorso febbraio – anche per fatti anteriori e non soltanto per i reati successivi alla sua entrata in vigore. Le stesse obiezioni sostenute da alcuni senatori per quanto concerne la sentenza di patteggiamento non sono convincenti poiché la disposizione specifica introdotta dal decreto legislativo n. 235 del 2012 è motivata proprio dalla natura peculiare di tale tipo di sentenza.

Per quanto concerne la questione se la Giunta possa o meno sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, ritiene di non aver maturato una convinzione assoluta; tuttavia, prima ancora di dibattere sulla natura dell'organo Giunta, sottolinea come non vi siano elementi di merito sufficienti per poter rimettere la questione alla Corte costituzionale. Al di là dei ragionamenti giuridici che possono essere sostenuti su tale argomento, ritiene che sia in primo luogo una questione di buon senso non investire di tale questione la Corte costituzionale, ponendo l'accento sul fatto che la cosiddetta legge Severino fu approvata a larga maggioranza nella scorsa legislatura.

Con riferimento poi alla possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea reputa positivo che finalmente si riconosca il ruolo ed il valore di tale organismo; tuttavia, nel caso in questione tale rinvio non è pertinente e nemmeno ammissibile poiché spetta al giudice nazionale valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in primo luogo verificando la rilevanza della questione. Si tratta di elementi che, a suo avviso, non ricorrono nella vicenda in esame anche perché la stessa Corte di Giustizia non può rilasciare pareri consultivi o su questioni del tutto ipotetiche. Pertanto, l'obbligo di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea non è né assoluto né perentorio quando si è di fronte ad una questione non rilevante. Analogamente, reputa non applicabili nella fattispecie



in esame l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di convalida dell'elezione del senatore Berlusconi.

Il senatore MALAN (*PdL*) rileva che l'argomento, prospettato nel corso di taluni interventi, in base al quale la Giunta non si configurerebbe quale giudice *a quo*, rivestendo l'attività espletata dalla stessa esclusivamente carattere istruttorio, risulta infondato atteso che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, in caso di proposta di convalida e in assenza di ordini del giorno presentati sulle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono senz'altro approvate con la semplice comunicazione all'Assemblea da parte del Presidente, senza alcuna votazione.

Sempre nel corso del dibattito è stato sostenuto che la Giunta non sia abilitata a sollevare in via incidentale questioni di costituzionalità, non rivestendo la stessa le caratteristiche di indipendenza necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale. Tale tesi risulta tuttavia erronea, sia alla luce del divieto di mandato imperativo, di cui all'articolo 67 della Costituzione – che introduce una garanzia di indipendenza per tutti i parlamentari – sia alla luce dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento del Senato, che preclude la possibilità al Presidente del Senato di sostituire un componente della Giunta – fatti salvi i casi di gravissimi motivi – alla stregua del quale viene prevista una garanzia di indipendenza ulteriore per i membri di tale organo. Né può costituire un argomento decisivo per escludere l'indipendenza della Giunta la circostanza dell'appartenenza politica dei membri, atteso che negli anni '70 l'assemblea di «Magistratura democratica» ha in più occasioni auspicato un collegamento con le forze politiche della sinistra, per il conseguimento di obiettivi di tipo politico.

Non risulta congruo nemmeno l'argomento – anch'esso prospettato da alcuni al fine di corroborare la tesi della mancanza in capo alla Giunta dei requisiti per svolgere la funzione di giudice *a quo* – della facoltà per il Parlamento di modificare una legge che si ritenga incostituzionale. Tale assunto infatti non tiene conto della circostanza che per modificare una legge occorre una maggioranza politica, mentre la Carta costituzionale dovrebbe tutelare soprattutto le minoranze.

Relativamente al problema della irretroattività della sanzione della incandidabilità, l'oratore rileva che le ragioni garantistiche sottese all'articolo 25 della Costituzione risultano talmente rilevanti che nell'Assemblea costituente si discusse se la previsione espressa di tale principio fosse o meno necessaria, atteso che secondo alcuni sarebbe stato del tutto superfluo sancire espressamente un postulato così importante ed, in quanto tale, implicito in ogni ordinamento democratico.

Occorre poi seguire un approccio di tipo «sostanziale» rispetto alla configurabilità dell'incandidabilità quale effetto penale, atteso che ogni approccio di tipo meramente nominalistico risulta nel caso di specie fuorviante. Appare infatti evidente che sul piano concreto non vi è alcuna dif-

ferenza significativa tra gli effetti derivanti dall'incandidabilità e quelli connessi alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e conseguentemente la natura dei due predetti istituti non può che essere la stessa.

L'oratore si sofferma poi sulla tempistica inerente all'*iter* parlamentare della cosiddetta legge Severino, evidenziando a tal proposito che quattro giorni dopo la condanna in primo grado per frode fiscale del senatore Berlusconi, avvenuta il 26 ottobre 2012, la Camera dei deputati approvava la legge n. 190 del 2012, recante una delega legislativa, a seguito della quale in data 6 dicembre 2012 fu emanato lo schema di decreto legislativo recante la sanzione della incandidabilità. Precisa l'oratore che qualche tempo prima, e in particolare l'8 novembre 2012 e, successivamente, il 5 dicembre 2012 l'onorevole Ferrante, del Partito democratico, affermava la necessità di estendere tale disciplina anche alle fattispecie penali di frode fiscale.

Il predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 aggira le disposizioni della legge delega, configurando quale presupposto per l'applicazione della incandidabilità la condanna definitiva per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e introducendo in tal modo – retroattivamente – una disciplina *contra personam* a danno del senatore Berlusconi.

Nel parere espresso dalla I e II Commissione riunite sullo schema di decreto legislativo in questione, si evidenzia che la scelta di individuare i reati in grado di radicare la sanzione dell'incandidabilità *sic et simpliciter*, ossia quelli per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, appare di dubbia conformità al criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 64, della legge 190 del 2012. Nel caso di specie, peraltro, tale criterio non tiene in alcun modo conto della incompatibilità delle predette fattispecie delittuose, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 235 del 2012, con l'esercizio della funzione pubblica. Tale ricostruzione conferma che la violazione del criterio di delega è stata effettuata con lo specifico obiettivo di colpire il senatore Berlusconi.

Occorre poi rilevare che la funzione rieducativa della pena, sancita nella Carta costituzionale, appare incompatibile con l'applicazione dell'incandidabilità per un periodo superiore a quello della sanzione interdittiva.

Quanto alla natura di sanzione penale della incandidabilità, va evidenziato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che tale valutazione deve essere effettuata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a prescindere dalla denominazione e dalla qualificazione utilizzata dagli ordinamenti degli Stati membri. Appare inequivocabile che nel caso di specie l'incandidabilità va inquadrata nell'ambito degli effetti penali, ai quali deve necessariamente applicarsi il principio di irretroattività.

L'oratore conclude il proprio intervento, ricordando l'episodio storico della dichiarazione di decadenza, adottata da regime fascista il 9 novembre del 1926, nei confronti di tutti i deputati «aventiniani».

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) dopo aver evidenziato che l'ambito operativo dell'articolo 66 della Costituzione è circoscritto alle sole cause di ineleggibilità, tra le quali non rientrano le situazioni di incandidabilità, riconducibili sotto il profilo sistematico all'articolo 48 della Costituzione, sottolinea che dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente emerse la tesi, sostenuta dal Mortati, di affidare la verifica dei poteri ad un organo esterno alle Camere. In quella sede Terracini si oppose a tale impostazione, manifestando riserve sulla formazione dei magistrati dell'epoca.

L'oratore evidenzia poi che in passato le Camere hanno assunto decisioni del tutto inaccettabili rispetto alla materia della verifica dei poteri, respingendo ad esempio nel 1995 la proposta della Giunta di annullare l'elezione dell'onorevole Vendola.

Inoltre, l'articolo 10 del Regolamento per la verifica dei poteri cita, al comma 1, i «requisiti richiesti dalla legge», nell'ambito dei quali si fanno rientrare anche quelli previsti dalla cosiddetta legge Severino. Tale approccio, tuttavia, risulta non del tutto corretto in quanto il Regolamento per la verifica dei poteri fu adottato anteriormente all'emanazione del decreto legislativo n. 235 del 2012.

L'oratore si sofferma poi sui profili tematici attinenti alla configurabilità della Giunta quale giudice *a quo* per la proponibilità alla Corte costituzionale, in via incidentale, di questioni di costituzionalità.

Il senatore Casson nel suo precedente intervento ha sottolineato la natura paragiurisdizionale della Giunta, ma anche tale impostazione non è idonea a negare la valenza di giudice *a quo* della stessa, atteso che il prefisso «para» può evidenziare anche una vicinanza o un'affinità. Va poi considerato che l'articolo 66 della Costituzione, connota la Giunta quale giudice speciale al quale è affidato il compito appunto di «giudicare» i titoli di ammissione dei componenti delle Camere e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il senatore Ferrara sottolinea poi che la disciplina contenuta nella cosiddetta legge Severino comporta un dannoso appesantimento della normativa, non tenendo nel debito conto della peculiarità dello *status* di parlamentare e del ruolo rivestito dal Parlamento nell'ordinamento costituzionale, quale organo rappresentativo supremo della volontà popolare.

Sottolinea poi che tutto il dibattito svoltosi in Giunta in merito alla fondatezza delle questioni di costituzionalità non ha tenuto conto della circostanza che il giudice *a quo* deve solo valutare che le questioni di costituzionalità non appaiano manifestamente infondate, essendo rimessa ogni altra valutazione alla Corte costituzionale.

Il senatore Ferrara conclude il proprio intervento evidenziando che la cosiddetta legge Severino non raggiunge un grado di perfezione e che l'interpretazione della stessa prospettata da alcune forze politiche rischia di accentuare tali difetti.

La senatrice LO MORO (*PD*) evidenzia, in riferimento all'affermazione per ultimo effettuata dal senatore Ferrara, che il quadro normativo

di riferimento di cui all'articolo 66 della Costituzione è oggetto di varie critiche e presenta sicuramente dei profili da perfezionare. In particolare, va salvaguardato il principio di autodichia, ma lo stesso va conciliato con altri principi di rilievo costituzionale.

Evidenzia poi che quando il senatore Berlusconi rivestiva il ruolo di Presidente del Consiglio, fu approvato un disegno di legge di iniziativa governativa che introduceva – a seguito di un emendamento prospettato dal Ministro per la semplificazione normativa allora in carica, Calderoli – una disciplina in base alla quale venivano considerati incandidabili alle elezioni nazionali, per un periodo di cinque anni, i soggetti condannati, in via definitiva, per i reati di peculato, malversazione, concussione e corruzione. Il Ministro della giustizia allora in carica, Angelino Alfano, affermò quanto segue: «il provvedimento ha avuto il pieno sostegno del PdL e della Lega». La disciplina contenuta nel decreto n. 235 del 2012, approvata dal governo Monti, non si discosta molto da quella prospettata dal governo Berlusconi, atteso che l'unico elemento di differenza che emerge immediatamente è quello della durata dell'incandidabilità, limitata a cinque anni dal disegno di legge sopra citato ed estesa a sei anni dalla cosiddetta legge Severino.

Esprime poi il proprio apprezzamento per il relatore, che ha dato prova di onestà intellettuale accettando di ritirare le questioni pregiudiziali prospettate e di incorporarle nell'ambito di una proposta di convalida dell'elezione in questione. Tale disponibilità ha consentito lo svolgimento di un ampio e approfondito dibattito in merito alla predetta proposta.

Alla stregua di un criterio interpretativo letterale – prospettato nell'articolo 12 delle preleggi – emerge che la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 235 del 2012 fa riferimento esclusivamente alle condanne passate in giudicato, senza soffermarsi quindi sulla circostanza del momento in cui è stato commesso il fatto criminoso. Lo stesso Consiglio di Stato nella pronuncia n. 695 del 2013, non assume come parametro di riferimento il tempo in cui è stato commesso il fatto criminoso, considerando invece rilevante il momento in cui è intervenuta la sentenza definitiva. Nel caso di specie va sottolineato che la sentenza della Cassazione sul caso Mediaset risulta successiva rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 235 del 2012 e conseguentemente non si pone sotto tale aspetto nessun profilo problematico relativamente al diritto intertemporale. Alla stregua quindi di un approccio interpretativo letterale, risulta del tutto irrilevante il momento in cui il reato è stato commesso.

Se si segue poi un criterio interpretativo basato sull'individuazione della *ratio legis* - sempre in base all'articolo 12 delle preleggi – emerge che il legislatore nel caso di specie persegue l'obiettivo di dare una risposta della politica e del Parlamento rispetto alla questione della incandidabilità di soggetti privi dei necessari requisiti di dignità morale, risposta che è orientata a superare il pregresso regime in base al quale solo l'intervento diretto della magistratura poteva incidere su tale profilo, attraverso l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Tale approccio è confermato anche dalle dichiarazioni effettuate dall'onorevole Alfano il 6 dicembre 2012, nel quale lo stesso precisa testualmente: «Non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscere il decreto sull'incandidabilità perché nasce da una nostra proposta che aveva come prima firma quella del sottoscritto. E non vi è alcun nesso con il nostro presidente che è colui il quale ha voluto questo disegno di legge e che ha la certezza di essere assolto perché nulla ha a che vedere con i processi che lo vedono interessato».

Quanto poi alle differenze fra la posizione dei parlamentari e quelle degli eletti negli enti territoriali, va evidenziato che la natura della incandidabilità è identica, e prescinde quindi dalla sede nazionale o locale in cui la stessa opera. Le uniche differenze, quindi, riguardano la procedura di applicazione, ma non certo la natura della fattispecie.

È poi irrilevante la circostanza, sottolineata dal relatore, che nel caso di specie non sussiste una pronuncia definitiva sul profilo dell'interdizione dai pubblici uffici, atteso che il giudicato si è già formato in relazione al reato di frode fiscale contestato al senatore Berlusconi e peraltro va evidenziato che il decreto legislativo n. 235 del 2012 prevede una soglia minima di durata per la misura dell'incandidabilità. Inoltre, va evidenziato che nel caso di specie la Giunta è chiamata a valutare solo i profili attinenti alla decadenza del senatore Berlusconi, essendo invece demandata agli uffici elettorali ogni valutazione in merito alla durata dell'incandidabilità.

Dopo aver precisato che la questione attinente al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea risulta infondata, l'oratrice si sofferma sulla questione attinente alla configurabilità o meno della Giunta quale giudice *a quo*, evidenziando che prima di procedere a tale disamina occorre analizzare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Nel caso di specie entrambi i presupposti per la proposizione di una questione di incostituzionalità risultano assenti.

La senatrice Lo Moro conclude il proprio intervento, esprimendo il proprio giudizio di contrarietà rispetto alla proposta di convalida formulata dal relatore.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), dopo aver evidenziato che per la prima volta viene applicata la disciplina della cosiddetta legge Severino e che conseguentemente non sono ravvisabili precedenti su tale materia, sottolinea le differenze tra l'incandidabilità di un parlamentare rispetto all'incandidabilità di un soggetto eletto negli enti territoriali. Tali differenze si riverberano anche sulla disciplina dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 235 del 2012, che al comma 1 richiama espressamente per i parlamentari i meccanismi di verifica dei poteri contemplati all'articolo 66 della Costituzione, alla stregua dei quale ciascuna Camera «giudica» sui titoli di ammissione e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti.

Relativamente al problema della irretroattività della sanzione della incandidabilità, l'oratrice evidenzia che la cosiddetta legge Severino nulla

prevede in proposito e conseguentemente si deve far riferimento al principio costituzionale di irretroattività della norma penale, contemplato all'articolo 25 della Costituzione, o viceversa, nell'eventualità in cui si qualifichi l'incandidabilità come sanzione amministrativa, all'irretroattività contemplata all'articolo 1 della legge 689 del 1981.

Alla luce di tale ricostruzione, nel caso di specie, sono ipotizzabili due opzioni alternative: o si propende per un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge Severino e si considera quindi la stessa non applicabile retroattivamente alla fattispecie concreta in esame o, viceversa, si solleva in via incidentale la questione di costituzionalità in ordine alla stessa.

L'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 dispone che la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. Di conseguenza l'unico presupposto per sollevare in via incidentale una questione di costituzionalità è quello della non manifesta infondatezza della stessa.

Sotto questo profilo l'oratrice, dopo essersi soffermata sulle sentenze della Corte costituzionale n. 295 del 1994, n. 5 del 1978 e n. 141 del 1996, evidenzia che la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 695 del 2013 non è applicabile al caso di specie in quanto la stessa riguarda esclusivamente gli eletti negli enti territoriali, la cui posizione quindi non è assimilabile a quella del parlamentare. La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 402 del 1992 sottolinea e ribadisce tale diversità di *status*.

Precisa poi l'oratrice che non è compito della Giunta risolvere la questione di costituzionalità, essendo rimandata alla stessa la sola funzione di rilevare la non manifesta infondatezza della predetta questione, in merito alla quale la decisione spetta quindi alla Corte costituzionale.

Quanto ai profili attinenti alla configurabilità della Giunta quale giudice *a quo*, rileva come il 1° giugno 2009 la Giunta stessa ha respinto con apposita votazione la proposta di sollevare una questione di costituzionalità, confermando in tal modo implicitamente l'ammissibilità della stessa e la conseguente configurabilità dell'organo in questione quale giudice *a quo*. La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 259 del 2009 ha sancito espressamente la natura giurisdizionale dell'attività di verifica dei poteri.

L'unico argomento meritevole di approfondimento, prospettato a sostegno della teoria della non configurabilità della Giunta quale giudice *a quo*, è quello volto a sottolineare la natura «referente» delle attività espletate dalla Giunta, spettando la decisione finale, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, all'Assemblea. Peraltro nella IV legislatura si ravvisa un precedente, relativo all'elezione del parlamentare Amoretti, nella quale la Giunta sostenne la competenza esclusiva dell'Assemblea a sollevare la questione di costituzionalità. Qualora nel caso di specie l'Assemblea ne-

gasse la propria valenza di giudice *a quo*, i risultati di tale decisione sarebbero paradossali e pericolosi, creandosi una zona franca dell'ordinamento, non soggetta al sindacato di costituzionalità.

L'oratrice conclude il proprio intervento evidenziando che la sentenza di condanna emessa nei confronti del senatore Berlusconi si configura come atto politico e sottolineando altresì che anche la Giunta nel caso di specie sta assumendo la valenza di organo inutile, atteso che le scelte che si stanno prospettando all'orizzonte assumono una valenza politica e sono già state esposte ai *mass media* da taluni membri.

Il senatore CUCCA (*PD*) evidenzia preliminarmente che la discussione in corso ha toccato tutte le questioni rilevanti in merito alla vicenda in esame, grazie anche al clima collaborativo che si è instaurato fra i componenti della Giunta. A tale serenità hanno contribuito il Presidente, il relatore e tutti i componenti dell'organo che in questa occasione hanno offerto una lezione di equilibrio, professionalità e competenza.

In merito alle problematiche emerse, ritiene di soffermarsi solo su alcuni punti specifici evidenziati nel corso della discussione generale, a partire, ad esempio, da quanto sostenuto dal senatore Giovanardi che, nel ricordare la sentenza emessa dalla sezione feriale della Corte di Cassazione nell'agosto scorso, ha denunciato una presunta violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Tuttavia, a suo avviso, tale violazione è insussistente; inoltre, bisognerebbe riconoscere che la sentenza, essendo passata in giudicato, va semplicemente applicata. Anche in merito all'altra presunta anomalia segnalata dal senatore Giovanardi – secondo il quale per lo stesso fatto sarebbero state pronunciate da parte della Corte di Cassazione sentenze di tenore opposto – bisogna evidenziare che l'ordinamento prevede l'istituto della revisione che il soggetto interessato potrebbe quindi azionare per far valere queste argomentazioni, sebbene, a suo avviso, non ne ricorrono le condizioni.

Con riferimento poi alle disposizioni del decreto legislativo n. 235 del 2012 avente ad oggetto la sentenza di patteggiamento reputa magistrale l'intervento svolto ieri dal senatore D'Ascola e oggi ripreso dalla senatrice Alberti Casellati. Tuttavia, le argomentazioni sostenute dai citati senatori non possono trovare accoglimento perché l'articolo 16 del menzionato decreto legislativo ha espressamente contemplato le sentenze di patteggiamento in ragione della natura ancora irrisolta di tale istituto. Infatti, il patteggiamento è ancora oggetto di una evoluzione giurisprudenziale, soprattutto in ordine agli effetti che produce in campo lavorativo e in sede disciplinare.

Giudica poi apprezzabile il richiamo al principio garantista che in modo così appassionato è stato difeso dal senatore Buemi; lo stesso senatore ha auspicato la ricerca di una unanimità, la quale, tuttavia, talvolta conduce a risultati aberranti. Per tale ragione, è dovere di ogni componente della Giunta difendere il ruolo assegnato dalla legge, applicando le normative vigenti. La proposta procedurale avanzata dallo stesso senatore Buemi, come rilevato dal Presidente, risulta quindi irricevibile.

In merito poi al rischio di conformismo giurisprudenziale lamentato nella seduta odierna dal senatore Caliendo, osserva che è certamente vero che la giurisprudenza può mutare nel corso del tempo, purché ciò avvenga in virtù di argomentazioni decisive. Sulla questione specifica, quindi, ritiene che la Giunta non possa rivestire la qualifica di giudice *a quo*, secondo le considerazioni già sviluppate da diversi senatori appartenenti alla propria parte politica. Analogamente, risultano da respingere le osservazioni svolte dal senatore Malan circa una possibile equiparazione tra la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la decadenza. Si tratta di istituti diversi, anche perché le pene accessorie sono tassativamente previste nell'ordinamento. Ritiene quindi che la cosiddetta legge Severino abbia introdotto un requisito per la permanenza alla carica di parlamentare, prevedendo, nel caso di sentenze di condanna divenute definitive, la conseguenza della incandidabilità sopravvenuta e della relativa decadenza che, restando ad una accezione giuridica, non riveste carattere penale. È poi singolare che lo stesso senatore Caliendo – che in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo scaturito dalla cosiddetta legge Severino sostenne che quel provvedimento doveva certamente applicarsi in vista delle future elezioni politiche, tenutesi poi nel febbraio scorso – ritenga oggi, al contrario, che le stesse disposizioni debbano considerarsi irretroattive.

Alla luce delle considerazioni esposte, ribadendo che la Giunta non può qualificarsi come giudice *a quo*, esprime la propria contrarietà sia sulla proposta di sollevare questione di legittimità costituzionale, davanti alla Corte costituzionale, sia sulla proposta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; in tale ultimo caso, inoltre, sottolinea che la questione non è attuale e nemmeno rilevante anche perché in questa sede si sta discutendo della decadenza di un parlamentare nazionale e non europeo.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale, avvertendo che, come già in precedenza stabilito, nella prossima seduta avrà luogo la replica del relatore.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) interviene incidentalmente per chiedere quando la Giunta, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento della verifica dei poteri, esaminerà i titoli di ammissione dei senatori a vita di recente nominati dal Presidente della Repubblica.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Giovanardi che, una volta decorso il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali ricorsi, sarà certamente inserito all'ordine del giorno l'argomento da lui richiamato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*



## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Martedì 17 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
**CICCHITTO**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16*

*INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, HASSAN SHEIKH*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

**Sottocommissione per i pareri****22<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PALERMO***La seduta inizia alle ore 13,50.*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 11.0.200, la notevole anomalia della tecnica legislativa utilizzata, in quanto – sotto la forma della sospensione – si dispone la sostanziale abrogazione di disposizioni di legge, ripristinando la vigenza della previgente normativa sia statale che regionale, in tal modo alterando il corretto riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, oltre a creare molteplici incertezze applicative.

La Sottocommissione conviene.

**(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli ir-**

*reperibili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo osservando, in primo luogo, quanto all'articolo 1, comma 3, come appaia opportuno specificare, anche in ragione della complessità e rilevanza della materia, che i decreti legislativi correttivi e integrativi ivi previsti siano assoggettati agli stessi principi e criteri direttivi indicati al comma 1.

In riferimento all'articolo 2, capoverso «Art. 168-*quater*», ritiene necessario qualificare come «di grave entità» la trasgressione al programma di trattamento suscettibile di determinare la sospensione del procedimento, sia perché l'espressione «di non lieve entità» appare generica, sia per ragioni di coerenza normativa con la disposizione di cui all'articolo 4, capoverso «Art. 141-*ter*», comma 4.

Quanto all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 464-*quater*», al comma 3, reputa opportuno, in conformità al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, sopprimere l'aggettivo «ulteriori», dal momento che l'imputato al quale applicare la sospensione del procedimento non è stato ancora condannato.

Illustra, quindi, gli emendamenti ad esso riferiti.

Quanto all'emendamento 1.90, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che sia indicata l'entità dell'innalzamento dei limiti di pena ivi previsto.

Sul subemendamento 1.0.1/34 ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, invitando a verificare la ragionevolezza della norma ivi prevista, che limita in base al reddito la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, dell'importo indicato dalla lettera *f*) del comma 2 dell'emendamento 1.0.1.

In riferimento al subemendamento 1.0.1/50, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando la necessità che la disposizione sia riformulata come periodo aggiuntivo e non sostitutivo, allo scopo di conservare il procedimento previsto al terzo periodo del comma 4 dell'emendamento 1.0.1.

Anche sull'emendamento 1.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando un'incongruenza di tecnica legislativa nella definizione dei principi e criteri direttivi, separatamente previsti ai commi 2 e 3, in entrambi i casi, peraltro, da riferire più correttamente alle materie di cui al comma 1.

Quanto all'emendamento 3.22, reputa opportuno esprimere un parere non ostativo, pur segnalando la natura ultronea della norma che si intende introdurre.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

**(1041) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Federica Mogherini ed altri, Marazziti ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## **Plenaria**

### **41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

**(396) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

**(406) FRAVEZZI ed altri.** – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(432) *Stefano ESPOSITO ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(559) *CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(661) *Giovanni MAURO e Mario FERRARA. – Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(674) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(685) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(1017) *ASTORRE e COLLINA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

– e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 661 e 1017 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 661 e 1017, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

La PRESIDENTE dà conto dei disegni di legge n. 661 e n. 1017, assegnati da ultimo, e propone che siano trattati congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

La Commissione conviene.

Continua la discussione generale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) sostiene che l'urgenza di riformare la legge elettorale, senza attendere l'esito dei progetti di riforma costituzionale, discende dalla eventualità che la legislatura possa concludersi anticipatamente, ma anche dalla possibile pronuncia delle Corti costituzionale. Ad avviso del suo Gruppo, il sistema elettorale proporzionale corrisponde meglio alle esigenze di rappresentanza democratica e all'opportunità di riflettere il pluralismo, anche territoriale e linguistico. Invece il criterio maggioritario – come testimonia l'esperienza maturata nell'ordinamento francese – ostacola l'adeguata rappresentanza di formazioni politiche anche consistenti, ma concentrate in ambiti territoriali delimitati. Oltre all'introduzione di una soglia di sbarramento, sul modello di quella prevista per l'elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo, il suo Gruppo è favorevole alla reintroduzione delle preferenze, che restituirebbe ai cittadini il potere di scegliere i rappresentanti ed è coerente con lo spirito democratico. In proposito, ricorda l'opportunità di favorire anche un maggiore equilibrio nella rappresentanza dei generi.

Quanto ai meccanismi per favorire la governabilità, è condivisibile l'individuazione di una soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza, eventualmente prevedendo lo svolgimento di un secondo turno. In considerazione della struttura multipolare del sistema politico italiano, che non consente il raggiungimento della soglia minima a nessuna delle formazioni maggiori, si potrebbe adottare il modello previsto da alcune leggi per l'elezione dei consigli regionali, cioè l'attribuzione di una quota di seggi contestualmente alla scelta del Presidente.

La senatrice BERNINI (*PdL*) osserva che la legge elettorale, pur rappresentando un presupposto della governabilità, deve essere accompagnata da altri strumenti, in particolare una revisione dell'assetto istituzionale, come è accaduto in altri Paesi europei e come affermato in seno al comitato di esperti nominati dal Governo, che sta concludendo i propri lavori in questi giorni. In particolare, a suo avviso, ci si dovrebbe orientare verso il modello semipresidenziale francese.

L'urgenza di provvedere alla riforma della legge elettorale è resa più evidente dalla possibile pronuncia della Corte costituzionale che, se valuterà come ammissibile la questione di legittimità, potrebbe rendere inoperanti alcune parti della legge.

Per assicurare il maggior grado di efficienza della legge elettorale, occorre ricorrere a sistemi misti: in tal senso, si orientano le iniziative legislative in esame. In particolare, esprime il suo favore per un sistema proporzionale corretto, con soglia di sbarramento e premio di governabilità attribuito alla lista o coalizione di liste che consegua il 40 per cento dei voti validi (secondo un'ipotesi già condivisa nella scorsa legislatura), ovvero un premio di maggioranza «progressivo», a seconda dei livelli di consenso raggiunti.

L'equilibrio della rappresentanza di genere dovrebbe essere risolto con politiche attive – secondo quanto suggerito dalla Corte costituzionale – ovvero prevedendo un'alternanza dei candidati in liste particolarmente corte, preferibili alla reintroduzione delle preferenze, che darebbero luogo a costi incontrollati, competizioni esasperate interne ai partiti e corruzione. Il meccanismo delle liste corte, con circoscrizioni piccole e ripartizione dei resti a livello locale, anziché nazionale, favorirebbe anche la trasparenza e la riconoscibilità dei candidati.

Esprime perplessità sull'ipotesi avanzata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle di introdurre la preferenza negativa, ritenendo consigliabile, invece, un sistema elettorale più semplice e lineare, più adatto al contesto italiano.

Infine, sottolinea l'esigenza di rendere omogenei i sistemi per l'elezione delle due Camere, in modo da assicurare una maggiore governabilità.

La senatrice DE MONTE (*PD*) ricorda la sua proposta di dichiarare l'urgenza della riforma elettorale e l'adesione di tutti i Gruppi parlamentari, nella convinzione comune che la crisi del sistema politico dipende an-

che dalla marcata sfiducia degli elettori verso i propri rappresentanti. Se è condivisibile l'opportunità di collegare la riforma elettorale all'esito delle riforme costituzionali, non può essere trascurata l'esigenza di provvedere presto in modo da salvaguardare il sistema nel caso di interruzione anticipata della legislatura. A suo avviso, nel rivedere la legge vigente occorre assicurare un riavvicinamento tra le istituzioni e i cittadini, in coerenza con il principio della responsabilità nella rappresentanza. A tal fine, si potrebbe considerare il modello elettorale tipico degli enti locali, che prevede l'elezione diretta dei vertici dell'amministrazione e l'espressione del voto di preferenza.

Commentando la proposta avanzata dalla senatrice Bernini di introdurre il criterio delle liste brevi in collegi di estensione ridotta, invita a tenere conto della diversa densità demografica che, in alcuni territori, potrebbe generare esiti aberranti.

La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il sottosegretario BOCCI, in relazione alla richiesta avanzata dalla Commissione di riferire sugli aspetti tecnici di una possibile nuova delimitazione delle circoscrizioni ed, eventualmente, di una revisione dei collegi elettorali, anche in ragione dei mutamenti demografici registrati con il censimento del 2011, espone alcuni elementi di valutazione.

Preliminarmente, va sottolineato in proposito che l'eventuale procedura di revisione di circoscrizioni e collegi elettorali non può prescindere da scelte prettamente politiche sul nuovo tipo di sistema elettorale che si vuole introdurre. Di solito, ove si ritenga di prescegliere un sistema elettorale proporzionale (anche se con premio di maggioranza), la legge stessa individua ambiti territoriali non molto ridotti, definiti di norma «circoscrizioni», spesso delimitati dai confini provinciali o di più province; tali ambiti non richiedono un successivo provvedimento di delimitazione e quindi rendono più snello e veloce il procedimento che porta alla possibile, immediata applicazione della nuova legge.

Viceversa – ove prevalesse la volontà politica di riformare il sistema elettorale prevedendo la suddivisione del territorio nazionale in un numero rilevante di collegi subprovinciali – si deve tenere conto della circostanza che (anche mantenendo fermo il numero di collegi allora previsti) la delimitazione dei collegi uninominali predisposti nel 1993 risulta del tutto inutilizzabile, considerati i relevantissimi mutamenti demografici registrati con i censimenti generali della popolazione di questi ultimi venti anni; tale delimitazione comporterebbe intollerabili sperequazioni nel corpo elettorale dei vari collegi, con evidente *vulnus* al necessario principio dell'uguaglianza del voto tra elettori.

Appare necessario, pertanto, sempre nell'ipotesi del ritorno ai «collegi uninominali», prevedere un congruo lasso di tempo per la loro corretta definizione, che può essere stimato in almeno quattro mesi, e cioè lo stesso periodo della delega accordata nel 1993 al Governo per l'eman-

zione dei decreti legislativi che hanno portato alla delimitazione, a suo tempo, dei collegi uninominali.

A tal fine, se del caso, il Governo ritiene di suggerire un procedimento analogo a quello già adottato nel 1993, che ha dato tecnicamente buoni risultati, garantendo la regolarità delle elezioni.

In particolare, l'articolo 7 della legge n. 277 del 1993 per la Camera dei deputati e l'articolo 7 della legge n. 276 del 1993 per il Senato hanno delegato, a suo tempo, il Governo – entro il termine di quattro mesi – alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione o regione, tenendo conto di alcuni principi: l'esigenza di garantire la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, con riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio; la condizione che i collegi dovessero essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprendesse porzioni insulari; la previsione che i collegi di norma non potessero dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendessero al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune sarebbe stato suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana; l'indicazione che la popolazione di ciascun collegio potesse discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione per la Camera dei deputati o della regione per il Senato di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; l'altra prescrizione, secondo la quale nelle zone d'insediamento di minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi dovessero favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi già indicati (a tal fine, le minoranze predette andavano incluse nel minor numero di collegi); compatibilmente con il rispetto dei criteri precedenti, i collegi non avrebbero potuto includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e sarebbero stati formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per l'elezione dei consigli provinciali.

Tali norme di delega prevedevano, in modo assolutamente opportuno, che il Governo avrebbe dovuto predisporre gli schemi di decreti legislativi sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti i compiti in questione. Tali indicazioni sono state ritenute all'epoca vincolanti dal Governo in sede di predisposizione dei decreti. La scelta legislativa di demandare a una così autorevole commissione, tra l'altro del tutto «esterna» al Governo, la formulazione di precise indicazioni sulla delimitazione dei collegi, ha garantito la necessaria «neutralità» di giudizio nella valutazione delle numerosissime opzioni di accorpamento dei territori (comunali ed endocomunali) dell'intero territorio nazionale, operazione, quest'ultima, di estrema delicatezza politica.

Le deleghe prevedevano, poi, che gli schemi dei decreti legislativi fossero corredati dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai



consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, prima della loro definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, fossero trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venti giorni dalla loro ricezione; laddove gli schemi si fossero discostati dalle proposte della Commissione di esperti, il Governo doveva indicarne i motivi alle Camere. Inoltre, qualora i decreti non fossero stati conformi al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla loro pubblicazione, avrebbe dovuto inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si sarebbe potuto prescindere dai pareri qualora gli stessi non fossero stati espressi entro i termini assegnati.

Tale procedura ha sostanzialmente consentito, nel 1993, la partecipazione delle Camere all'*iter* di approvazione dei provvedimenti, coinvolgendo opportunamente anche i consigli regionali e quelli delle province autonome. Le deleghe legislative del 1993 sono state esercitate il 20 dicembre dello stesso anno: ciò ha consentito lo svolgimento delle elezioni politiche il 27 e 28 marzo 1994, a distanza di quasi otto mesi dall'approvazione della legge di riforma.

Il Sottosegretario ricorda, infine, che nell'ipotesi di «ripristino» della legge Mattarella, il numero dei collegi uninominali eventualmente da ridisegnare dovrà tenere conto dei seggi assegnati dalla Costituzione alla circoscrizione Estero (dodici alla Camera e sei al Senato). Il numero, cioè, dei collegi uninominali da formare (che nel 1993 erano 475 alla Camera e 232 al Senato) dipenderebbe anche dalla scelta che il legislatore dovrà fare circa la quota, maggioritaria o proporzionale, da cui scomputare i seggi riservati alla circoscrizione Estero.

La PRESIDENTE ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni e avverte che eventuali interventi al riguardo potranno essere svolti nella seduta già convocata per domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione al disegno di legge in titolo, da parte di alcuni enti e associazioni interessati sono stati inviati o preannunciati documenti, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Inoltre, in considerazione dell'esigenza di assicurare un maggiore approfondimento, propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 19 settembre.

La Commissione conviene.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) manifesta riserve su alcune disposizioni del decreto-legge relative alla stabilizzazione del personale precario che, a suo avviso, perpetuano la tendenza a consolidare alcune posizioni senza selezione pubblica, in violazione di principi costituzionali. Tra l'altro, rileva che le norme proposte dal Governo, che appaiono dettate piuttosto da pressioni e interessi settoriali, talvolta anche solo personali, si concentrano sulle esigenze delle amministrazioni centrali e trascurano ambiti connotati da una maggiore vicinanza con i cittadini, ad esempio le Regioni e li enti locali.

Si sofferma sulla creazione dell'Agenzia per la coesione territoriale: appare incomprensibile la logica che presiede alla riorganizzazione del personale dei Ministeri del lavoro e dello sviluppo economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso procedure amministrative lunghe e complesse, quando servirebbero interventi diretti ad assicurare l'operatività immediata e l'accelerazione della spesa. Più in generale, le misure per uno snellimento delle procedure e una maggiore efficienza della spesa non dovrebbero essere perseguite con un provvedimento d'urgenza.

Analoghe perplessità riguardano l'attribuzione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione delle procedure per la selezione del personale dell'Agenzia. Infatti, considerato che la durata media di quelle procedure è di circa due anni, non è garantita la tempestività richiesta ai fini di una urgente operatività.

Conclude, auspicando che l'esame, grazie anche al confronto con il Governo, consenta di ricondurre alcune disposizioni del decreto-legge al disegno di legge ordinaria, più volte annunciato sulla stessa materia.

La senatrice GATTI (*PD*) segnala alcune disposizioni del decreto-legge su cui si è concentrata l'attenzione della Commissione lavoro, con particolare riguardo alla relazione tra le discipline del lavoro pubblico e di quello privato.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), osserva che il differimento del termine entro il quale può maturarsi il diritto al trattamento di quiescenza determina una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore privato, ma soprattutto rispetto a coloro che il lavoro lo hanno perso o lo perderanno e, in base alla normativa precedente, avrebbero invece conseguito il diritto alla pensione. In proposito, auspica l'introduzione di una maggiore flessibilità nel conseguimento del diritto a pensione, accompagnato da opportuni disincentivi.

Quanto all'articolo 3, recante misure urgenti in materia di mobilità, nota che il riferimento alle società partecipate nella rubrica è contraddetto dal testo che, invece, richiama solo il personale delle società di diritto pubblico.

A proposito della possibilità per le pubbliche amministrazioni di stabilizzare il personale con contratto a tempo determinato, osserva che la limitatezza delle risorse e l'insussistenza di spazi nella pianta organica ostacoleranno un'attuazione efficace, deludendo le aspettative che si sono determinate. Inoltre, le norme in esame escludono l'applicazione al personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a coloro che sono stati impiegati attraverso agenzie interinali.

A proposito delle quote di riserva previste per i concorsi, rileva che sarebbero penalizzati i dipendenti delle amministrazioni provinciali, considerate le disposizioni per la soppressione delle Province.

Infine, richiama l'attenzione sul contenzioso che si potrebbe determinare a seguito dell'assimilazione, ai fini della stabilizzazione, di vincitori di concorso non assunti, idonei e personale con contratti a termine; la complessità della macchina amministrativa induce a ritenere che il limite del 2015 per l'attuazione delle disposizioni in esame debba essere prorogato.

La senatrice DIRINDIN (PD) manifesta perplessità sul trasferimento all'ARAN e al Dipartimento delle funzioni pubbliche delle funzioni di valutazione delle *performance* e della qualità dei servizi pubblici, già affidate alla CIVIT, e sulle modifiche ai requisiti dei componenti della stessa CIVIT (ridotti da 5 a 3), per i quali sono richieste solo «notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione».

Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario nazionale, la particolare complessità del settore dovrebbe indurre il Governo a disporre strumenti specifici per il superamento del precariato, azione comunque condivisibile e urgente. Inoltre, è opportuno considerare le disposizioni proposte recentemente dal Ministro della salute in materia di inquadramento del personale medico presso il Ministero. Infine, sottolinea l'opportunità di tenere conto dell'esperienza realizzata con successo dalle Regioni nel biennio 2007-2008 per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, con criteri anche più rigorosi di quelli previsti dalle disposizioni in esame.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il ministro D'ALIA, replicando sulle questioni emerse nel dibattito, sottolinea l'interesse del Governo ad apportare modifiche migliorative al testo, in collaborazione con il Parlamento. Precisa che le disposizioni commentate dal senatore Campanella in materia di calcolo dei dirigenti sono dirette unicamente ad allineare la Presidenza del Consiglio dei ministri agli altri Ministeri e non comportano oneri né aumento del numero di dirigenti assegnati.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di automobili di servizio e di rappresentanza, precisa che non è stata introdotta una nuova di-

disciplina. Dà conto delle difficoltà nell'acquisire informazioni dalle Amministrazioni: emergono sperequazioni non giustificate, per cui nelle regioni del Mezzogiorno il rapporto tra auto di rappresentanza e auto di servizio è notevolmente maggiore rispetto alla media nazionale. Pertanto, è urgente assicurare completezza nelle informazioni, prevedendo sanzioni in caso di mancata comunicazione, che vanno dal blocco dell'acquisto e del noleggio fino a misure disciplinari. Analoghe considerazioni valgono per le consulenze: i dati, anche in questo caso, sono incompleti ed evidenziano che i costi sono contabilizzati in modo diverso; di qui l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati e di assicurare la trasparenza dei bilanci.

Per quanto riguarda la stabilizzazione dei contratti a termine, sottolinea che si tratta di un intervento limitato al personale dipendente dalle amministrazioni statali. In ogni caso, non si tratta di una stabilizzazione diretta, analoga a quella disposta con provvedimenti precedenti: coloro che hanno già superato una selezione per il contratto a termine saranno sottoposti a una procedura concorsuale di secondo livello, nei limiti delle possibilità di assunzione delle singole amministrazioni. Occorre considerare l'impossibilità di intervenire con ulteriori proroghe, visti i limiti imposti dalla normativa comunitaria, che comportano la conversione del contratto o, in mancanza, il risarcimento del danno al lavoratore. Inoltre, vi è il rischio di una procedura di infrazione.

Il decreto-legge non si occupa di situazioni di precariato di rilevanza sociale, come quelle che si verificano in Sicilia: a tale riguardo, ricorda che in passato per le Regioni a statuto speciale sono state stabilite particolari forme di flessibilità. Eventuali proposte in tal senso saranno considerate in sede di esame degli emendamenti.

Quanto alla circostanza che le misure per la stabilizzazione coinvolgono indistintamente vincitori di concorso, idonei e precari, sottolinea che si tratta di fenomeni accomunati dalle difficoltà organizzative delle pubbliche amministrazioni a causa dei blocchi del *turn over* disposti negli anni precedenti. Vi è dunque un impegno morale, prima che politico, in virtù del quale alle pubbliche amministrazioni è fatto obbligo di esaurire le graduatorie ancora valide, prima di procedere a nuove procedure di selezione del personale. Precisa che, in ogni caso, si tratta di misure eccezionali e limitate nel tempo.

Assicura la disponibilità del Governo a considerare la proposta di differire al 2016 il termine per completare le procedure di qualificazione e riorganizzazione, che appaiono particolarmente complesse.

Per quanto concerne le osservazioni in materia di esuberanti e pre pensionamenti, la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per la maturazione del diritto a pensione è diretta a evitare, in alternativa, il ricorso al licenziamento nel settore pubblico. Non si tratta di norme di favore per i dipendenti pubblici. Anzi, esse consentiranno di conseguire economie nella spesa pubblica e di tenere conto dei ritardi nell'attuazione delle norme sulla revisione della spesa che prevedevano l'individuazione degli esuberanti, disposte dal Governo Monti. Inoltre, gli enti locali in difficoltà economica, in situazione di «predissesto» o dissesto finanziario potranno così ridurre

gli oneri per le retribuzioni del personale. Per essi, tuttavia, le dichiarazioni di esubero, a seguito dell'applicazione di questa norma, comporteranno l'automatica cancellazione delle posizioni in pianta organica.

A proposito delle misure in materia di mobilità, la proroga del termine al 31 dicembre 2014 per le società partecipate è diretta ad agevolare la raccolta dei dati sulle spese per il personale e a predisporre per i lavoratori di quelle società garanzie assimilabili a quelle del settore pubblico, in considerazione della debolezza finanziaria di alcuni enti locali. Si tratta di definire se l'accompagnamento debba svolgersi secondo le regole privatistiche ovvero tenendo conto della natura sostanzialmente pubblica del rapporto di lavoro: a tal fine sarà particolarmente utile il confronto con le rappresentanze delle Regioni e delle autonomie locali.

Per quanto concerne la mancata inclusione dei lavoratori con contratti subordinati di collaborazione continuativa e dei lavoratori impiegati dalle società interinali, la differenza consiste nel non aver superato alcuna selezione concorsuale: l'intenzione del Governo è di ridurre le situazioni di precariato senza «sanatorie» e senza violare le regole di bilancio. Invece, è opportuno approfondire la condizione dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni provinciali, considerato che la prevista abolizione delle province potrebbe determinare difficoltà nell'applicazione delle misure in esame.

Quanto al personale della sanità, conviene sull'opportunità di tenere conto delle particolarità del settore e della difficoltà di trasferire automaticamente la disciplina relativa alle altre amministrazioni. Nella Conferenza Stato-Regioni, in collaborazione con le Regioni e con le rappresentanze sindacali del personale interessato, si valuteranno i criteri e le modalità di applicazione delle procedure di stabilizzazione, tenendo conto, fra l'altro, dei limiti imposti dai piani di rientro dai *deficit*.

A proposito della costituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, attraverso la riorganizzazione e la selezione di un certo numero di dipendenti pubblici, essa è diretta a superare i limiti che si riscontrano nella gestione parcellizzata da parte delle regioni e delle altre amministrazioni. L'accorpamento consentirà di snellire le procedure e di assicurare un impiego efficiente delle risorse disponibili.

Infine, per quanto riguarda la devoluzione di alcune funzioni della CIVIT all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica, occorre tenere conto della trasformazione della stessa CIVIT in Autorità nazionale per la lotta alla corruzione: la valutazione della *performance*, a cui l'ARAN provvederà con una sezione dedicata e autonoma, consentirà, fra l'altro, di orientare la contrattazione anche in considerazione dell'efficienza delle attività che si desumerà da quella valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 17 settembre 2013

### Sottocommissione per i pareri

12<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTINI

*Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,30*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1041) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri; Marazziti ed altri e da un disegno di legge d'iniziativa governativa;

**(898) AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty-ATT), adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013:** parere non ostativo.

## Plenaria

44<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Tamburino, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sul sistema carcerario: audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria**

Dopo un saluto del presidente PALMA, il dottor TAMBURINO, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fornisce in primo luogo un quadro generale delle dimensioni della popolazione carceraria, osservando come questa avesse raggiunto nell'estate del 2006 il numero di 61.264 detenuti; successivamente all'approvazione dell'indulto, si registrò un vistoso calo della popolazione carceraria, che al 31 dicembre di quell'anno ammontava a 39.005 unità.

Negli anni successivi il numero però ha ricominciato rapidamente a crescere, fino a raggiungere al 30 giugno 2010 il numero di 68.258, rilevazione più alta finora registrata anche se probabilmente nelle settimane successive il numero complessivo aveva superato le 69 mila unità.

Successivamente, la popolazione carceraria ha conosciuto una ridotta ma sensibile diminuzione, fino ad arrivare qualche settimana fa al di sotto della soglia di 65 mila detenuti.

Tale riduzione è essenzialmente l'effetto delle disposizioni per il contrasto alla tensione detentiva che si sono succedute dal 2009 fino al decreto-legge convertito poche settimane fa, e che hanno operato soprattutto nel senso di incrementare progressivamente il ricorso all'istituto della detenzione domiciliare, che ha interessato complessivamente 14 mila soggetti, 9 mila dei quali già detenuti in carcere, mentre i restanti non sono passati attraverso la reclusione.

L'istituto ha dato buona prova di sé; l'aumento dei condannati detenuti presso il proprio domicilio, infatti, non risulta aver provocato allarmi ambientali di alcun genere, né risulta che i beneficiari in questo periodo abbiano commesso reati. Vi è stato un 7 per cento di beneficiari che è ritornato in carcere, ma unicamente per aver violato i termini della detenzione domiciliare ovvero per aver chiesto volontariamente di tornare in carcere a fronte di situazioni di estremo disagio.

Per una valutazione della dimensione della popolazione carceraria in termini comparativi, l'audit fa riferimento allo studio statistico SPACE commissionato dal Consiglio d'Europa, dal quale risulta che il numero dei detenuti in Italia è inferiore alla media europea, con circa 110 detenuti

ogni 100 mila abitanti, contro un dato medio europeo di 135 detenuti ogni 100 mila abitanti, con punte particolarmente alte, ad esempio, nel Regno Unito. Dove invece la media italiana è molto più elevata di quella europea è nella densità carceraria, nel senso che attualmente in Italia vi sono circa 150 detenuti ogni 100 posti disponibili; è dunque evidente come uno dei principali problemi del sistema carcerario italiano sia legato allo stato dell'edilizia carceraria.

Va osservato peraltro che in alcuni casi la disponibilità di strutture carcerarie non è sufficiente a risolvere il problema.

È evidente infatti che una struttura carceraria per entrare in funzione ha bisogno di una serie di supporti, primo fra i quali la disponibilità di personale.

Mentre l'amministrazione carceraria sconta non diversamente da altre amministrazioni dello Stato gli effetti del blocco delle assunzioni e dunque della mancata copertura dei pensionamenti, problemi non secondari sono legati alle pur legittime esigenze degli agenti di custodia che ne rendono molto spesso difficile il trasferimento.

In proposito, egli fa presente che quando 18 mesi fa assunse il suo incarico gli fu segnalata la situazione del nuovo ed eccellente carcere di Rieti, nel quale risultavano aperte solo quattro sezioni su nove a causa della mancanza di personale. Apparendogli inaccettabile tale situazione a fronte della presenza nella capitale di un carcere come quello di Regina Coeli, dove l'affollamento e la vetustà delle strutture determinano situazioni al limite della disumanità, egli si era impegnato con il Ministro a completare in tempi brevissimi l'apertura del carcere reatino, impegno che è riuscito a mantenere, ma con grandi difficoltà e in tempi molto più lunghi di quelli preventivati.

Il presidente PALMA chiede all'audito se si è riuscito a trasferire personale di custodia da altre sedi, ovvero se sia dovuto ricorrere al meccanismo delle missioni.

Il dottor TAMBURINO fa presente che, accanto al trasferimento di alcune unità di personale e al coinvolgimento di gruppi locali di volontariato, ciò che ha reso possibile l'apertura dell'intera struttura di Rieti è stata la disponibilità del personale di altre carceri della regione a recarvisi in turni di missione.

Rimandando alla documentazione allegata per quanto riguarda i confronti internazionali anche in materia di rapporto fra il numero dei detenuti e quello degli agenti di custodia, osserva come in altre situazioni si sia potuto procedere senza difficoltà alla completa apertura di nuove strutture carcerarie, come i nuovi tre istituti sardi di Tempio Pausania, Oristano e Sassari.

L'audito si sofferma quindi sulle problematiche connesse alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, rilevando come questa sia in ritardo essenzialmente a causa della mancata realizzazione da parte delle regioni delle strutture ricettive previste dalla legge.



Va peraltro osservato come il completamento di queste implica la soluzione di talune problematiche che la legge non ha puntualmente definito; va infatti considerato che gli attuali dirigenti degli ospedali psichiatrici giudiziari sono medici, appartenenti però all'amministrazione penitenziaria e dunque con sufficiente esperienza per i problemi di sicurezza – sia in termini di aggressività verso terzi, sia in termini di autolesionismo – che presentano alcuni degli internati.

Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti della senatrice CIRINNÀ in ordine alla situazione delle madri detenute con figli, fa presente che è stata recentemente aperta a Venezia una struttura simile all'Icam di Milano; peraltro, è difficile pensare che questo problema possa essere risolto moltiplicando strutture simili a quella milanese, dal momento che lo scarso numero di madri detenute con figli – attualmente circa 40 unità – e la loro dispersione sul territorio rende tale soluzione scarsamente praticabile, come dimostra il fatto che la nuova struttura di Venezia, che ha una capienza sufficiente per dodici detenute con bambini di età inferiore ai 3 anni, ne ospita attualmente tre o quattro. Probabilmente, anche se la cosa è ancora in fase sperimentale, migliori risultati possono essere realizzati con un sistema di detenzione di tipo domiciliare diffusa sul territorio proposto dalla rete dei cappellani carcerari coordinata da Padre Balducci.

I componenti della Commissione formulano una serie di quesiti.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*), nel ringraziare il dottor Tamburino per la sua esaustiva relazione, chiede una serie di chiarimenti in particolare riguardo ai confronti internazionali in materia di rapporto tra numero dei detenuti e numero degli agenti di custodia.

Il senatore BARANI (*GAL*) manifesta in primo luogo una certa meraviglia per il fatto che il dottor Tamburino si sia sostanzialmente auto accusato, dal momento che ha ammesso che il sistema carcerario italiano è disumano e non in grado di attuare le finalità rieducative della pena previste dalla Costituzione, una situazione della quale vanno sicuramente individuati i responsabili tra i quali ovviamente non può mancare il Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Egli si sofferma poi sulle numerose storture del sistema carcerario italiano, tra le quali spicca in particolare l'elevatissima percentuale di detenuti in attesa di giudizio, delle quali è certamente in gran parte responsabile la casta dei magistrati; non a caso del resto l'Italia si distingue certamente per essere il Paese dove è più basso il numero dei magistrati che scontano pene per reati cui sono stati condannati, mentre di converso estremamente elevato il numero degli esponenti politici.

Nel chiedere poi quali siano i rapporti tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Comitato per la prevenzione della tortura presieduto da Mauro Palma, osserva poi come in un sistema ampiamente regionalizzato l'apertura di nuove carceri debba tener conto delle strutture

presenti sul territorio di ciascuna regione e del relativo indice di criminalità. In questo senso suscita stupore la recente apertura del carcere di San Vito al Tagliamento, quando altre regioni avrebbero indubbiamente maggior necessità di strutture di reclusione, e chiede al dottor Tamburino se tale scelta non sia stata il frutto di pressione politica.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), nel ringraziare il dottor Tamburino per la sua relazione, osserva come questa abbia confermato la gravità che, non certo da oggi, caratterizza lo stato del sistema carcerario nel suo complesso, anche se ha messo in luce alcuni miglioramenti verificatisi negli ultimi anni, in particolare grazie al maggior ricorso alla detenzione domiciliare.

Nell'osservare come quanto illustrato dall'auditò circa i problemi di mobilità del personale dell'amministrazione penitenziaria confermi l'esperienza che lui ha avuto nel corso della visita al carcere di Padova, chiede al dottor Tamburino di fornire chiarimenti in ordine alle notizie di stampa circa le responsabilità del suo predecessore, dottor Ionta, sulla mancata utilizzazione di 248 milioni di fondi europei, nonché di fornire chiarimenti in ordine ai rapporti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il Commissario straordinario per l'edilizia carceraria.

Dopo un breve intervento del senatore AIROLA (*M5S*), che esprime apprezzamento per l'intervento del dottor Tamburino, il senatore LUMIA (*PD*) si associa ai ringraziamenti formulati dai colleghi, osservando che alla relazione generale dell'auditò è associata una documentazione nella quale egli ritiene di poter trovare risposta alle questioni afferenti i singoli specifici obiettivi dell'indagine conoscitiva.

In particolare però egli chiede all'auditò di chiarire due questioni: la prima è quella di come il Ministero intenda conciliare la riconosciuta opportunità di realizzare circuiti di detenzione differenziate a seconda della pericolosità dei soggetti con la chiusura delle strutture carcerarie minori a favore di un modello basato sulla centralizzazione.

Egli chiede poi di sapere quali siano le valutazioni dell'auditò sull'applicazione del regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* del testo unico sull'ordinamento penitenziario e in particolare perché esso non si sia potuto applicare nelle nuove carceri aperte in Sardegna; in proposito chiede anche di conoscere quali siano i reali progetti di Governo in ordine alla ventilata riapertura del carcere di Pianosa.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*), nell'associarsi alle richieste di informazione del senatore Lumia in ordine all'effettivo funzionamento del regime di detenzione cosiddetto 41-*bis*, chiede una valutazione sui tempi di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, e in particolare se sia vera la notizia che in diverse carceri della Campania siano in corso di allestimento sezioni psichiatriche destinate a sostituire l'ospedale psichiatrico di Aversa.

Ella, facendo riferimento ad una recente inchiesta della Corte dei conti, chiede anche di conoscere quale sia il regime dell'assegnazione e degli oneri degli alloggi appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede in primo luogo informazioni in ordine alla frequente rotazione dei dirigenti di numerose strutture detentive.

Chiede infine all'auditore una sua valutazione circa la possibilità per l'Italia di raggiungere entro l'estate 2014 gli obiettivi assegnati dall'Europa a seguito della sentenza Torregiani.

Chiede poi di conoscere notizie sugli esiti dell'istituzione sperimentale di sezioni destinate ai transessuali istituite a Belluno, San Vittore, Rebibbia e Poggioreale, in considerazione dell'impossibilità da un lato di alloggiare tali detenuti nei bracci femminili e delle difficoltà e dei rischi che comporta spesso per loro la reclusione nelle sezioni maschili.

Il presidente PALMA ringrazia il dottor Tamburino, osservando in primo luogo come dalla sua relazione si possa evincere che il sistema carcerario italiano, pur avendo beneficiato negli ultimi quattro anni di una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a contenere la tensione detentiva, si caratterizza però per una generale tendenza alla crescita della popolazione detenuta.

Rileva poi come l'episodio da lui descritto dell'attivazione del carcere di Rieti conferma la convinzione che egli stesso si era fatto nel breve periodo in cui era stato Ministro della giustizia che il principale ostacolo alla realizzazione di un programma di riduzione dell'affollamento dei carceri è da rinvenire nello scarso numero e nella scarsa mobilità del personale di custodia, un problema che non può essere certo risolto ricorrendo ad uno strumento oneroso ed estemporaneo come quello delle missioni.

Indubbiamente, a suo parere, quote almeno marginali di personale possono essere recuperate evitando di distogliere unità dalle funzioni di istituto; ad esempio, l'utilizzazione del personale di custodia in funzione di scorta deve essere limitata ai soli casi in cui essa venga fatta a favore di dirigenti in servizio, e non essere utilizzata per attività che sono di competenza di altre forze di polizia.

Concorda poi sulla necessità di chiarire i rapporti fra amministrazione penitenziaria e commissario straordinario anche ai fini di perseguire la realizzazione di un piano di edilizia carceraria che tenga conto dell'opportunità, anche dal punto di vista dell'uso ottimale delle risorse, di istituire circuiti di detenzione di sicurezza attenuata a favore di quel 40 per cento della popolazione carceraria, che secondo le stime dell'amministrazione penitenziaria, non presenta pericolosità sociale.

Nel chiedere una valutazione dell'auditore sui risultati, a suo parere piuttosto negativi, della riforma della sanità carceraria, chiede altresì una sua valutazione sull'attuale funzionamento del sistema della detenzione ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Infine, egli chiede all'audito una sua valutazione sull'ipotesi di cedere ai privati, con vincoli di destinazione d'uso, i complessi carcerari più antichi, come Regina Coeli o San Vittore – che rappresentano per la loro collocazione e le loro caratteristiche architettoniche cespiti di notevole valore, ma che non sono più in grado di svolgere la funzione detentiva secondo caratteristiche moderne – in cambio della realizzazione di nuove strutture carcerarie.

Il dottor TAMBURINO, nel riservarsi di rispondere per iscritto o in una nuova audizione alle domande postegli, molte delle quali peraltro trovano già risposta nella documentazione allegata al suo intervento, fa presente però, con riferimento a quanto affermato dal senatore Barani, di non aver affatto sostenuto che il sistema carcerario italiano sia nel suo complesso disumano, ma che vi siano situazioni – che la mancanza di elasticità nel sistema, come nel caso sopra descritto della difficoltà di sgravare Rebibbia a favore di Rieti, rende di difficile soluzione – di estrema criticità, che determinano le condanne ricevute dall'Italia in sede europea.

Il presidente PALMA ringrazia il dottor Tamburino e dichiara conclusa l'audizione.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 14 di oggi è integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 54, in materia di istituzione del reato di negazionismo, e n. 730, in materia di esercizio abusivo delle professioni.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**Plenaria****45<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.**La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE*

**(54) AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CAPACCHIONE (PD).

Il disegno di legge in titolo si propone, al fine di contrastare la recente e preoccupante diffusione del razzismo e dell'antisemitismo in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze.

A questo scopo, similmente a quanto hanno fatto altri diciotto Stati, si propone l'introduzione – attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale si ratificava e si dava esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 – del reato di negazionismo, cioè del divieto, la cui violazione è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10 mila euro, di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999, ovvero fa propaganda di superiorità o odio razziale o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si tratta di una questione estremamente controversa, sulla quale si registrano diversità di opinione che non sono riconducibili all'endiadi destra – sinistra.

Si pensi ad esempio al fatto che nell'ambito di una stessa area culturale di sinistra radicale e libertaria si ritrovano posizioni come quella di

Sartre, il quale sostenne che la libertà di espressione non poteva essere utilizzata come strumento per argomentare l'odio contro le minoranze e la negazione della Shoah, ovvero come Wu Ming il quale di recente ha criticato la legge Mancino in quanto ha conferito un'aura di martirio ai gruppi neonazisti.

Si tratta in sostanza del problema dei limiti della libertà di espressione e dei rischi di costruzione di fattispecie di reati di opinione.

Del resto il disegno di legge riprende un analogo provvedimento che fu assegnato in sede deliberante a questa Commissione nella scorsa legislatura, e in ordine al quale si realizzò una sorta di stallo che divise sia la sinistra che la destra tanto da determinare la richiesta di rimessione all'Assemblea, anche se l'interruzione della legislatura ne impedì l'esame in sede referente.

In particolare, mentre la prima firmataria del disegno di legge era anche allora la senatrice Amati del Partito Democratico, le contrarietà più forti furono espresse dal senatore Della Seta dello stesso Gruppo politico, che ritenne di dover contestare l'opportunità dell'inserimento di questo reato nell'ordinamento, in quanto storico di professione e in quanto ebreo.

Fra gli aspetti che hanno determinato maggior discussione si sottolinea quello relativo al fatto che una delle fattispecie che integrano il reato è la minimizzazione della Shoah: in quella occasione si disse che ci poteva essere il rischio di introdurre una sorta di quantificazione per legge delle vittime della persecuzione antiebraica, che è invece oggetto di discussione storica a seconda dei criteri adottati per il calcolo.

Altra questione è quella che riguarda l'oggetto del reato di negazionismo, laddove si consideri che mentre nella maggior parte dei paesi che lo hanno introdotto esso si riferisce unicamente alla Shoah, in tre di questi esso si riferisce alla negazione di qualsiasi fenomeno analogo, con evidenti problemi anche di definizione storica.

Sotto questo profilo, va rilevato come in Francia un'analogo fattispecie di reato riferita alla negazione dello sterminio degli Armeni da parte dei Turchi nel corso della prima guerra mondiale, sia stata bocciata dalla Corte costituzionale con riferimento alle diverse caratteristiche che connotano i due diversi eventi storici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(730) BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI (SCpI).

Il disegno di legge in titolo si propone di modificare l'attuale disciplina dell'esercizio abusivo delle professioni, da un lato aggravando sensibilmente le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per la fatti-

specie generale, e dall'altro attribuendo carattere di specialità attraverso l'introduzione dell'articolo 348-*bis*, al reato di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra.

In particolare, la novella proposta per l'articolo 348 eleva il limite massimo della reclusione da sei a diciotto mesi, e porta la multa, attualmente prevista da un minimo di 103 a un massimo di 516 euro, a una somma da 2 mila a 20 mila euro.

Quanto alla nuova fattispecie di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra, ritenuta ontologicamente più grave delle altre ipotesi di esercizio abusivo delle professioni, in quanto l'attività sanitaria è di per sé foriera di mettere immediatamente in pericolo la salute o la vita delle persone, le sanzioni previste sono la reclusione da 12 a 24 mesi e la multa da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila euro.

La novella proposta dispone anche che il condannato sia soggetto al sequestro dei locali e alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che i beni mobili ed immobili sequestrati o confiscati vengano destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economica e sociale.

Il disegno di legge muove da preoccupazioni sicuramente fondate: in particolare non vi è dubbio che lo sviluppo scientifico e tecnico avvenuto in campo sanitario abbia reso l'atto medico profondamente diverso da quello di 80 anni fa e, almeno in certi casi, potenzialmente più pericoloso per il paziente.

Peraltro va considerato che il Senato ha esaminato nella scorsa legislatura un'iniziativa legislativa, l'atto Senato 2420, diretta all'aggravamento delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni, e che nel corso del dibattito sono emersi alcuni elementi che dovrebbero costituire importanti spunti di riflessione per quanto riguarda l'esame del disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda in particolare la novella dell'articolo 348, il disegno di legge n. 2420 – che peraltro non prevedeva una disciplina speciale per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, mantenendo dunque la fattispecie indubbiamente più grave di esercizio abusivo all'interno della disciplina generale – prevedeva un aumento della pena detentiva da due a cinque anni, e di quella pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro.

In quella occasione da un lato si confrontarono due opposte impostazioni, vale a dire quella di chi riteneva che andasse mantenuta e magari aggravata la sanzione penale – in funzione del notevole allarme sociale destato dalla fattispecie – e quella di chi invece, in coerenza con un obiettivo di ampia depenalizzazione dei reati minori da tutti condivisa ma non sempre coerentemente perseguita, ne proponeva la trasformazione in violazione amministrativa; dall'altro lato, anche tra coloro che si professavano favorevoli al mantenimento dell'esercizio abusivo fra i delitti di cui al libro II del codice penale, si manifestavano talune perplessità circa l'opportunità di un aggravamento di pena che non tenesse conto della sistemica complessiva del codice, e in particolare del rapporto di questa fattispecie di reato con quella di cui all'articolo 347, «usurpazione di fun-

zioni pubbliche», che, immaginata come più grave dal legislatore del 1930, sarebbe stata, nell'ipotesi di approvazione del disegno di legge n. 2420, sanzionata come una pena sensibilmente inferiore.

Il disegno di legge in esame indubbiamente propone una pena detentiva molto più bassa rispetto a quella proposta dal disegno di legge n. 2420 della scorsa legislatura, e che resta inferiore a quella comminata dall'articolo 347 del codice penale.

Tuttavia è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e un confronto in Commissione per valutare – anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di uno «sconfinamento» tra attività professionali in qualche modo contigue – se il mantenimento della sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica criminale.

Per quanto riguarda poi la fattispecie introdotta con l'articolo 348-bis, si segnala la necessità di un'accurata valutazione delle disposizioni di cui agli ultimi due periodi.

A parte la necessità di chiarire meglio l'uso delle espressioni «sequestro» e «confisca», devono essere accuratamente valutati i problemi relativi ai diritti dei terzi, in considerazione del fatto che immobili e attrezzature non sono necessariamente di proprietà del reo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(10) MANCONI ed altri.** – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

**(362) CASSON ed altri.** – *Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

**(388) BARANI.** – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

**(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO.** – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

**(849) BUCCARELLA ed altri.** – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

**(874) TORRISI.** – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre scorso.

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) illustra la proposta di un nuovo testo da lui presentata.

Dopo aver rilevato come anche nella sua proposta, così come in quella precedentemente presentata dal senatore Buemi, si sia scelta la strada di configurare il reato di tortura come un reato comune, rispetto al quale la sua commissione da parte di un pubblico ufficiale si qualifica



come un aggravante con effetto speciale, si sofferma sulla decisione di non prevedere un dolo specifico.

Pur consapevole del fatto che i colleghi che hanno scelto una soluzione diversa lo hanno fatto nell'ottica di una maggiore aderenza alla descrizione della tortura nelle Convenzioni internazionali, egli osserva che la scelta, peraltro a suo parere opportuna, di configurare la fattispecie come reato comune implica la necessità di escludere elementi finalistici che ben difficilmente porterebbero alla punizione del reo; peraltro appare poco convincente anche la scelta di introdurli con specifico riferimento al reato del pubblico ufficiale, dal momento che appare contraddittorio e paradossale prevedere una fattispecie nella quale, in ragione della qualifica di pubblico ufficiale, la condotta venga sanzionata in maniera più pesante ma se ne circoscriva la punibilità rispetto alla fattispecie generale.

Dopo aver rilevato che il testo da lui proposto chiede per l'integrazione del reato di tortura la commissione di più atti di violenza o minaccia, dal momento che in presenza di un atto singolo apparirebbe difficile contraddistinguere la tortura da altre fattispecie già punite, il relatore si sofferma sulla questione dell'istigazione.

In proposito egli ricorda come nel nostro ordinamento l'istigazione non pubblica a commettere un reato che poi non viene commesso non è punibile, se non in limitati casi specifici previsti dalla legge.

L'estensione di queste ipotesi alla tortura presentava dunque degli evidenti problemi di sistematicità; a tale obiezione si è controbattuto che, se questo è vero quando l'istigatore si un qualunque soggetto, diverso è il caso in cui sia un pubblico ufficiale, dal momento che in tale contesto l'istigazione può essere qualificata come una sorta di ordine illegittimo.

A suo parere tale riflessione può essere accolta ma limitando la punibilità dell'istigazione all'ipotesi in cui tanto l'istigatore quanto l'istigato siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva però che il testo da lui presentato suscita problematiche che richiedono un approfondimento.

Concorda il senatore CASSON (*PD*) il quale ritiene che il Gruppo del Partito Democratico non potrà presentare emendamenti di mero dettaglio.

Sulla base di tali considerazioni il presidente PALMA propone di adottare il nuovo testo proposto dal relatore come testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 24 settembre.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(925) *Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) *PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio*

(111) *PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena*

(113) *PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili*

(666) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 settembre scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, a seguito della congiunzione del disegno di legge n. 110 con gli altri disegni di legge in titolo, il senatore Caliendo aveva presentato un emendamento che ne recepiva il contenuto ed era stato un termine per i relativi subemendamenti.

Chiede perciò se i presentatori intendono illustrare gli emendamenti e i subemendamenti al disegno di legge n. 925, assunto come testo base.

Il senatore LUMIA (*PD*) nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti presentati, ritiene che l'emendamento 1.0.1 del senatore Caliendo e i relativi subemendamenti debbano essere oggetto di un'attenta riflessione; bisogna infatti evitare da un lato che un numero eccessivo di esclusioni di disposizioni penali dalla delega sulle depenalizzazioni finisca per renderla sostanzialmente inutile, e dall'altro che talune depenalizzazioni determinino soprattutto per l'inapplicabilità di sanzioni accessorie, una diminuita efficacia del contrasto a fenomeni di particolare gravità.

Il presidente PALMA, pur condividendo le preoccupazioni del senatore Lumia, invita ad un atto di coraggio senza il quale non è possibile realizzare quel processo di depenalizzazione che pure è auspicato da tutti, e che peraltro può essere generale e completo solo se realizzato attraverso lo strumento della delega al Governo.

Concorda il senatore CALIENDO (*PdL*), il quale peraltro ritiene che nella valutazione degli emendamenti la Commissione possa essere ampiamente illuminata dal parere del Governo che può avvalersi degli studi compiuti negli scorsi anni nei suoi uffici legislativi.

Il presidente PALMA, preso atto che i presentatori non intendono illustrare gli emendamenti, propone quindi di proseguire nelle giornate di domani e dopodomani con l'espressione dei pareri e le votazioni, accantonando però l'emendamento 1.0.1 e i relativi subemendamenti e rinviandone l'esame a martedì prossimo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.20.*

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 10, 362, 388, 395, 849, 874**

**NT2**

LA COMMISSIONE

**(Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano)**

Art. 1.

*(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'art. 613 sono aggiunti i seguenti:

Art. 613-*bis* – (*Tortura*). Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da due ad otto anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*ter* – (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura,

se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 191 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, infine, il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

*(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)*

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 925**

### **G/925/1/2**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, ROMANO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di esecuzione della pena, anche in considerazione della inadeguatezza delle strutture penitenziarie dislocate sul territorio nazionale;

i profili di criticità che interessano la situazione di grave sovraffollamento delle carceri italiane, l'inadeguatezza delle strutture e delle dinamiche di organizzazione della detenzione, acquisiscono rilievo ancor più grave e complesso se si consideri la drammatica cifra concernente i figli dei detenuti che ogni anno accedono alle strutture penitenziarie per incontrare il proprio genitore: circa 100 mila bambini ogni anno;

la situazione di tutela dei minori in queste difficili circostanze registra gravi carenze, segnalate dalle associazioni che effettuano monitoraggio e assistenza sul tema dei minori figli di detenuti; sia per quanto riguarda gli spazi dedicati all'incontro e al colloquio con i genitori, sia per quanto riguarda gli spazi di accoglienza, e talvolta purtroppo di vita, dei minori che, di fatto, vivono in carcere con le proprie madri;

in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongono a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i principi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'articolo 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'articolo 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori; all'articolo 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli;

rispetto a tali situazioni, la normativa nazionale ha compiuto notevoli passi in avanti con l'approvazione della legge n. 62 del 2011 – recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» – che ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere di-

sposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia « presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»;

in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

il Ministero della Giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, recante «Requisiti delle case famiglia protette», che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pur nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;

a completamento di tale quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende necessaria una chiara definizione delle tipologie di «eccezionale rilevanza» che costituiscono il discrimine al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, motivando invece la detenzione;

impegna il Governo:

a valutare la predisposizione di adeguati interventi di natura normativa al fine di adeguare le strutture detentive secondo quanto previsto dalla legge n. 230 del 2000 – Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario – con particolare riferimento ai colloqui (articolo 39) e alla corrispondenza telefonica (articolo 39), attivando le migliori pratiche di tutela dei minori, e a predisporre adeguate misure normative al fine di definire le specifiche tipologie di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», di cui all'articolo 1 commi 1 e 2, della legge n. 62 del 2011 citata in premessa, che motivano la custodia cautelare in carcere per le madri di bambini di età inferiore ai 6 anni, prevedendo altresì, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore tutela degli interessi e dei diritti dei minori, che la pena detentiva vada espletata presso le strutture di detenzione attenuata.

---

## Art. 1.

### 1.0.1/1

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 1.*

---



**1.0.1/2**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 2.*

---

**1.0.1/3**

BUCCARELLA, CIOFFI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) abrogare i reati previsti dall'articolo 10-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**1.0.1/4**

DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*«f-bis) prevedere l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

**1.0.1/5**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**1.0.1/6**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

*«6-bis le contravvenzioni di cui al libro terzo del codice penale».*

*Conseguentemente alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**1.0.1/7**

FEDELI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis proprietà intellettuale e industriale».

*Conseguentemente al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**1.0.1/8**

MUSSINI, BUCCARELLA

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) pari opportunità».

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere il numero 10).*

---

**1.0.1/9**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) pari opportunità»;

---

**1.0.1/10**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) elezioni e finanziamento ai partiti politici;».

---

**1.0.1/11**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) elezioni e finanziamento ai partiti».

---

**1.0.1/12**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) pubblica amministrazione ed amministrazione della giustizia».

---

**1.0.1/13**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) giochi d'azzardo».

---

**1.0.1/14**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) giochi e scommesse;».

---

**1.0.1/15**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) armi e esplosivi.

---

**1.0.1/16**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis) tributaria».

---

**1.0.1/17**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) articolo 612 del codice penale».

---

**1.0.1/18**

DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 1).*

---

**1.0.1/19**

MUSSINI, BUCCARELLA

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 10).*

---

**1.0.1/20**

CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse

siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».

---

**1.0.1/21**

AIROLA, CIOFFI, BUCCARELLA

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l'uso personale delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico».

---

**1.0.1/22**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 4, 7, 8, 9, e 10*

---

**1.0.1/23**

DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 4), 8) e 10)*

---

**1.0.1/24**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).*

---

**1.0.1/54**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 5).*

---

**1.0.1/25**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).*

---

**1.0.1/26**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) inserire il seguente:*

«6-bis) articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;».

---

**1.0.1/27**

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 7).*

---

**1.0.1/28**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 8).*

---

**1.0.1/29**

CARDIELLO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 9).*

---

**1.0.1/30**

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 9).*

---

**1.0.1/31**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «un massimo di euro 15.000» con le seguenti: «un massimo di euro 50.000».*

---

**1.0.1/32**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «euro 15.000», con le seguenti: «euro 50.000».*

---

**1.0.1/33**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «euro 15.000», con le seguenti: «euro 30.000».*

---

**1.0.1/34**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di un importo pari alla metà della stessa» con le seguenti: «per coloro che hanno un reddito complessivo lordo annuo inferiore ad euro 20.000».*

---

**1.0.1/35**

DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) prevedere l'esclusione della punibilità per la coltivazione per uso personale della *cannabis indica* e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore».*

---

**1.0.1/36**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 3.*

---

**1.0.1/37**

DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

**1.0.1/38**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---



**1.0.1/39**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), al numero 1 sostituire le parole: «491» con le seguenti: «476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 493».*

---

**1.0.1/40**

DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**1.0.1/41**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**1.0.1/42**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**1.0.1/43**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4).*

---

**1.0.1/44**

DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), al numero 4) sopprimere le parole: «, 632».*

---

**1.0.1/45**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 5).*

---

**1.0.1/46**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 6).*

---

**1.0.1/47**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, ne indichi tassativamente:

- 1) le condotte alle quali si applica;
- 2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
- 3) l'autorità competente ad irrogarle;

*b-ter*) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera *a*) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;».

---

**1.0.1/48**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 4.*

---

**1.0.1/49**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.0.1/50**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora il Governo intenda discostarsi dal parere reso alle Commissioni deve darne motivazione».*

---

**1.0.1/51**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il quarto periodo.*

---

**1.0.1/52**

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*All'emendamento 1.0.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge».*

---

**1.0.1/53**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*All'emendamento 1.0.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:**«4-bis. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo è altresì delegato ad emanare nei medesimi decreti le norme*

di carattere transitorio volte ad assicurare l'effettivo assoggettamento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».

### 1.0.1

CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui ai commi 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

- 1) edilizia e urbanistica;
- 2) ambiente, territorio e paesaggio;
- 3) immigrazione;
- 4) alimenti e bevande;
- 5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

- 1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
- 2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

- 1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
- 2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- 3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
- 4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

- 5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- 6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
- 7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- 8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- 9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;
- 10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

*d)* prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

*e)* indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera *d)*, nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*f)* prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

- 1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
- 2) articolo 594;
- 3) articolo 627;
- 4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*;
- 5) articolo 635, primo comma;
- 6) articolo 647;

*b)* fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)*;

4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

**Plenaria****16<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CASINI*Interviene il vice ministro degli affari esteri Archi.**La seduta inizia alle ore 18,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(1041) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Federica Magherini ed altri, Moroniti ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(898) *Silvana AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty-ATT), adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) ricorda come i disegni di legge in esame riguardino entrambi l'autorizzazione alla ratifica del Trattato internazionale sul commercio delle armi. Espone poi il contenuto del Trattato, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con il voto favorevole della grande maggioranza dei Paesi componenti. Il Trattato, pur essendo in alcuni punti frutto di un difficile compromesso, rappresenta un importante strumento per superare le incertezze e i vuoti normativi nella materia. Il Trattato si applica a otto categorie di armamenti, per i quali gli Stati devono stabilire un sistema nazionale di controllo per l'esportazione e il trasferimento. Ricorda come nel Trattato sia contenuto il divieto di trasferimenti di armi in caso di contrarietà ad obblighi imposti dalle Nazioni Unite, così come nei casi in cui tali armamenti possano essere uti-

lizzati per compiere crimini di guerra o per commettere atti di violenza di genere. Gli Stati contraenti si impegnano anche ad evitare che le armi giungano con operazioni di triangolazione a soggetti diversi da quelli che risultano i formali acquirenti. Sottolinea come lo spirito del Trattato sia pienamente coerente con gli indirizzi di azione internazionale che l'Italia persegue nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e del contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. Evidenzia come la normativa italiana sul controllo dei materiali di armamento rappresenta una disciplina molto avanzata e che dunque il nostro Paese è già in condizioni di dare piena attuazione alle previsioni del Trattato, senza bisogno di ulteriori interventi sul piano interno. Auspica pertanto una rapida conclusione dell'*iter* di ratifica, che permetterebbe all'Italia di essere fra i Paesi che contribuiscono all'entrata in vigore del Trattato. Propone di adottare come testo base l'Atto Senato n. 1041, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) condivide la necessità di una rapida conclusione del processo di ratifica, riaffermando al contempo l'opportunità di mantenere la normativa interna in materia di controllo degli armamenti.

La senatrice AMATI (*PD*) sottolinea l'importanza di una rapida ratifica del Trattato, che consentirebbe al nostro Paese di essere all'avanguardia nell'affermazione della cultura della pace e del dialogo. Esprime soddisfazione per la condivisione da parte di colleghi di tutti i Gruppi politici dell'atto Senato n. 898, di cui è prima firmataria.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) si dichiara d'accordo con una rapida conclusione del processo di ratifica. Ricorda di aver presentato un'interrogazione, di cui ancora attende risposta, sull'applicazione della legge n. 185 del 1990.

Il vice ministro ARCHI sottolinea come il Trattato rappresenti un passo avanti nella disciplina internazionale dei trasferimenti di armi, materia che peraltro a livello interno è già disciplinata in maniera efficace. Evidenzia che il Trattato introduce per la prima volta in questo ambito il concetto di violenza di genere. Ricorda che per il deposito della ratifica è necessaria l'approvazione di una Decisione di autorizzazione da parte del Parlamento europeo, trattandosi di una materia di competenza concorrente tra Unione e Stati membri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



## IN SEDE CONSULTIVA

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione.)

Il relatore TONINI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che reca una serie di interventi di risparmi e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune misure di interesse specifico per la Commissione esteri. Tra queste segnala in particolare l'articolo 9 del decreto-legge, che detta misure per istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. Il primo comma di tale articolo consente l'assegnazione agli istituti esteri di un numero predefinito di docenti e dirigenti scolastici, anche in deroga alle riduzioni previste dal decreto legge n. 95 del 2012, sulla cosiddetta «*spending review*». Considerato che la rigida applicazione dei criteri previsti da questa normativa comporterebbero una serie di criticità in numerosi istituti scolastici e di cultura, il provvedimento in esame consente una certa flessibilità, a patto che siano rispettati gli obiettivi di risparmio fissati dalle norme vigenti. Sottolinea che il secondo comma dello stesso articolo 9 amplia la platea dei soggetti che possono svolgere attività di docenza all'estero. La previsione consente di avvalersi, anche per le materie obbligatorie nelle scuole italiane, di personale a contratto di diritto locale, sia italiano che straniero, residente da almeno un anno. Sottolinea come la norma costituisca un primo passo per un maggiore utilizzo di personale locale, tendenza da estendere, per determinate qualifiche, a tutto il settore diplomatico-consolare. Segnala criticamente come, per la copertura del provvedimento, si ricorra in maniera consistente al bilancio del Ministero degli affari esteri. Esprime l'auspicio che nel provvedimento possano essere inserite altre previsioni utili a ridurre i costi e ad aumentare la flessibilità organizzativa delle nostre strutture di rappresentanza all'estero, come la semplificazione dei procedimenti di rimborso per le spese di trasferimento del personale o la possibilità di destinare il personale addetto alla promozione culturale anche presso sedi diplomatiche.

La senatrice MUSSINI (*M5S*), pur condividendo l'esigenza di riduzione dei costi, critica fortemente i tagli previsti nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane. Evidenzia come le indennità riconosciute al personale docente siano di molto inferiori rispetto alle indennità diplomatiche. Critica il requisito della residenza di almeno un anno per poter stipulare un contratto di insegnamento all'estero, nonché la genericità delle norme sull'accertamento delle conoscenze necessarie all'attività di docenza. Sottolinea come le misure introdotte dal decreto non forniscano alcuna garanzia per la qualità dell'insegnamento.

Il senatore MICHELONI (*PD*) valuta positivamente l'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, perché, permettendo risparmi sostanziali, forni-

sce l'opportunità di salvare istituti scolastici e anche istituzioni culturali italiane all'estero. Condivide la critica espressa dalla senatrice Mussini sul criterio della residenza. Sottolinea la necessità di utilizzare, per la promozione della lingua e della cultura italiane, modelli organizzativi più efficienti adottati da altri Paesi europei, come ad esempio la Germania.

Il presidente CASINI si dichiara d'accordo con l'intervento del senatore Micheloni.

Il senatore ORELLANA (M5S) esprime l'opinione che il requisito della residenza di almeno un anno possa contrastare con le norme europee in materia di libera circolazione e vada quindi eliminato, per lo meno per i cittadini dell'Unione.

Il vice ministro ARCHI sottolinea come le norme in discussione, a fronte dei tagli operati dal decreto-legge n. 95 del 2012, siano l'unico strumento per consentire il funzionamento delle scuole italiane all'estero e degli istituti e centri di cultura italiana. Prende atto della richiesta di eliminare il requisito della residenza e annuncia che il Ministero degli affari esteri ha già attivato contatti con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per decidere criteri di reclutamento e materie di insegnamento dei docenti reclutati localmente.

Il presidente CASINI dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il relatore TONINI (PD) illustra un parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posto ai voti lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore sul disegno di legge n. 1015, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento contiene una serie misure di razionalizzazione della spesa applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni;

apprezzate le previsioni in tema di istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero che, pur mantenendo gli obiettivi di risparmio previsti dalle norme vigenti, hanno l'intento di assicurare un migliore funzionalità di tali strutture, strumento essenziale per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;

rilevato criticamente che per la copertura del provvedimento il Ministero degli Affari esteri subisce un ennesimo consistente taglio nelle sue dotazioni finanziarie, ormai attestate su un livello non più ulteriormente comprimibile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

considerare la possibilità di inserire nel provvedimento talune previsioni utili a ridurre i costi e aumentare la flessibilità organizzativa delle nostre strutture di rappresentanza all'estero, in particolare la possibilità di estendere la competenza territoriale degli Istituti di cultura; la possibilità di destinare il personale addetto alla promozione culturale anche presso sedi diplomatiche; la modifica delle indennità per assegnazioni all'estero particolarmente brevi; la possibilità di semplificare i procedimenti di rimborso delle spese di trasferimento del personale.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

**Plenaria****70<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15.05.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.9, 1.42, 1.51, 3.0.5, 5.4, 5.0.3, 5.0.5, 6.8 (limitatamente alla seconda parte), 6.12, 6.13, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.0.3, 8.1, 8.1 (testo 2), 8.1 (testo 3), 9.8, 9.9, 9.17, 9.18, 10.1, 10.2, 10.3 (testo 2), 10.3, 10.0.1, 11.35, 11.67, 11.97, 12.0.1, 12.0.3 e 13.0.2. Segnala, inoltre, che occorre acquisire una Relazione tecnica sulle proposte 2.5, 3.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 7.14, 11.101, 12.0.2, 14.0.1, 14.0.2 e X1.1. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.11, 3.1, 4.0.2, 6.5 (e l'analogo 6.6), 6.9 (e l'analogo 6.10), 6.14, 6.15, 6.16, 6.23, 6.0.1, 7.13, 8.0.1, 9.11, 11.10 (di portata ana-

loga agli emendamenti 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, e 11.17), 11.18, 11.19 (analogo agli emendamenti 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24 e 11.25), 11.41, 11.62, 11.69 (analogo alle proposte 11.73, 11.74, 11.75 e 11.76), 13.1, e 13.2. Occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 3.0.1, 4.26, 4.0.3, 5.0.4, 6.22, 6.24, 11.98 (identico alle proposte 11.99 e 11.100) e 11.0.1. Chiede, poi, chiarimenti volti ad appurare l'assenza di oneri connessi all'emendamento 7.0.1. Occorre valutare, infine, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 12.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI, oltre a condividere il giudizio di onerosità espresso dalla Relatrice, esprime la contrarietà del Governo sull'emendamento 3.3, in relazione al possibile contrasto con la normativa generale che regola il pubblico impiego.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) interviene per segnalare l'opportunità di una riflessione supplementare sulle coperture previste dal testo: rileva in particolare l'estrema criticità di un ulteriore aumento delle accise, che ha portato il Governo a dover registrare all'interno dell'articolo 15 perfino gli effetti indiretti negativi su altre entrate di tale incremento. In caso di scoperta, peraltro, ci sarebbe un ulteriore pericolo di gravare sulla massa del debito pubblico. Invita dunque il Ministero dell'economia ad un approfondimento sulla possibilità di apprestare coperture alternative, quali ad esempio la defiscalizzazione degli atti di liberalità a beneficio di beni culturali oppure il prelievo sui fondi destinati alle opere compensative relative alle infrastrutture. Parimenti ritiene non comprensibile una copertura in termini di riduzione del programma di pagamento dei debiti pregressi verso le imprese, contraddittorio rispetto agli intenti di recente espressi dal Parlamento.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) dichiara di condividere le notazioni critiche espresse dal senatore D'Alì, ed aggiunge la propria preoccupazione sul rischio che le coperture si rivelino insufficienti e dunque contabilmente non corrette. Ritiene opportuna la valorizzazione dell'intervento di capitale privato, mentre il testo rivela un atteggiamento eccessivamente restrittivo in tal senso, che si scontra con un dato di realtà, ossia l'insostenibilità di un finanziamento dei beni culturali esclusivamente ristretto alla spesa pubblica. Conclude con un auspicio che la Commissione bilancio mantenga un atteggiamento di rigore nel senso indicato all'interno dei propri pareri.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia l'utilità dell'emendamento 3.1 al fine di fornire fonti di finanziamento agli enti culturali più virtuosi dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE evidenzia come la proposta emendativa in questione comporti un eccessivo irrigidimento del bilancio, dal momento che non consente l'impiego di fondi nemmeno tra enti differenti del medesimo settore dei beni culturali.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.0.2 per questioni legate alla sua copertura.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritiene privo di conseguenze negative l'emendamento 6.6, dal momento che agisce su beni altrimenti sicuramente inutilizzati.

Il PRESIDENTE dichiara di convenire con gli intenti espressi dalla senatrice Lanzillotta, ma considera dal punto di vista tecnico la necessità di mantenere un orientamento negativo, salva la possibilità di considerare riformulazioni dell'emendamento che vi forniscano adeguata formulazione, atta ad escludere rischi di scoperture.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) interviene sulle proposte 6.22 e 6.23, riferendo che l'intento espresso dinanzi alla Commissione di merito era quello di realizzare un finanziamento a beneficio del Museo MAXXI di minore entità annuale, ma costante nel tempo.

Il PRESIDENTE nota che l'autorizzazione di spesa sulla quale l'emendamento incide appare ampia, ma occorre avere certezza dell'assenza di impegni di somme già intervenuti sulla stessa. In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone pertanto una sospensione della seduta, durante la quale tale approfondimento potrà essere svolto.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,45.*

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ricorda di aver in precedenza segnalato l'opportunità che il Governo fornisca una puntuale e sistematica informazione sullo stato dei pagamenti dei debiti pregressi alle imprese.

Il PRESIDENTE riferisce di aver acquisito notizie in proposito da parte del Dicastero dell'economia, in base alle quali vi sarà la disponibilità di un quadro aggiornato sullo stato dei pagamenti nel corso della settimana prossima. Sul punto il Governo riferirà dinanzi alla Commissione e in quell'occasione sarà possibile formalizzare una richiesta di prosieguo in forma regolare delle informative sull'andamento del programma di liquidazione dei debiti. Disponendo di un'informazione dettagliata, sarà altresì realizzabile un monitoraggio più puntuale sulle amministrazioni ancora inadempienti, così come espressamente richiesto da alcuni senatori.

Nel corso della sospensione si è provveduto ad una verifica sulle attuali disponibilità dei fondi utilizzati a copertura dagli emendamenti 6.22, 6.23 e 6.24; la perdurante capienza di tali destinazioni di bilancio consente l'espressione di un parere di nulla osta sulle proposte.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) riferisce che, in base ad informazioni che le sono pervenute, la Fondazione che finanzia il museo MAXXI non dispone di un finanziamento permanente, che si vuole invece conseguire con l'emendamento 6.23. Tuttavia, ritiene si debba acquisire con certezza l'ammontare complessivo dei finanziamenti spettanti all'istituzione, dal momento che la proposta emendativa si riferisce ad un «incremento».

I senatori SPOSETTI (*PD*) e LAI (*PD*) convengono sull'opportunità di disporre di un quadro finanziario completo relativamente all'istituzione museale in questione.

Il PRESIDENTE sottolinea che, tuttavia, la Commissione bilancio non può travalicare i limiti della propria competenza, dovendosi limitare a verificare la correttezza contabile delle proposte emendative.

La senatrice LEZZI (*M5S*) esprime, a nome del proprio Gruppo, un parere di contrarietà sull'emendamento 6.23 anche sui profili di copertura e preannuncia, pertanto, voto contrario rispetto al parere di nulla osta.

Il sottosegretario GIORGETTI sottolinea la complessità dell'emendamento 7.13 ed esprime, pertanto, parere contrario non potendo, allo stato, escludere l'insorgenza di maggiori oneri finanziari. Altrettanto ritiene di indicare, a proposito delle proposte 11.10 ed analoghe.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 8.0.1, mentre l'assenza di una relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria impone un avviso contrario sulla proposta 9.11.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) esprime una vibrata critica alla formulazione dell'articolo 11 del decreto nel suo complesso, che interviene in modo invasivo sui programmi di ristrutturazione delle fondazioni lirico-sinfoniche anziché limitarsi ai profili finanziari, lasciando le scelte organizzative ai soggetti competenti. Più in dettaglio illustra le ragioni in base alle quali ritiene meritevoli di considerazione, anche dal punto di vista finanziario, le proposte emendative che intendono salvaguardare i lavoratori degli enti in questione rispetto al rischio di licenziamento, peraltro conseguente alla malagestione del passato, e non certo a delle loro responsabilità.

Il senatore MILO (*PdL*) invita a considerare non onerosi gli emendamenti 11.74 e 11.69, i quali – come già illustrato dal senatore Uras – mirano ad evitare ingiustizie e sperequazioni a danno dei lavoratori e non recano nuovi costi per l'erario.

Il senatore SANTINI (*PD*) fornisce elementi interpretativi della norma che si intende sopprimere, ritenendo che tale soppressione potrebbe avere effetti di carattere oneroso.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dai senatori Uras e Milo, ritenendo però che esse muovano da considerazioni di merito. Dal punto di vista strettamente finanziario, invece, è necessario limitare il parere ai profili di costo per la pubblica amministrazione, e non può esservi dubbio che l'applicazione delle norme privatistiche sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro irregolari reca maggiori oneri, ancorché si possa ritenere giustificato ed opportuno l'intervento in tal senso.

Rispetto, invece, all'emendamento 13.1, propone che si formuli una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in base alla quale si inserisca la formula di prassi che esclude ogni tipo di compenso. Analogamente, a proposito della proposta 13.2, appare necessario condizionare un parere di nulla osta all'esclusione anche di rimborsi spese.

Da ultimo, ritiene necessaria l'espressione di un parere di contrarietà sulle proposte 7.0.1 e 12.5, le quali non consentono, allo stato, di escludere l'insorgenza di nuovi oneri in assenza di una idonea relazione tecnica.

Sulla base del dibattito intervenuto, la relatrice CHIAVAROLI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.9, 1.42, 1.51, 3.0.5, 5.4, 5.0.3, 5.0.5, 6.8 (limitatamente alla seconda parte, a partire dalla parole: "conseguentemente"), 6.12, 6.13, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.0.3, 8.1, 8.1 (testo 2), 8.1 (testo 3), 9.8, 9.9, 9.17, 9.18, 10.1, 10.2, 10.3 (testo 2), 10.3, 10.0.1, 11.35, 11.67, 11.97, 12.0.1, 12.0.3, 13.0.2, 2.5, 3.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 7.14, 11.101, 12.0.2, 14.0.1, 14.0.2, X1.1, 2.11, 3.1, 4.0.2, 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.14, 6.15, 6.16, 6.0.1, 7.13, 9.11, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.41, 11.62, 11.69, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 7.0.1 e 12.5.

Sull'emendamento 13.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il primo periodo, del seguente: «Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi».



Sull'emendamento 13.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, nell'ultimo periodo, della parola: «salvo» con la parola: «incluso».

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 8.0.1.

Il parere resta sospeso sulle proposte 3.0.1, 4.26, 4.0.3, 5.0.4, 11.98, 11.99, 11.100 e 11.0.1.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 17 settembre 2013

### Plenaria

#### 32<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre scorso.

Interviene in sede di discussione generale il senatore MOLINARI (M5S), il quale, in riferimento alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, secondo la quale l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti, esprime preoccupazione in ordine alle legittime aspirazioni dei cosiddetti tirocinanti in prova presso l'Agenzia delle entrate in seguito ad una prima fase di selezioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che i profili rilevati dal senatore Molinari sono tra l'altro stati oggetto di interrogazioni presentate nei due rami del Parlamento, una delle quali svolta in Commissione a luglio.

Il senatore OLIVERO (*SCpI*) domanda ragguagli circa l'autorizzazione alle società partecipate da pubbliche amministrazioni a farsi carico di una quota del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, con particolare riguardo agli oneri connessi.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) esprime perplessità sulla previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3, tesa a favorire il passaggio diretto dei dipendenti presso il ministero della giustizia, in una fase nella quale l'amministrazione giudiziaria può disporre delle risorse liberate dai recenti provvedimenti di soppressione delle sedi. Chiede inoltre delucidazioni relative all'effettiva entità dei risparmi consentiti dal limite alle spese per studi e consulenze recato dal comma 5 dell'articolo 1.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di compiere le necessarie verifiche circa il tema oggetto dell'intervento del senatore Molinari. In risposta al senatore Olivero rileva come le disposizioni di cui l'articolo 3 siano specificatamente finalizzate a consentire gli auspicati livelli di mobilità mentre, relativamente alle previsioni riguardanti le risorse umane degli uffici giudiziari, osserva come queste siano nel loro complesso volte a rimediare a una situazione caratterizzata da gravi carenze. Conclude mettendo in evidenza la sostanziale neutralità degli effetti del provvedimento in esame per i profili di competenza del ministro dell'economia e delle finanze.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 17 settembre 2013

### Plenaria

31<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 12 settembre scorso.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 13.*

Il senatore BOCCHINO (M5S) prende la parola sull'ordine dei lavori per lamentare le continue posticipazioni della seduta odierna, originariamente fissata alle ore 10,30 e poi rinviata ieri alle ore 11,30. Stigmatizza inoltre che si sia verificata una ulteriore sospensione fino alle ore 13, con conseguente pregiudizio per i senatori che avevano fatto affidamento sul calendario discusso la scorsa settimana. Chiede pertanto di convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, onde stabilire una nuova programmazione dei lavori e di conoscere le ragioni che hanno motivato i cambiamenti della seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE fa notare anzitutto che la posticipazione della seduta di oggi alle ore 11,30 è stata resa nota ieri, proprio nell'ottica di una informazione tempestiva. Data l'esigenza di un confronto all'interno della maggioranza, ha poi ritenuto di spostare ulteriormente l'orario dei lavori di questa mattina, dandone notizia quanto prima. Afferma pertanto che le ragioni di tali cambiamenti sono di ordine politico e attengono ad aspetti del provvedimento già emersi in maniera trasparente durante l'*iter*. Si rammarica comunque delle modifiche apportate al calendario e propone di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi alle ore 14, onde proseguire l'esame dell'emendamento 1.14 in precedenza accantonato, così da concludere le votazioni all'articolo 1. In tal senso illustra l'emendamento 1.59, pubblicato in allegato al presente resoconto, che, ove approvato, assorbirebbe l'1.14.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) giudica doverosa e necessaria la richiesta del senatore Bocchino, tanto più che la maggioranza non ha rispettato le decisioni concordate tra tutti i commissari.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) appoggia a sua volta il senatore Bocchino, reputando essenziale conoscere l'organizzazione anche pomeridiana e serale dei lavori. Sottolinea altresì l'opportunità di distinguere il livello istituzionale da quello politico.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato sempre comunicato il prosieguo dei lavori nella giornata di oggi, che prevede una seduta alle ore 14,30, con una breve sospensione alle ore 16, al fine di comunicare all'Assemblea la necessità di proseguire l'*iter* istruttorio in Commissione. Pertanto è presumibile che la seduta pomeridiana riprenda intorno alle 17 per proseguire fino a conclusione delle votazioni. Ribadisce quindi la sua proposta di concludere l'esame delle proposte emendative all'articolo 1 e di convocare a seguire l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), prendendo atto della presentazione dell'1.59, ritiene necessario un tempo maggiore per valutarlo rispetto ai contenuti dell'1.14. Chiede pertanto che esso sia esaminato a conclusione di tutti gli altri emendamenti.

Il PRESIDENTE conferma l'accantonamento dell'1.14 e dell'1.59 e convoca immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) tiene a precisare che la richiesta di poter disporre di un tempo maggiore per valutare l'emendamento 1.59 non comportava, nelle sue intenzioni, l'immediata sospensione della seduta e la contestuale convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato

dai rappresentanti dei Gruppi che, per il suo Gruppo, poteva essere svolto alle ore 14 come inizialmente suggerito dal Presidente.

Il PRESIDENTE dà atto alla senatrice Montevercchi della piena disponibilità del suo Gruppo a proseguire l'esame del provvedimento. Conferma comunque, sotto la sua responsabilità, l'immediata convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è sospeso.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi onde discutere l'andamento dei lavori sul disegno di legge n. 1014.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé riunitosi ha convenuto di confermare la seduta pomeridiana alle ore 14,30, con sospensione alle ore 16 in concomitanza con l'inizio dei lavori dell'Assemblea. L'esame proseguirà presumibilmente alle ore 17, fino alle ore 20,30 e, indi, dalle 21,30 fino alla sua conclusione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Cantini ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 3.0.1, 4.23, 6.20, 6.22, 7.2, 7.15 e 11.5 e che il senatore Mirabelli ha sottoscritto l'emendamento 9.19.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1.**

**1.59**

MARCUCCI, *relatore*

*Al comma 1, terzo periodo, lettera b), aggiungere infine la seguente lettera:*

«*f-bis*) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con l'Ufficio territoriale del Governo».

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**32<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*indi del Vice Presidente*  
**SIBILIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) ricorda che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta



antimeridiana dell'11 settembre scorso. Rammenta altresì di aver presentato questa mattina l'emendamento 1.59, pubblicato in allegato al resoconto della odierna seduta antimeridiana, che, laddove approvato, determinerebbe l'assorbimento dell'1.14. Invita perciò i firmatari di quest'ultimo a confluire sulla sua proposta.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ritiene che la riformulazione non sia del tutto appropriata ai contenuti dell'1.14, in quanto manca la consegna della funzione di stazione appaltante al provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise. Dichiaro pertanto di mantenere l'1.14 e di non confluire sull'1.59 del Presidente relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 viene respinto, mentre con successiva votazione è approvato l'1.59.

In sede articolo 2 il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) rammenta che erano già stati espressi i pareri sugli emendamenti presentati. Fa presente poi che è emersa un'esigenza di chiarimento sulla qualifica come tirocini delle attività disciplinate dall'articolo. Si riserva pertanto di presentare una specifica proposta emendativa per l'esame in Assemblea.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) presenta una riformulazione formale del 2.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) e il sottosegretario BORLETTI DELL'ACQUA esprimono parere favorevole.

La senatrice PUGLISI (*PD*) trasforma l'emendamento 2.9 nel subemendamento 2.7/1, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MARIN (*PdL*) sottoscrive e ritira il 2.1 e il 2.3.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira il 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 (testo 2) è approvato.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ritira il 2.5.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) fa proprio l'emendamento 2.6 che è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

La Commissione approva altresì il 2.7/1 (già 2.9).

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 2.7 e 2.8, come subemendati, mentre è respinto il 2.10.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira il 2.11.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) chiede le ragioni del parere contrario espresso sul 2.12.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), dopo aver sottolineato la presumibile incostituzionalità della proposta emendativa, fa presente che essa avrebbe indubbe difficoltà in sede attuativa.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA ritiene che l'emendamento leda il principio di non discriminazione.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) nega tale ricostruzione, affermando che l'applicazione dell'articolo 2 solo alle Regioni dell'Obiettivo convergenza discrimina invece i residenti delle altre Regioni.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), nel confermare il suo parere contrario, fa presente che è stato presentato l'ordine del giorno n. 1 a prima firma del senatore Marin vertente sui temi in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.12 viene respinto.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA accoglie invece l'ordine del giorno n. 1 che, su richiesta del senatore MARIN (*PdL*), è indi posto ai voti e accolto dalla Commissione ai fini della trasmissione all'Assemblea.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.13 e 2.14.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*) ritira il 2.15 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 6, pubblicato in allegato al presente resoconto, che – previo parere favorevole del RELATORE – è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6 che è quindi posto ai voti ed approvato dalla Commissione ai fini della trasmissione all'Assemblea.

La Commissione approva altresì il 2.0.1 (testo 2).

In sede di articolo 3, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) presenta una riformulazione del 3.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui si conferma a regime la durata dell'autorizzazione paesaggistica per l'anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia, ma si proroga di altri tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche attualmente in corso.

Esprime indi parere contrario sul 3.1, mentre invita a ritirare il 3.2 per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno, tenuto conto

che da una verifica del testo risulta che la fattispecie ivi contemplata è già compresa nella normativa vigente. Dopo aver raccomandato l'approvazione del 3.3, manifesta un orientamento favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4 che fornisce una interpretazione in materia di accesso alla qualifica di restauratori. Quanto al 3.0.5 invita i firmatari a ritirarlo onde valutare un eventuale ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime un parere contrario sul 3.1 e sul 3.2, mentre manifesta un orientamento favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4. Il parere è invece contrario sul 3.0.5.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 3.1.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiarisce che l'emendamento 3.2 era volto ad evitare dubbi interpretativi sul testo. Ritira comunque l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 7, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA accoglie l'ordine del giorno n. 7 che, su richiesta della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), è posto ai voti ed accolto ai fini della trasmissione in Assemblea.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) ritira il 3.0.5.

In sede di articolo 4, la senatrice PUGLISI (*PD*) presenta l'emendamento 4.12 (testo 2) e il 4.15 (testo 2), pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore RANUCCI (*PD*) riformula il 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) dà conto dell'emendamento 4.27, pubblicato in allegato al presente resoconto, che affronta il tema dei termini per le pubblicazioni, già oggetto di altre proposte emendative.

Il senatore RANUCCI (*PD*), anche alla luce dell'emendamento 4.27 del Presidente relatore, dichiara di ritirare il 4.9 e il 4.16, mentre sottoscrive il 4.10.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) sottoscrive il 4.7, il 4.8 e il 4.10, mentre il senatore LIUZZI (*PdL*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 e 4.0.4.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 4.1 che amplia i luoghi previsti dal testo per l'esenzione dalla SIAE e assorbirebbe, ove approvato, il 4.2 e il 4.3 (identico al 4.4, al 4.5 e al 4.6). Sul 4.7 manifesta invece parere contrario in quanto si tratta di fattispecie cui già si applica un'aliquota ridotta in termini nominali. Analogo avviso contrario esprime sul 4.8 nonché sul 4.10; a quest'ultimo riguardo, richiama una direttiva europea che stabilisce i termini delle pubblicazioni e osserva che potrebbe tutt'al più essere valutato un accantonamento, così come sugli analoghi 4.12 (testo 2), 4.13, 4.15 (testo 2), 4.27, 4.17 e 4.18. Quanto al 4.11 si rimette al Governo.

Manifesta poi un orientamento favorevole sul 4.14, nonché un parere contrario sul 4.19. Il parere è poi favorevole sul 4.20 e contrario sul 4.21. In merito agli identici emendamenti 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25 il parere è favorevole, così come sul 4.26, salva la valutazione che farà la Commissione bilancio circa la copertura.

Suggerisce poi una riformulazione del 4.0.1 (testo 2) nel senso di sostituire l'espressione «intesa con gli enti locali» con la seguente «sentiti gli enti locali». Invita inoltre a ritirare il 4.0.2 onde trasformarlo in un atto di indirizzo rivolto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Fa presente altresì che il 4.0.3, identico al 4.0.5 (già 11.0.1), è estraneo alla materia del decreto-legge. Invita perciò i presentatori a ritirarli onde non incorrere in una pronuncia di improponibilità. Si rimette infine alla Commissione sul 4.0.4, su cui il Governo ha preannunciato che intende chiedere una riformulazione, dichiarando comunque di essere in linea di principio favorevole alla proposta emendativa.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA manifesta un parere favorevole sul 4.1, che assorbirebbe gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.10 e 4.11. Concorda peraltro con la proposta di accantonare questi ultimi due, unitamente agli emendamenti 4.12 (testo 2), 4.13, 4.15 (testo 2), 4.27, 4.17 e 4.18, mentre il parere è favorevole sul 4.14. Si rimette poi alla Commissione sul 4.19 ed esprime parere favorevole sul 4.20 e contrario sul 4.21. Conformemente a quanto dichiarato dal Presidente relatore, in merito agli identici emendamenti 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25 il parere è favorevole, così come sul 4.26. Circa il 4.0.1 (testo 2) concorda con la proposta di riformulazione suggerita dal Presidente relatore. Condivide altresì l'invito a ritirare il 4.0.2.

Dopo aver dato parere contrario sul 4.0.3 e sul 4.0.5, dichiara che sull'emendamento 4.0.4, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «quali manifestazioni» con le se-

guenti «nonché di altre, analoghe manifestazioni», al fine di estendere il riconoscimento ad un novero più ampio di iniziative.

La senatrice PUGLISI (*PD*), seconda firmataria dell'emendamento 4.0.4, si dichiara disponibile a recepire il senso delle indicazioni del Governo, anche se la formulazione dell'emendamento può, a questo punto, essere ulteriormente migliorata.

Concorda la senatrice GIANNINI (*SCpI*), anch'essa firmataria dell'emendamento, la quale mette in guardia dal rischio di estendere eccessivamente la portata della proposta.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*) invita a riflettere sulla opportunità di mantenere la formulazione originaria.

La senatrice PUGLISI (*PD*) presenta conclusivamente un testo 2, con il quale si riconosce il valore storico e culturale del carnevale, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane.

I senatori LIUZZI (*PdL*), Alessia PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e CENTINAIO (*LN-Aut*) aggiungono la propria firma all'emendamento 4.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto.

Su tale riformulazione esprime parere favorevole anche il presidente relatore MARCUCCI (*PD*).

Il senatore RANUCCI (*PD*), accogliendo la proposte del Presidente relatore, riformula l'emendamento 4.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si passa alle votazioni.

La Commissione approva l'emendamento 4.1, con conseguente assorbimento degli emendamenti da 4.2 a 4.6.

Su richiesta della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), sono accantonati gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Su richiesta della senatrice GIANNINI (*SCpI*), che richiede un supplemento di istruttoria, sono accantonati gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12 (testo 2), 4.13, 4.27, 4.15 (testo 2), 4.17 e 4.18.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.19 e 4.21, mentre accoglie gli emendamenti 4.14, 4.20, 4.22 (uguale agli emendamenti 4.23, 4.24 e 4.25), 4.26, 4.0.1 (testo 3) e 4.0.4 (testo 2).

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) aggiunge la sua firma all'emendamento 4.0.2, che la senatrice PUGLISI (*PD*), alla luce dell'orienta-

mento del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, dichiara di ritirare e trasformare nell'ordine del giorno G/1014/8/7, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA accoglie tale ordine del giorno che, su richiesta della senatrice PUGLISI (PD), è posto ai voti ed accolto dalla Commissione, ai fini della trasmissione all'Assemblea.

Recependo l'invito del Presidente relatore, le senatrici PUGLISI (PD) e PETRAGLIA (Misto-SEL) ritirano indi, rispettivamente, gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.5 (già 11.0.1).

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 17,45.*

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare tutte le proposte emendative relative all'articolo 5, nonché l'ordine del giorno n. 3.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) esprime parere favorevole sul 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 a condizione che quest'ultimo venga riformulato espungendo l'inciso «mediante apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo». Con riferimento agli emendamenti da 6.5 a 6.16 fa presente di aver elaborato un'ipotesi di mediazione per tentare di migliorare il testo del Governo, a suo giudizio non appetibile per le condizioni che prevede. Fermo restando comunque che occorrerà tenere conto dell'orientamento della Commissione bilancio, propone di aumentare l'abbattimento del canone dal 10 al 30 per cento, di allungare a 10 anni la durata minima del contratto e di consentire la deduzione degli oneri di manutenzione straordinaria, nell'ottica di rendere effettivo il beneficio. Pertanto invita i firmatari degli emendamenti 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9 a ritirare le rispettive proposte onde confluire sul 6.10. Esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 6.7, 6.10 e 6.11, invitando indi i firmatari degli emendamenti 6.12, 6.13 e 6.15 a confluire sul 6.14 a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione, analogo al 6.16. Manifesta altresì un avviso favorevole sul 6.17 e contrario sul 6.18, raccomandando l'approvazione del 6.19. Il parere è altresì favorevole sul 6.20 nonché sul 6.21 purchè sia riformulato per consentire una più corretta terminologia. Sugli identici emendamenti 6.24 e 6.23 si rimette al parere del Governo precisando che – qualora l'Esecutivo si esprima in senso favorevole – occorre specificare che la spesa di 5 milioni in favore della Fondazione MAXXI è comprensiva di tutti i finanziamenti a favore di tale ente. Invita invece a ritirare il 6.22 nonché il 6.0.1.

Il sottosegretario Iaria BORLETTI DELL'ACQUA manifesta parere favorevole sul 6.1, 6.2 e 6.3, puntualizzando su quest'ultimo che occorre una verifica con il Dicastero della difesa. Quanto al 6.4 condivide la proposta di riformulazione chiesta dal Presidente relatore. Concorda altresì con l'orientamento di quest'ultimo sugli emendamenti da 6.5 a 6.16, esprimendo poi parere favorevole sul 6.17 e contrario sul 6.18. Parimenti favorevole è il parere sul 6.19 e sul 6.20, nonché sul 6.21 con la riformulazione proposta dal Presidente relatore.

Quanto al 6.24, identico al 6.23, esprime parere favorevole purchè sia riformulato nel senso indicato dal Presidente relatore. Anche sul 6.22 l'orientamento è conforme al relatore, mentre sul 6.0.1 manifesta parere contrario sottolineandone i problemi di copertura.

Si passa alle votazioni.

Previa astensione del senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), la Commissione approva l'emendamento 6.1, nonché, con separate votazioni, il 6.2 e il 6.3.

La senatrice PUGLISI (*PD*) sottoscrive il 6.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, a cui aggiunge la firma anche la senatrice GIANNINI (*SCpI*).

Posto ai voti, l'emendamento 6.4 (testo 2) è approvato.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ritira l'emendamento 6.5 onde convergere sul 6.10. Manifesta tuttavia perplessità sulla proposta del Presidente relatore inerente la deducibilità degli oneri di manutenzione straordinaria, di cui alla proposta 6.14, giudicando preferibile l'emendamento 6.12.

Il senatore MARIN (*PdL*) domanda se sono stati espressi i pareri della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE comunica che sarà data notizia dei pareri della 5<sup>a</sup> Commissione non appena pervenuti.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara di mantenere l'emendamento 6.6 in quanto ritiene insufficiente la proposta di mediazione del Presidente relatore, tenuto conto che in altri casi l'abbattimento del canone di locazione raggiunge l'80 o il 90 per cento del canone di mercato. Insiste pertanto per la votazione della propria proposta emendativa, sottolineando l'esigenza di azioni concrete per promuovere effettivamente l'arte contemporanea.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) conferma le ragioni che lo hanno indotto a prevedere limitate misure migliorative al testo dell'arti-

colo 6. Stante l'indisponibilità al ritiro, esprime pertanto un parere contrario sul 6.6.

Si associa il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge il 6.6 e approva il 6.7 (con conseguente assorbimento del 6.11).

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) dichiara di non ritirare il 6.8, tenuto conto che esso era stato concordato con l'Associazione giovani artisti italiani. Evidenzia peraltro che non sempre le proposte intermedie sono quelle realmente migliorative.

Con il parere contrario del PRESIDENTE RELATORE e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO, l'emendamento 6.8 è posto ai voti e respinto.

Il senatore MARTINI (*PD*) ritira il 6.9 onde confluire sul 6.10, che sottoscrive.

Aggiungono la propria firma al 6.10 anche le senatrici GIANNINI (*SCpI*), DI GIORGI (*PD*), IDEM (*PD*) e PUGLISI (*PD*).

Posto ai voti, l'emendamento 6.10 è approvato.

In ordine al 6.12 il senatore BOCCHINO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, precisando che l'anticipazione delle spese straordinarie da parte dei giovani artisti di fatto tarpa loro le ali e dunque vanifica anche l'abbattimento del canone. Tiene peraltro a precisare che non sussistono problemi di copertura circa la proposta emendativa in titolo e invita il Presidente relatore e il Sottosegretario ad una ulteriore riflessione. Sottolinea conclusivamente che l'emendamento 6.12 ribadisce quello che il Codice civile prescrive per tutti i contratti di locazione.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) concorda con il senatore Bocchino e invita quanto meno a valutare l'emendamento 6.15, laddove fosse respinto il 6.12.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) condivide l'analisi del senatore Bocchino e pertanto inviterà le forze politiche ad elaborare un incisivo atto di indirizzo affinché si migliori ulteriormente l'insieme delle modifiche all'articolo 6, che – ribadisce – risulta poco incentivante. Conferma però il parere contrario sul 6.12, onde tener fede all'ipotesi condivisa con il Governo.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ritiene che l'approvazione dell'emendamento sia assai più efficace di un atto di indirizzo, tanto più che non si



è ancora espressa la Commissione bilancio e dunque non sono certificati gli oneri della proposta emendativa.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) si riserva di compiere un'ulteriore valutazione in occasione dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA conferma a sua volta il parere contrario sul 6.12 reputando preferibile il 6.14.

Con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti di analogo tenore 6.12 e 6.13, mentre l'emendamento 6.14 è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento del 6.16 e del 6.15.

Dopo che la Commissione ha approvato il 6.17, il 6.18 decade per assenza del proponente.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva il 6.19 e il 6.20.

Il senatore VILLARI (*PdL*) sottoscrive il 6.21 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che posto ai voti è approvato dalla Commissione.

I senatori RANUCCI (*PD*) e VILLARI (*PdL*) riformulano i rispettivi emendamenti 6.24 e 6.23 in un testo 2, pubblicati in allegato al presente resoconto, che sono posti congiuntamente ai voti e approvati dalla Commissione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritira l'emendamento 6.22, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira il 6.0.1.

Si passa indi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 7.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, altrimenti il parere è contrario. Esprime invece un orientamento favorevole sul 7.6, mentre suggerisce di trasformare il 7.7 in un ordine del giorno su cui il parere sarebbe favorevole. Invita poi a ritirare gli emendamenti 7.8, 7.9 e 7.10 altrimenti il parere è contrario, mentre raccomanda l'approvazione del 7.11.

Quanto agli emendamenti 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18 si rimette al Governo, esplicitando le preoccupazioni espresse dalla Siae per la perdita dei ricavi. Propone tutt'al più un accantonamento di tali proposte in attesa del parere della Commissione bilancio. Dopo aver dichiarato improponibile per estraneità alla materia del provvedimento il 7.13, mani-

festa un parere contrario sul 7.0.1. Invita infine a ritirare il 7.0.2 e il 7.0.3, che sarebbero anch'essi estranei al decreto-legge.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere contrario sul 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, mentre il parere è favorevole sul 7.6. Analogamente l'orientamento è contrario sul 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, mentre è favorevole sul 7.11. In ordine agli emendamenti 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18 concorda con l'ipotesi di accantonamento, esprimendo a sua volta parere contrario sul 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) ritira gli emendamenti 7.1, 7.4, 7.5, 7.8 e 7.10.

Il senatore MARTINI (*PD*) prende atto dei pareri espressi sul 7.2 e lo ritira. Tiene tuttavia a precisare che l'emendamento aveva l'obiettivo di estendere i benefici dell'articolo 7 non solo alle imprese ma anche alle istituzioni che sostengono le opere degli artisti musicali.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) chiarisce che il parere contrario è motivato dalle esiguità delle risorse, per cui un ampliamento della platea rischierebbe di vanificare la portata stessa dei benefici.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA concorda con il Presidente relatore.

L'emendamento 7.3 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti è approvato il 7.6.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*), nel raccomandare l'approvazione del 7.7, sottolinea che esso è volto ad evitare la fruizione del beneficio da parte di soggetti che hanno già goduto di tali agevolazioni.

Su proposta del presidente relatore MARCUCCI (*PD*) la proposta emendativa 7.7 è accantonata.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 7.9 il cui obiettivo è avvicinare l'Italia alla normativa degli altri Paesi europei. Fa presente peraltro che in Francia i benefici sono corrisposti solo per canzoni cantate nella lingua nazionale.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) ritiene che il testo originario del decreto già colga lo spirito dell'emendamento e rappresenti una forte indicazione in tal senso. Ritiene peraltro che l'Esecutivo valuterà gli effetti della norma in fase applicativa.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA enfatizza inoltre la necessità di rendere omogenee le agevolazioni già concesse al settore cinematografico.

Posto ai voti l'emendamento 7.9 è respinto mentre il 7.11 è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento della seconda parte dell'emendamento 7.16.

Quanto al 7.12 la senatrice BIGNAMI (M5S) suggerisce di modificare la soglia di spettatori per godere dell'esenzione dal pagamento del diritto d'autore.

La senatrice DI GIORGI (PD) chiede di specificare meglio le ragioni dell'orientamento del Governo.

La senatrice GIANNINI (SCpI) ripercorre brevemente la natura ibrida della Siae e menziona l'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura dall'omologa Commissione della Camera dei deputati, suggerendo un approfondimento anche in questa legislatura.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) e il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA concordano sulla complessità della vicenda.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli identici emendamenti 7.14, 7.12, 7.15, 7.17, 7.18 e 7.16, per la parte non assorbita dall'emendamento 7.11.

La Commissione respinge indi il 7.0.1, mentre il 7.0.2 e il 7.0.3 sono ritirati dal senatore CENTINAIO (LN-Aut).

In sede di articolo 8, il presidente relatore MARCUCCI (PD) comunica che aveva riformulato l'emendamento 8.1 in un testo 2, ora ulteriormente riformulato in un testo 3, entrambi pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore BOCCHINO (M5S) chiede i motivi delle riformulazioni.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) ricorda che l'emendamento è volto ad includere il settore dell'audiovisivo tra i potenziali beneficiari del *tax credit*. Chiarisce poi di aver inizialmente riformulato l'emendamento onde dotarlo di opportuna copertura finanziaria e di averlo ulteriormente riformulato per creare un fondo unico, a cui possano attingere sia le imprese cinematografiche che quelle dell'audiovisivo, onde non dover rinunciare a risorse eventualmente non utilizzate.

Egli ne raccomanda pertanto l'approvazione ed esprime altresì parere favorevole sull'8.2. Quanto all'8.3 invita i presentatori a riformularlo istituendo il tavolo tecnico presso il Ministero dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo anziché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Invita infine i presentatori a ritirare l'8.0.1, trasformandolo eventualmente in ordine del giorno in Assemblea.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1 (testo 3), 8.2 e 8.3 (a condizione che sia riformulato nel senso indicato dal Presidente relatore) e contrario sull'8.0.1.

La senatrice PUGLISI (*PD*) accoglie l'indicazione del Presidente relatore e riformula l'emendamento 8.3 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 8.1 (testo 3), 8.2 e 8.3 (testo 2), con assorbimento del 13.0.3.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) ritira indi l'8.0.1.

*La seduta, sospesa alle ore 19,15, riprende alle ore 20.*

Con riferimento all'articolo 9, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) si rimette al Governo sull'emendamento 9.1, dichiarando comunque di non avere nulla in contrario a tale proposta. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.2 (confluendo sul 9.6 a sua firma), 9.9, 9.10 e 9.16 (trasformandoli eventualmente in ordini del giorno in Assemblea), 9.11, 9.12 (in quanto collocato in una sede inidonea), 9.15, 9.17 e 9.19 (riservandosi di modificare il parere in Assemblea in caso di valutazione positiva della Commissione bilancio). Esprime indi parere favorevole sugli emendamenti 9.3 (nel quale – ove approvato – sarà assorbito il 9.4), 9.18 (salva la valutazione della Commissione bilancio). Manifesta invece orientamento contrario sugli emendamenti 9.5 e 9.13 e raccomanda l'approvazione del 9.6 nel quale, ove approvato, saranno assorbiti il 9.7 e il 9.8. Ritira infine il 9.14.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 (del quale sottolinea la formulazione farraginoso, l'eccessivo dettaglio nella formulazione dei criteri e il rinvio a procedure inattuabili), 9.4, 9.5 (sottolineando come esso contenga elementi non coerenti con le finalità dell'articolo 9, fra cui in particolare l'accorpamento dei teatri stabili), 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.15 (osservando che esso equivoca le finalità dell'articolo 9, rivolte alla trasparenza ma non all'accertamento delle competenze artistiche dei responsabili degli enti finanziati con il FUS), 9.16, 9.17 e 9.19 (sul quale chiarisce che la contrarietà è dovuta alle modalità di copertura finanziaria e non ai contenuti della proposta). Esprime invece parere favorevole sugli

emendamenti 9.6 (e connessi 9.7 e 9.8), nonché 9.18 (fatta salva la valutazione della Commissione bilancio).

Si passa alle votazioni.

La senatrice PUGLISI (*PD*), alla luce del parere del Sottosegretario, ritira l'emendamento 9.1 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) accede a sua volta all'invito del Presidente relatore e ritira il 9.2, confluendo sul 9.6.

Alla luce del parere contrario reso dal Sottosegretario, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) invita i presentatori a ritirare il 9.3 e a ripresentarlo eventualmente in Assemblea, dopo un approfondimento.

La senatrice PUGLISI (*PD*) rimarca come l'emendamento fosse volto a stabilire criteri oggettivi per l'attribuzione dei fondi, fra cui la circuitazione delle produzioni e la partecipazione a *network* internazionali. L'intento era perciò quello di valorizzare il merito, non certo quello di ingessare le procedure. Comunque, accogliendo l'invito del Presidente relatore, ritira sia l'emendamento 9.3 che il 9.4.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi il 9.5 e approva il 9.6 (con conseguente assorbimento del 9.7 e del 9.8).

Il senatore LIUZZI (*PdL*) ritira il 9.9 e il 9.11.

La senatrice PUGLISI (*PD*) sottoscrive e ritira il 9.10. Ritira altresì il 9.16.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira il 9.12 e il 9.15. Insiste invece per la votazione del 9.13 che, posto ai voti, è respinto.

Con riguardo al 9.17, il senatore BOCCHINO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, lamentando che una disposizione a favore dello spettacolo sia coperta proprio con una riduzione del FUS.

L'emendamento 9.17, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva invece il 9.18.

Alla luce dei pareri del Presidente relatore e del rappresentante del Governo la senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira poi il 9.19, deplorando tuttavia che, nell'ambito dei fondi stanziati per l'esposizione universale di Milano 2015, non siano previste risorse per iniziative di carattere artistico, teatrale e concertistico. Si augura quindi che, in vista dell'esame dell'Assemblea, il Governo svolga un approfondimento volto a sanare tale vistosa lacuna.

Si passa all'articolo 10.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.1 e sul 10.0.1. Con riguardo all'esclusione degli enti culturali dalle riduzioni imposte dalla *spending review*, comunica di aver presentato una riformulazione dell'emendamento 10.3, pubblicata in allegato al presente resoconto, sulla quale invita i presentatori dell'emendamento 10.2 a confluire, ritirando la propria proposta. Sul 10.4, egli si rimette al Governo, rimarcando peraltro che, ove il parere di quest'ultimo fosse favorevole, ne suggerirebbe una riformulazione: da un lato, la destinazione del 3 per cento degli investimenti per infrastrutture dovrebbe essere destinata anche ad interventi in favore delle attività culturali; dall'altra il decreto attuativo dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla conversione del presente decreto. Invita infine i presentatori a ritirare il 10.0.2, che pone un delicato problema di competenze rispetto all'autonomia regionale.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2. Esprime invece parere favorevole sul 10.3 (testo 2) e sul 10.4, con le riformulazioni suggerite dal Presidente relatore.

Il senatore VILLARI (*PdL*) accoglie le proposte del Presidente relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 10.4 in un testo 2 pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 10.1.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ritira il 10.2, confluendo sul 10.3 (testo 2).

Con distinte votazioni la Commissione approva il 10.3 (testo 2) e il 10.4 (testo 2).

L'emendamento 1.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

In considerazione del parere del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, la senatrice PUGLISI (*PD*) ritira il 10.0.2.

*La seduta, sospesa alle ore 21,15, riprende alle ore 21,30.*

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 11.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti pre-

sentati, alcuni dei quali già esaminati e sui quali si riserva quindi di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea. Annuncia indi che esprimerà parere contrario sulle restanti proposte emendative sulle quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dunque sulle seguenti: 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.35, 11.41, 11.62, 11.67, 11.69 e 11.97. Nel manifestare estremo stupore per il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli identici emendamenti 11.73, 11.74, 11.75 e 11.76, afferma che dette proposte si limitavano a sopprimere un periodo del comma 19 già presente nella normativa vigente. Afferma dunque che sottoporrà la questione alla Commissione bilancio. Esprime poi parere contrario sull'11.1 e 11.2, invita a ritirare l'11.3 ed esprime parere favorevole sull'11.4 che, laddove approvato, assorbirebbe a suo giudizio l'11.5, 11.6 e 11.7. Il parere è contrario sull'11.8, mentre in merito all'11.9 egli invita a ritirare la proposta. Quanto all'11.16 si rimette al Governo, mentre sull'11.26 manifesta un avviso contrario, così come sull'11.27, 11.28, 11.29 e 11.30. Relativamente all'11.31 suggerisce una riformulazione che, se accolta, determinerebbe un parere favorevole e assorbirebbe l'11.32 e l'11.33.

Il parere è nuovamente contrario sull'11.34 e l'11.36, mentre è favorevole sull'11.37. In merito all'11.38 ritiene che la questione possa essere più propriamente affrontata nell'atto Senato n. 1015, per cui invita a ritirarlo. Circa l'11.39 manifesta un orientamento contrario in quanto i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche non possono essere qualificati come pubblici dipendenti. Analogamente invita a ritirare l'11.40 e l'11.42 mentre il parere è contrario sull'11.43 e sull'11.44. Il parere è invece favorevole sull'11.45 (identico all'11.46, 11.47 e 11.48) che, laddove approvato, assorbirebbe l'11.49, l'11.50 e l'11.53.

Si esprime invece in senso contrario sull'11.51, atteso che il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia diventerebbe il consiglio di indirizzo mentre la specificità dell'Accademia stessa può essere mantenuta nello statuto. Il parere è altrettanto contrario sull'11.52, 11.54 e 11.55 in quanto quest'ultimo utilizza una terminologia che può generare confusione di funzioni. Invita poi a ritirare l'11.56 tenuto conto la materia della trasparenza è già compresa nell'articolo 9, commi 2 e 3. Raccomanda poi l'approvazione degli identici emendamenti 11.57, 11.58 e 11.59 che, se approvati, assorbirebbero l'11.60, l'11.61 e 11.72.

Manifesta altresì parere contrario sull'11.63, sugli identici emendamenti 11.64 e 11.65, mentre il parere è favorevole sull'11.66.

Esprime inoltre un orientamento contrario sull'11.68 e suggerisce una riformulazione sull'11.70, la quale, ove accolta, avrebbe il parere favorevole. Il parere è poi positivo sull'11.71, mentre invita i firmatari dell'11.77 a confluire sull'11.93. Invita poi a trasformare gli emendamenti 11.78, 11.79, 11.80 e 11.81 in un unico ordine del giorno. Invita invece a ritirare l'11.82 (identico all'11.83 e 11.84), tenuto conto che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è statale è dunque non necessita di un passaggio in Conferenza unificata. Per le stesse ragioni invita a ritirare

l'11.95, identico all'11.96. Propone poi ai firmatari dell'11.85, 11.86 e 11.87 di confluire sull'11.93. Invita indi al ritiro degli identici emendamenti 11.88, 11.89 e 11.90, mentre raccomanda l'approvazione dell'11.91. Dopo aver espresso parere contrario sull'11.92, raccomanda l'approvazione dell'11.93 e 11.94. In merito agli identici emendamenti 11.98, 11.99 e 11.100 suggerisce una trasformazione in ordine del giorno, data l'attenzione che l'Esecutivo ha riservato alla materia.

Propone inoltre una riformulazione interpretativa sull'11.101, in materia di pagamento dell'Irap a carico delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Comunica infine di aver presentato gli emendamenti 11.102 e 11.103, pubblicati in allegato al presente resoconto, il primo dei quali recepisce una condizione della Commissione bilancio sul testo e il secondo rende compatibile la scadenza prevista dal comma 15 con quanto indicato al comma 16.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA esprime un orientamento conforme a quello del Presidente relatore. Con particolare riferimento all'11.16 su cui il Presidente relatore si è rimesso al Governo, manifesta un parere contrario. Quanto all'11.44 fa presente che il Ministero avrebbe voluto evitare che i sindaci fossero presidenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche ma l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ha manifestato una forte opposizione. Teme peraltro che la delega ad altra persona possa costituire un atto di responsabilizzazione dei sindaci. Esprime perciò parere favorevole sull'emendamento 11.44, mentre si rimette alla Commissione sull'11.56.

Con riferimento agli identici emendamenti 11.73, 11.74, 11.75 e 11.76, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, manifesta un orientamento favorevole. Il parere è invece contrario sull'11.78, 11.79, 11.80 e 11.81.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 11.1 decade per assenza del proponente, così come l'11.2 e l'11.3.

In merito all'11.4 il senatore GIRO (*PdL*) si stupisce dei pareri favorevoli espressi, tenuto conto che esso elimina i vincoli temporali di presentazione del piano di risanamento al commissario straordinario.

All'esito di un ulteriore approfondimento, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) e il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA modificano il parere precedentemente espresso, manifestando un avviso contrario sull'11.4 che viene sottoscritto dal senatore MAZZONI (*PdL*) e ritirato.

Posti congiuntamente in votazione sono invece approvati gli identici emendamenti 11.5 e 11.6, con conseguente assorbimento dell'11.7.



La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) chiede di rivedere il parere sull'11.8 in quanto esso è utile a chi ha già rinegoziato il debito in termini più favorevoli.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) ritiene che qualsiasi rinegoziazione venga effettuata solo se comporta condizioni più favorevoli e dunque la proposta emendativa risulta pleonastica.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) prende atto della posizione del Presidente relatore e ritira l'11.8.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) insiste per la votazione dell'11.9, manifestando stupore per il parere contrario, tenuto conto che le Fondazioni lirico-sinfoniche potrebbero chiedere risarcimenti nel caso di verifica dell'esistenza di interessi anatocistici sugli affidamenti loro concessi dalle banche. Si tratta pertanto di ammettere la possibilità di un rimborso che potrebbe ulteriormente risanare detti enti.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) precisa che alla fattispecie prevista dall'emendamento si applicano le norme del Codice civile.

Conferma il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA.

Posto ai voti l'emendamento 11.9 è respinto dalla Commissione, mentre l'11.10 è ritirato dalla senatrice MONTEVECCHI (*M5S*).

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira l'11.11.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'11.12 che posto ai voti è respinto dalla Commissione, mentre l'11.13 e l'11.14 decadono per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BOCCHINO (*M5S*), l'11.15 è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il senatore MARTINI (*PD*) tiene a precisare in merito all'11.16 che la proposta era finalizzata ad includere le masse artistiche nelle riduzioni del personale, che secondo il testo del decreto riguarderebbero solo le unità tecnico-amministrative. Reformula pertanto l'11.16 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui il PRESIDENTE RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 11.16 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira l'11.17 e l'11.19, mentre la senatrice SERRA (*M5S*) ritira l'11.18.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), l'emendamento 11.20 è posto ai voti e respinto, mentre l'11.21 decade.

Le senatrici DI GIORGI (*PD*) e SERRA (*M5S*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 11.22 e 11.23, mentre l'11.24 è respinto dalla Commissione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) giudica incomprensibile il parere contrario della Commissione bilancio sull'11.25, tenuto conto che le Fondazioni lirico-sinfoniche non possono essere a conoscenza dei contenuti dei contratti collettivi nazionali, specialmente ove scaduti e in corso di rinnovo. Ritira comunque la proposta emendativa.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira l'11.26, pur sottolineando l'opportunità di un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea su una normativa tipicamente giuslavoristica.

In esito a distinte votazioni sono respinti l'11.27, 11.28, 11.29 e 11.30.

Il senatore MARIN (*PdL*) sottoscrive l'11.31 e lo modifica in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, secondo le indicazioni del Presidente relatore.

Posto ai voti è approvato l'11.31 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'11.32 e 11.33, mentre l'11.34 decade.

Dopo che la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ha ritirato l'11.35, confluenso sull'11.93, la Commissione, con separate votazioni, respinge l'11.36 e approva l'11.37.

Sull'11.38 la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) prende atto delle precisazioni del Presidente relatore, anche se la proposta era volta a chiarire che il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche poteva essere assegnato agli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prima di passare ad Ales s.p.a. Ritira comunque l'emendamento.

La Commissione respinge poi l'11.39, mentre l'11.40 è ritirato dalla senatrice PUGLISI (*PD*).

Dopo che la Commissione ha approvato l'11.102, le senatrici MONTEVECCHI (*M5S*) e DI GIORGI (*PD*) ritirano rispettivamente l'11.41 e l'11.42.

Quanto all'11.103 la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) fa notare che il disallineamento temporale tra i commi 15 e 16 è affrontato anche dall'11.66.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) assicura che le proposte sono compatibili.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva l'11.103 e respinge l'11.43.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'11.44, esso è comunque dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sono indi approvati gli identici emendamenti 11.45, 11.46, 11.47 e 11.48, con conseguente assorbimento dell'11.49, 11.50 e 11.53.

Il senatore MARTINI (*PD*), dopo aver ribadito le peculiarità dell'Accademia di Santa Cecilia nella composizione dei suoi organi di gestione, ritira l'11.51.

Il senatore MARIN (*PdL*) sottoscrive l'11.52 e lo ritira, mentre l'11.54 decade.

I senatori MARTINI (*PD*) e BOCCHINO (*M5S*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 11.55 e 11.56.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 11.57, 11.58 e 11.59, con conseguente assorbimento dell'11.60 e dell'11.61, di analogo tenore, nonché dell'11.72.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritira l'11.62 segnalando invece, con riferimento all'11.63, che esso è volto ad allargare la partecipazione dei privati che apportano contributi anche di importo inferiore ma complessivamente rientranti nella soglia del 3 per cento.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) fa presente che la proposta rischia di consentire l'attribuzione della qualità di socio anche ai privati che contribuiscono con cifre irrisorie, generando un'apertura incontrollata.

Conferma il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, rilevando come la proposta modificherebbe il requisito della partecipazione dei privati.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritira dunque l'11.63, mentre la senatrice DI GIORGI (*PD*) ritira l'11.64.

Il senatore GIRO (*PdL*) sottoscrive l'11.65, identico all'11.64, e lo ritira.

Dopo che la Commissione ha approvato l'11.66, l'11.67 decade, mentre l'11.68 è ritirato dal senatore MARIN (*PdL*), che lo ha sottoscritto.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritira indi l'11.69, pur interrogandosi sulle ragioni del parere contrario della Commissione bilancio.

La senatrice PUGLISI (*PD*) sottoscrive l'11.70 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che è accolto dalla Commissione.

Con separate votazioni la Commissione approva altresì l'11.71 nonché gli identici 11.73, 11.74, 11.75 e 11.76, sui quali il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) assicura che chiederà la revisione del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

In merito all'11.77 la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) non concorda con l'invito a confluire sull'11.93 in quanto trattano argomenti diversi. La proposta a sua firma mira infatti a suddividere diversamente la quota del FUS destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche, aumentando quella corrisposta in considerazione dei costi di produzione e riducendo invece la spesa storica, secondo un criterio meritocratico. In caso contrario, si conseguirebbe del resto l'effetto paradossale di premiare gli enti meno virtuosi.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) fa presente che il combinato disposto fra l'11.77 e l'11.93, entrambi ispirati al principio meritocratico, finirebbe per accrescere eccessivamente la premialità, a scapito del riequilibrio. Fra le due opzioni, a suo giudizio incompatibili fra loro, egli ritiene pertanto preferibile quella sottesa all'11.93, che viceversa ritirerebbe nel caso in cui dovesse essere accolto l'11.77. Sottolinea del resto che l'accesso ai fondi stanziati per il risanamento comporta forti penalizzazioni in termini di autonomia e di personale, sicchè non può certamente dirsi che sia premiato il disavanzo gestionale.

Concorda il SOTTOSEGRETARIO, che invita a non modificare eccessivamente i criteri di riparto della quota del FUS destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche, penalizzando ulteriormente gli enti meno virtuosi. Pur condividendo l'intento di premiare la buona gestione, ritiene a tal fine sufficiente l'11.93.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), augurandosi che il provvedimento rappresenti solo l'inizio di un percorso davvero virtuoso per le Fondazioni lirico-sinfoniche, ritira l'emendamento 11.77.

Il senatore MARIN (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 11.79.

La senatrice PUGLISI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 11.81.

I presentatori degli emendamenti 11.79, 11.78, 11.80 e 11.81 li ritirano per trasformarli nell'ordine del giorno n. 9, pubblicato in allegato al presente resoconto, che è accolto dal Governo. Poiché i presentatori insistono altresì per la votazione, l'ordine del giorno n. 9 è posto ai voti ed accolto dalla Commissione ai fini della trasmissione all'Assemblea.

Il senatore MARIN (*PdL*) sottoscrive indi l'emendamento 11.83 e, accedendo all'invito del Presidente relatore, lo ritira. Anche gli identici emendamenti 11.82 e 11.84 sono ritirati.

Le senatrici PUGLISI (*PD*) e GIANNINI (*SCpI*) ritirano indi, rispettivamente, l'11.85 e l'11.87, confluendo sull'11.93.

L'emendamento 11.86 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Accedendo all'invito del Presidente relatore, le senatrici GIANNINI (*SCpI*) e PUGLISI (*PD*) ritirano indi, rispettivamente, l'11.88 e l'11.89.

Il senatore MARIN (*PdL*) sottoscrive e ritira l'11.90, nonché l'11.92.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'11.91, l'11.93 e l'11.94.

Il senatore GIRO (*PdL*) sottoscrive e ritira l'11.95.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) ritira a sua volta l'11.96.

Con riferimento all'11.97 (testo 2), il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) lamenta il parere contrario della Commissione bilancio, atteso che esso reca espressamente una clausola di invarianza per la finanza pubblica.

Il Presidente relatore MARCUCCI (*PD*) osserva che essa non è stata evidentemente ritenuta sufficiente dalla Commissione bilancio. Rileva peraltro che l'emendamento non solo verte su argomento oggetto di distinti disegni di legge all'esame della Commissione, ma è anche estraneo all'oggetto del decreto-legge. Pertanto, ove non ritirato, esso sarebbe dichiarato improponibile.

In considerazione dei rilievi del Presidente relatore, il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 11.97 (testo 2).

Il senatore MARIN (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.98.

I presentatori degli emendamenti 11.98, 11.99 e 11.100 ritirano indi le rispettive proposte e le trasformano nell'ordine del giorno n. 10, pubblicato in allegato al presente resoconto, che è accolto dal SOTTOSEGRETARIO. Poiché essi insistono altresì per la votazione, l'ordine del giorno n. 10 è posto ai voti ed accolto dalla Commissione ai fini della trasmissione in Assemblea.

Con riguardo all'emendamento 11.101, la senatrice PUGLISI (*PD*) accoglie la proposta del Presidente relatore e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui aggiunge la propria firma la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*).

Su tale emendamento il senatore MARTINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, pur lamentando che esso non comprende altri enti che analogamente dovrebbero essere esclusi dal pagamento dell'IRAP.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) tiene a precisare che l'emendamento in questione non esclude dall'applicazione dell'IRAP enti ad essa già soggetti, ma reca un'interpretazione autentica della norma istitutiva dell'imposta, chiarendo che essa non comprende le Fondazioni lirico-sinfoniche. Diversamente, occorrerebbe corredare l'emendamento con una adeguata copertura finanziaria.

Posto ai voti l'emendamento 11.101 (testo 2) è accolto.

Si passa all'articolo 12.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.1 e 12.2, confluenso sul 12.3, su cui il parere è favorevole. Invita poi i presentatori a ritirare il 12.4, in quanto la fattispecie ivi prevista è già compresa nel testo del decreto, e ritira il 12.5 alla luce del parere contrario della Commissione bilancio.

Quanto al 12.0.1 e 12.0.3, il parere sarebbe favorevole nel merito. Tuttavia, alla luce del parere contrario della Commissione bilancio, invita i presentatori a ritirarli.

Invita altresì al ritiro del 12.0.2, che reca materia estranea al decreto-legge.

Si passa alle votazioni.

Per assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.4 e 12.0.1.

La Commissione approva il 12.3.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) ritira il 12.0.2.

Con riferimento al 12.0.3, la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) accusa il Governo di non sostenere a sufficienza l'intento di rendere deducibili le erogazioni liberali a sostegno della cultura, nonostante le molteplici affermazioni del ministro Bray in tal senso. Il parere contrario della Commissione bilancio è infatti chiaramente frutto, a suo avviso, di una insufficiente volontà politica di perseguire tale finalità.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*), in considerazione della rilevanza del tema trattato, invita i presentatori a ripresentare l'emendamento in Aula onde farne oggetto di un più ampio confronto.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) osserva che il decreto-legge in esame rappresenta già una significativa inversione di tendenza sul piano degli incentivi alla cultura. Rinnova pertanto l'invito ai presentatori a ritirare l'emendamento.

L'emendamento 12.0.3 è indi ritirato.

Si passa all'articolo 13.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), in ossequio alla condizione posta dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 13.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto. Esprime poi parere favorevole sul 13.2, purchè esso sia analogamente riformulato come richiesto dalla Commissione bilancio. Esprime poi parere contrario sul 13.0.1, in quanto legifica materia attualmente regolata da un decreto ministeriale. Invita infine i presentatori a ritirare il 13.0.2.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA si esprime a favore degli emendamenti 13.1 e 13.2, nelle riformulazioni richieste dalla Commissione bilancio. Esprime invece parere contrario agli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

Il senatore GIRO (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 13.2 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, con il quale recepisce la condizione della Commissione bilancio.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 13.1 (testo 2) e – previa dichiarazione di astensione della senatrice SERRA (*M5S*) – 13.2 (testo 2), mentre il 13.0.1. è respinto.

L'emendamento 13.0.2 è dichiarato decaduto.

In sede di articolo 14, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) dichiara improponibili per estraneità all'oggetto gli emendamenti 14.0.1 e

14.0.2. Passando all'articolo 15, presenta poi il 15.1, pubblicato in allegato al presente resoconto, volto a riallineare la copertura finanziaria del testo rispetto alla relazione tecnica.

L'emendamento 15.1, posto ai voti è accolto.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), anche alla luce del parere contrario della Commissione bilancio, invita i presentatori a ritirare l'emendamento X1.1 al disegno di legge di conversione, tanto più che esso sarebbe comunque estraneo alla materia del decreto-legge e rischia quindi di incorrere nella dichiarazione di improponibilità.

Accedendo all'invito del Presidente relatore, la senatrice GIANNINI (*SCPI*) ritira l'emendamento X1.1.

Previo parere contrario del presidente relatore MARCUCCI (*PD*), il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA dichiara di non accogliere gli ordini del giorno nn. 2 e 4.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritira invece l'ordine del giorno n. 5, alla luce dell'accoglimento dell'emendamento 4.0.4 (testo 2).

Concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, fatti salvi quelli precedentemente accantonati, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) informa che il Governo ha comunicato che presenterà direttamente in Assemblea due emendamenti, su cui solo nelle ultime ore è stato possibile completare il complesso *iter* procedurale necessario per la presentazione di emendamenti governativi e che solo per questo motivo non sono stati quindi previamente presentati in Commissione.

Avverte inoltre che, per completare l'esame degli emendamenti ed ordini del giorno accantonati, si rende necessaria la convocazione di una nuova seduta per domani mattina alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 9, per concludere l'esame del disegno di legge n. 1014, prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, previsto per le ore 11.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 23,10.*



**ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E  
SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014  
(al testo del decreto-legge)**

**G/1014/6/7 (già 2.15)**

BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge reca misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»;

impegna il Governo ad individuare, con apposito decreto, i criteri per la ripartizione dei 500 giovani tra gli istituti e i luoghi della cultura oggetto dell'intervento di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, circoscrivendo gli interventi e assicurando la portata a compimento degli stessi».

---

**Art. 2.**

**2.7/1 (già 2.9)**

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*All'emendamento 2.7, sostituire le parole: «produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini» con le seguenti: «produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini».*

---

**2.0.1 (testo 2)**

DI GIORGI, GIANNINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio)*

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, per assicurare a queste apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"».

**G/1014/7/7 (già 3.2)**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura;

il comma 2 in particolare novella il Codice dei beni culturali per destinare i proventi della vendita dei biglietti, da canoni di concessione e da corrispettivi per la riproduzioni dei beni culturali anche al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato,

impegna il Governo ad interpretare la predetta norma del Codice come comprensiva dei corrispettivi per le copie e le riproduzioni fotografiche.

---

**Art. 3,**

**3.0.3 (testo 2)**

MARCUCCI, *relatore*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Autorizzazione paesaggistica)*

1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo".

2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

---

**G/1014/8/7 (già 4.0.2)**

PUGLISI, DI GIORGI, GIANNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premessa l'importanza di coniugare la cultura con l'educazione e la formazione, anche nell'ottica di favorire l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e di promuovere sinergie positive nel Paese tra il sistema di istruzione e le istituzioni culturali;

impegna il Governo a promuovere l'istituzione della "Valore Cultura Card", quale tessera nominale che permette l'accesso gratuito degli insegnanti ai musei e alle aree archeologiche del Paese e che potrà essere utilizzata dagli uffici scolastici regionali per stipulare convenzioni e agevolazioni con enti culturali pubblici e privati, di cui potranno usufruire gli insegnanti per il loro aggiornamento professionale.

---

#### Art. 4.

##### 4.12 (testo 2)

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le pubblicazioni» con le seguenti: «Gli articoli su periodici a carattere scientifico con almeno due uscite annue».*

---

##### 4.15 (testo 2)

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e nel rispetto dei contratti di cessione del diritto d'autore sulla stessa pubblicazione».*

---

##### 4.27

MARCUCCI, *relatore*

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche da una parte e per le materie umanistiche e delle scienze sociali dall'altra, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali».*

---

**4.0.1 (testo 2)**

RANUCCI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili)*

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, d'intesa con gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, sia, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico"».

**4.0.1 (testo 3)**

RANUCCI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili)*

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività

commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, sia, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico"».

---

#### **4.0.4 (testo 2)**

GRANAIOLA, PUGLISI, IDEM, CHITI, GIRO, DE BIASI, FAVERO, GIANNINI, DI GIORGI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale)*

1. È riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale nella tradizione italiana e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, favorendone la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali».

---

#### **Art. 6.**

#### **6.4 (testo 2)**

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI, PUGLISI, GIANNINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora l'attività dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed

esterna, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717».

---

#### **6.21 (testo 2)**

D'ALÌ, VILLARI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tra i beni immobili individuati ai sensi del medesimo comma, possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159».

---

#### **6.24 (testo 2)**

RANUCCI, TOCCI, ZAVOLI, PETRAGLIA, CERVellini, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa».

---

#### **6.23 (testo 2)**

VILLARI, LIUZZI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa».

---

## Art. 8.

### 8.1 (testo 2)

MARCUCCI, *relatore*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni richiamate nel comma 1 del presente articolo si estendono, sotto la medesima condizione prescritta nel comma 3, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Le disposizioni applicative del presente comma, nonchè quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3-*quater*, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*ter*. Ai soli fini del comma 3-bis, i produttori indipendenti devono detenere diritti delle opere audiovisive beneficiarie delle agevolazioni di cui al medesimo comma 3-bis, secondo specifiche disposizioni adottate nel decreto ivi previsto.

3-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

3-*quinquies*. Ai fini dell'efficacia dei commi da 3-bis a 3-*quater*, si applica quanta previsto nel comma 3».

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «settore cinematografico» aggiungere le seguenti: «e audiovisivo».*

*Conseguentemente ancora, all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015», con le seguenti: «all'articolo 8, comma 2, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 8, comma 3-*quater*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2014» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «quanto a euro 30.100.000, per l'anno 2014, e euro 71.600.000 a decorrere dall'anno 2015».*

---



**8.1 (testo 3)**MARCUCCI, *relatore*

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5.

3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni a decorrere dal 2014.

4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente e che detengano diritti delle proprie opere, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4.

6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a 65 milioni per l'anno 2014 e 110 milioni a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

7. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015» con le seguenti: «all'articolo 8, pari a 65 milioni per l'anno 2014 e 110 milioni a decorrere dal 2015» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a euro 20.100.100 per l'anno 2014 e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015», con le seguenti: «quanto a euro 40.100.100 per l'anno 2014 e euro 81.600.00».*

---

**8.3 (testo 2)**

MARTINI, DI GIORGI, MINEO, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo è definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 10.****10.3 (testo 2)**MARCUCCI, *relatore*

*Al comma 1 sostituire le parole da:* «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» *fino a:* «è pari all'8 per cento» *con le seguenti:* «. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole:* «All'onere pari a 4 milioni di euro» *con le seguenti:* «Al relativo onere pari a 10 milioni di euro».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 15, al comma 2, nell'alea sostituire le parole:* «all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro» *con le seguenti:* «all'articolo 10, pari a 10 milioni di euro» *e nella lettera c) sostituire le parole:* «quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «quanto a euro 26.100.000, per l'anno 2014, e euro 67.600.000 a decorrere dall'anno 2015».

---

**10.4 (testo 2)**

VILLARI, LIUZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è sostituito dal seguente:

"4. Il 3 per cento degli stanziamenti, fino ad un massimo di 100.000.000 di euro, previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela dei beni culturali e per interventi a favore delle attività culturali. Con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al primo periodo, tenendo conto anche dell'apporto di capitale privato per il finanziamento dei singoli progetti"».

---

**Art. 11.****11.16 (testo 2)**

MARTINI, DI GIORGI, GIANNINI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: »e una razionalizzazione del personale artistico».*

**11.31 (testo 2)**

MILO, SIBILIA, VILLARI, MARIN

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti

nelle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

---

**11.70 (testo 2)**

RITA GHEDINI, PUGLISI

*Al comma 19, decimo periodo, dopo le parole: «con apposita delibera dell'organo di indirizzo» inserire le seguenti: «, da adottare entro il 30 settembre 2014».*

---

**11.101 (testo 2)**

RITA GHEDINI, PUGLISI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LO GIUDICE, SANGALLI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

«21-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che le fondazioni di cui al comma 1 del presente articolo non sono soggetti passivi dell'imposta dicui all'articolo 1 del medesimo decreto».

---

**11.102**

MARCUCCI, *relatore*

*Al comma 13, aggiungere infine le seguenti parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**11.103**

MARCUCCI, *relatore*

*Al comma 15, alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «30 giugno 2014».*

---

**Art. 13.****13.1 (testo 2)**MARCUCCI, *relatore**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo determina, con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il dieci per cento».

---

**13.2 (testo 2)**

VILLARI, GIRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunciarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla

Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese».

---

**G/1014/9/7 (già 11.79, 11.78, 11.80 e 11.81)**

MILO, SIBILIA, VILLARI, LIUZZI, PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, Rita GHEDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

considerato quanto previsto dalla legge n. 163 del 1985 circa la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tenuto conto dell'esigenza di assicurare la stabilità e la congruenza degli stanziamenti;

impegna il Governo a valutare i correttivi occorrenti per garantire l'assegnazione triennale delle risorse.

---

**G/1014/10/7 (già 11.98, 11.99 e 11.100)**

LIUZZI, GIANNINI, DI GIORGI, PUGLISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

considerato che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha nel tempo subito progressive decurtazioni, passando dai 527 milioni di euro del 2001 ai 390 milioni del 2013;

tenuto conto che il livello minimo del Fondo che può essere ritenuto accettabile è pari a 450 milioni di euro;

valutato altresì che il 47 per cento circa del Fondo medesimo è assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche;

impegna il Governo:

in occasione della imminente presentazione del disegno di legge di stabilità 2014, a incrementare il Fondo almeno di 60 milioni di euro per il 2014 onde consentire la sopravvivenza di tutti i comparti del settore culturale che beneficiano di detti finanziamenti.

---

## **Art. 15.**

### **15.1**

MARCUCCI, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole «all'art. 15, comma 2, le parole "all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016"» con le seguenti: «all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017».*

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

**Plenaria****23<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MATTEOLI**

*indi del Vice Presidente*

**Stefano ESPOSITO**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Dopo una breve introduzione del presidente MATTEOLI, il relatore GIBIINO (*PdL*) illustra il provvedimento in esame, che si colloca nell'ambito delle misure adottate dal Governo al fine di proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica facendo leva, da un lato, sull'eliminazione degli sprechi e, dall'altro, sul miglioramento nella allocazione delle risorse e sul potenziamento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche mediante interventi di razionalizzazione delle politiche occupazionali.

Le norme che riguardano direttamente la competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione, che è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari costituzionali, sono contenute nell'articolo 6 del testo in esame, relativo a disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo interviene sulla disciplina dell'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti in ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.



In base alla normativa vigente, delineata in via generale dall'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992 e specificata nel dettaglio dal relativo decreto ministeriale di attuazione (decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85), i servizi affidabili in concessione sono quelli relativi al controllo dei passeggeri e al controllo dei bagagli al seguito o da stiva nonché delle merci.

Il decreto-legge in esame introduce innanzitutto un comma 4-ter all'articolo 5 del citato decreto-legge del 1992 per prevedere che l'Enac possa altresì affidare al gestore aeroportuale i servizi di controllo sul personale aeroportuale, sugli equipaggi e su qualunque altro soggetto nonché veicolo autorizzato ad accedere alle aree sterili dell'aeroporto e del sedime aeroportuale. Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che il fondamento di tale integrazione della disciplina nazionale risiede nella normativa comunitaria in materia di *security*, nella quale si prescrive l'adozione della stessa tipologia di controlli per tutti i soggetti e i mezzi a diverso titolo autorizzati ad accedere alle aree più sensibili degli aeroporti.

Sono poi introdotti, sempre all'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992, due nuovi commi 4-quater e 4-quinquies. Il primo di essi dispone che i nuovi servizi di cui il comma 4-ter autorizza l'affidamento in concessione devono essere svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile – approvato dall'Enac sulla base delle previsioni del regolamento CE 300/2008 – con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza. Il comma 4-quinquies specifica che la supervisione sui servizi di controllo può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di sicurezza dei singoli aeroporti, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.

Il comma 2 dell'articolo 6 del testo del decreto-legge in esame contiene, con riferimento alle norme introdotte, la clausola di invarianza delle spese per la finanza pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 6 incide poi sul personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali ad esso trasferite a seguito della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali. In particolare, per assicurare l'assolvimento di tali funzioni di vigilanza, si introduce per il Ministero delle infrastrutture una deroga al limite di spesa fissato, con riferimento al personale assunto a tempo determinato (o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dalle amministrazioni pubbliche, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La disposizione introdotta dal decreto-legge in esame consente quindi al Ministero delle infrastrutture di derogare a tale limite nella misura di cinquanta unità di personale, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Si specifica inoltre che, per la copertura del relativo onere, si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individua-

zione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013. Si tratta, in particolare, dei proventi derivanti dalle sub-concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, dal canone corrisposto ad Anas dai concessionari autostradali. Nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge in esame viene specificato che le spese di funzionamento della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, come risultanti dai dati di previsione, per il 2013 sono integralmente coperte dai proventi da sub-concessioni autostradali.

Il comma 4 dell'articolo 6 reca infine norme per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

In particolare, per l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità viene autorizzata la spesa massima di 1,5 milioni di euro per il 2013 e di 2,5 milioni di euro per il 2014, facendo fronte al relativo onere mediante l'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri.

Al fine tuttavia di consentire l'immediato avvio dell'Autorità dei trasporti, si prevede che sia l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ad anticipare, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie, nella misura di 1,5 milioni di euro per il 2013 e 2,5 milioni di euro per il 2014. Tali risorse sono poi restituite alla stessa Autorità per la concorrenza ed il mercato a valere sullo stanziamento precedentemente indicato (Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri). La disposizione stabilisce inoltre che l'Autorità Antitrust assicuri all'Autorità dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento dell'attività strumentale all'implementazione della struttura organizzativa fino all'attivazione del meccanismo previsto per il finanziamento dell'Autorità dei trasporti dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, consistente in un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte nell'ultimo esercizio.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore FILIPPI (*PD*), in relazione all'articolo 6, comma 1 del provvedimento in esame, osserva che la norma aggiorna anzitutto la normativa in materia di controlli di sicurezza aeroportuali prevista del decreto ministeriale n. 85 del 1999 alla più recente legislazione comunitaria. Essa inoltre, nel consentire l'affidamento in concessione dei relativi servizi di controllo alle società che già gestiscono i servizi aeroportuali nei vari scali, potrebbe offrire una parziale soluzione ai gravi problemi occupazionali derivanti dalla crisi economica che ha colpito il settore, anche a seguito delle difficoltà finanziarie di Alitalia e dei suoi ritardi nei pagamenti verso i fornitori. Segnala tuttavia che la norma, certamente condivisibile, mentre potrebbe certamente contribuire a risolvere i problemi dei maggiori scali come quelli di Milano, potrebbe non essere altrettanto risolutiva per le difficoltà in cui versano le società di servizi aeroportuali degli scali mi-

nori. Si tratta di un tema sul quale, al di là del decreto-legge in esame, occorre avviare una riflessione per arrivare ad una soluzione organica.

Si sofferma quindi sui commi 3 e 4 del medesimo articolo 6: per quanto concerne il comma 4, appare condivisibile l'esigenza di assicurare da subito all'Autorità di regolazione dei trasporti le risorse necessarie per il suo funzionamento, pur con una modalità di finanziamento particolare.

Relativamente al comma 3, osserva che esso interviene sulla questione ormai annosa del personale dell'*ex* Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali dell'Anas. Le funzioni di vigilanza ed il relativo personale erano stati a suo tempo trasferiti alla istituenda Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, soppressa la quale sono stati poi affidati al Ministero. Per il personale in questione, costituito da centoventi unità, non si è però ancora trovata una soluzione definitiva sia per quanto riguarda la stabilizzazione che per l'inquadramento contrattuale, e anche la deroga prevista dal comma 3 dell'articolo 6 in esame, con l'ampliamento della pianta organica per il personale a tempo determinato, non risolve affatto la questione. Al di là della sistemazione del personale, tuttavia, sottolinea che il punto essenziale è quello di consentire l'effettivo svolgimento delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali che, a causa dei successivi passaggi di competenze, si sono purtroppo molto ridotte. A suo avviso, tali funzioni dovrebbero essere esercitate in maniera più corretta dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Auspica quindi che di tali osservazioni si possa tenere conto anche nell'ambito della proposta di parere che sarà sottoposta all'esame della Commissione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Filippi sulla necessità di dare una collocazione stabile al personale *ex* Anas addetto alla vigilanza sulle concessionarie autostradali, per il quale si registrano ormai da tempo anche problemi di tipo contrattuale e retributivo. Rileva incidentalmente l'incongruenza di prevedere diversi livelli stipendiali per lo stesso personale quando era inquadrato presso l'Anas o presso l'Agenzia rispetto all'inquadramento presso il Ministero. Ritiene in ogni caso che le funzioni di vigilanza sulle concessionarie autostradali possano essere senz'altro esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre nutre perplessità su un eventuale loro affidamento – suggerito da alcune parti – all'Autorità di regolazione dei trasporti anche per i costi aggiuntivi che questo comporterebbe, tenuto conto tra l'altro che la sede dell'Autorità è a Torino e che si dovrebbero quindi pagare anche spese di trasferta per il personale.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con il senatore Filippi circa i gravi inconvenienti legati alla vicenda del trasferimento del personale *ex* Anas. Oltre all'incertezza per l'inquadramento giuridico-economico dei dipendenti, si pone il problema di una sensibile riduzione dei controlli sulle concessionarie autostradali e sulla sicurezza della rete autostradale registrata negli ultimi due anni. Al riguardo, sarebbe opportuno

che la Commissione acquisisse i rapporti sulle ispezioni e le verifiche effettuate in questo periodo. Si tratta di mettere gli addetti in condizione di svolgere adeguatamente il loro lavoro: ad esempio, questo personale (che non è collocato solo a Roma, ma è presente in tutta Italia) spesso non ha la possibilità di spostarsi per effettuare le ispezioni nelle diverse zone di competenza.

Auspica che su questo punto il Parlamento possa trovare soluzioni organiche, attraverso la presentazione di emendamenti nella Commissione di merito che potrebbero essere condivisi tra tutte le forze politiche, anche all'interno della Commissione Lavori pubblici.

Per quanto concerne la questione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, è bene ribadire, per ovvie ragioni di coerenza e anche di contenimento dei costi a carico della finanza pubblica, che la stessa deve avere un'unica sede a Torino e non, come purtroppo già avvenuto nel caso di altre autorità, anche una sede di rappresentanza a Roma. In proposito chiede al Relatore di valutare l'inserimento di una apposita raccomandazione nella proposta di parere da votare in Commissione.

Rinnova quindi la richiesta già avanzata di poter audire quanto prima in Commissione i vertici dell'Autorità di regolazione dei trasporti per verificare come si intende procedere per l'espletamento delle relative funzioni. In particolare, ritiene necessario chiarire in base a quali criteri si procederà alla scelta e alla nomina del Segretario generale dell'organismo, al quale sono affidati compiti essenziali di gestione del personale e di organizzazione dell'attività.

Il relatore GIBIINO (*PdL*) concorda con le osservazioni formulate dai colleghi e si riserva di predisporre una proposta di parere che tenga conto di tali considerazioni, anche in vista dell'eventuale presentazione di emendamenti condivisi presso la Commissione di merito.

Il senatore PAGNONCELLI (*PdL*) richiama l'articolo 6, comma 1, nella parte in cui introduce un comma 4-ter all'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992. La norma, nel prevedere la possibilità di affidare al gestore aeroportuale, da parte dell'Enac, i servizi dei controlli di sicurezza, fa riferimento al «rispetto dei principi europei»: tale riferimento è però quanto mai generico e dovrebbe essere meglio esplicitato, posto che in passato la Commissione europea ha già censurato l'Italia per le modalità di affidamento dei servizi aeroportuali. Sarebbe quindi opportuno segnalare tale aspetto nella proposta di parere.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda con le osservazioni del senatore Pagnoncelli, sottolineando che la norma, come chiarito dal Relatore e dalla stessa relazione illustrativa, nasce proprio dalla volontà di adeguare l'attuale regime dei controlli di sicurezza di controllo degli aeroporti alla disciplina europea, anche se, nell'applicazione pratica, potrebbe creare qualche difficoltà agli operatori dei piccoli scali aeroportuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GIBIINO (*PdL*) esprime il proprio apprezzamento per il successo dell'operazione di recupero della nave Costa Concordia portata a termine nella mattinata odierna. Per quanto riguarda il prosieguo dell'operazione, chiede che la Commissione possa acquisire informazioni aggiornate dai tecnici e dalle Autorità competenti, eventualmente anche con una visita *in loco*.

Occorre soprattutto capire quale potrebbe essere il porto finale di destinazione del relitto per le attività di smantellamento. In merito ritiene che la soluzione più ragionevole potrebbe essere quella di Piombino, anche in considerazione dei fondi erogati dallo Stato per il rilancio di quell'area industriale con il recente decreto-legge n. 43 del 2013, convertito nella legge n. 71 del 2013.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che il Ministro dell'ambiente ha recentemente dichiarato che, in base alle valutazioni che saranno fatte dai tecnici, il relitto della Costa Concordia sarà inviato presso il porto più idoneo. Concorda comunque con il senatore Gibiino circa l'opportunità che la Commissione acquisisca informazioni sulla questione.

Il senatore FLORIS (*PdL*) osserva che la destinazione finale della nave per la demolizione potrà essere decisa solo in un secondo momento, dopo che i tecnici avranno verificato lo stato di conservazione dello scafo e la sua capacità di affrontare una traversata più o meno lunga per raggiungere il porto di destinazione. La Commissione quindi dovrebbe anzitutto sapere dai tecnici e dai soggetti preposti quali sono le effettive condizioni del relitto.

Dopo che il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) ha ricordato che in proposito il Capo della protezione civile, prefetto Gabrielli, ha ipotizzato il trasferimento della nave al porto di destinazione nel giugno del 2014, interviene il senatore FILIPPI (*PD*) che condivide le considerazioni del senatore Floris circa la necessità di acquisire prima un quadro completo della situazione da un punto di vista tecnico.

Poiché responsabile dell'operazione di recupero per il Governo è il Ministero dell'ambiente, ritiene opportuno che la Commissione Lavori pubblici – che nella passata legislatura si è occupata a lungo di questa vicenda – ascolti sul tema in primo luogo il ministro Orlando, in sede riunita con la Commissione Ambiente.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con il senatore Filippi, ricordando che audizioni in sede riunita con la Commissione Ambiente sono già state prospettate in relazione alle proposte sulle procedure

di consultazione per la realizzazione di opere pubbliche (il cosiddetto *débat public*), avanzate nella scorsa legislatura.

Per quanto concerne le decisioni sul prosieguo del recupero della Concordia e sulla scelta del porto finale di smantellamento, al riguardo peseranno anche le valutazioni della società Costa che, in quanto proprietaria della nave, dovrà tenere conto anche dei costi economici dell'operazione.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*), nel condividere le osservazioni testé formulate dal presidente Stefano Esposito, sottolinea come la Costa, in qualità di armatrice della Concordia, dovrà valutare attentamente, nella scelta del porto finale di destinazione, sia gli aspetti di convenienza economica sia le competenze tecniche necessarie per lo smantellamento e il trattamento del relitto. Ad esempio, attualmente tali capacità sono certamente disponibili presso la Fincantieri di Palermo, ma si tratta appunto di questioni che dovranno essere affrontate al momento opportuno.

Nell'ambito delle competenze della Commissione in tema di comunicazioni, ricorda poi che a breve il Parlamento dovrà occuparsi della questione del rinnovo del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI.

Si tratta di un tema di grande rilevanza, sul quale ricorda di essere intervenuto personalmente anche nella Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e che è altresì stato oggetto di un acceso confronto. Senza invadere le competenze della Commissione di vigilanza, ritiene che anche la Commissione Lavori pubblici debba svolgere opportuni approfondimenti, tenuto conto che il progetto del nuovo contratto di servizio presenta una serie di aspetti critici (in particolare l'eccessiva durata della concessione).

Il presidente Stefano ESPOSITO, pur comprendendo la rilevanza della questione segnalata dal senatore Maurizio Rossi, sottolinea che il contratto di servizio con la RAI rientra nelle competenze dirette della Commissione di vigilanza e che è quindi opportuno evitare sovrapposizioni, anche in considerazione del fatto che il contratto non è stato ancora presentato in Parlamento.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) concorda con l'osservazione del presidente Stefano Esposito: il rinnovo del contratto di servizio è infatti di stretta competenza della Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, mentre la Commissione Lavori pubblici sarebbe coinvolta più correttamente in presenza di eventuali interventi legislativi che incidessero sulla normativa vigente in materia.

Il senatore SONEGO (*PD*), in merito alla questione del recupero della Costa Concordia, si dice favorevole ad un approfondimento da parte della Commissione degli aspetti tecnici, anche mediante un sopralluogo sul posto. Ricorda poi che nell'ambito delle procedure informative già in corso presso la Commissione sono stati ipotizzati anche altri sopralluo-

ghi, per cui sarebbe opportuno definire un programma complessivo di organizzazione dei lavori.

Il presidente Stefano ESPOSITO si riserva di affrontare tale questione nel prossimo Ufficio di Presidenza allargato ai Presidenti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 17 settembre 2013

### Plenaria

#### 17<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione, accompagnato dalla dottoressa Graziella Romito, dirigente dell'Ufficio programmazione sviluppo rurale presso il medesimo Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020**

Il presidente FORMIGONI avverte che, di seguito alla disponibilità manifestata mercoledì scorso dal sottosegretario Castiglione, si procede oggi alle comunicazioni sullo schema predisposto da parte del Ministro



per la coesione territoriale di Accordo di partenariato per il periodo 2014-2020. Tale Accordo analizza gli interventi che potranno essere posti in essere per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei collegati al quadro strategico comune per il medesimo arco temporale. Tra i fondi, rivestono specifico interesse per i profili di competenza della Commissione agricoltura il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Ricorda che con l'Accordo di partenariato ogni Stato membro dell'Unione europea avvia un'interlocuzione con la Commissione europea per definire congiuntamente i risultati che ci si propone di conseguire in relazione agli interventi programmati.

Dà quindi la parola al sottosegretario Castiglione per l'illustrazione degli interventi in materia agricola e di pesca prefigurati dal documento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE dà conto analiticamente del processo di redazione dell'Accordo di partenariato. Esso rappresenta il documento strategico per i fondi inclusi nel quadro strategico comune: si tratta del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il documento stabilirà la strategia, i risultati attesi, le priorità e i metodi di intervento per l'utilizzo dei fondi comunitari per i prossimi sei anni.

Reputa in proposito fondamentale coinvolgere le Commissioni parlamentari competenti per materia per riceverne spunti e sollecitazioni. Ricorda inoltre come sia prioritario per l'Italia garantire un integrale utilizzo delle risorse dei finanziamenti europei in un'ottica di rilancio della competitività economica del Paese.

L'Accordo nell'attuale stesura è frutto anche del confronto con le regioni e gli enti locali e con i soggetti del partenariato economico e sociale. I temi sul piatto sono numerosi e vanno dalla gestione dei rischi ambientali alla priorità assegnata all'impresa agricola. Un accento specifico è posto sulla ricerca di nuovi mercati e, quindi, sull'internazionalizzazione delle attività economiche agricole. Gli obiettivi tematici riguardano l'innovazione, l'agenda digitale, la competitività dei sistemi produttivi, l'energia sostenibile, il clima e la tutela dell'ambiente fino all'occupazione e alla capacità istituzionale e amministrativa.

Il presidente FORMIGONI ringrazia il Sottosegretario per il suo intervento e dà senz'altro la parola ai numerosi senatori che hanno chiesto di intervenire.

Il senatore GAETTI (*M5S*) prende atto positivamente di quanto esposto dal rappresentante del Governo, sottolineando in particolare l'importanza di un confronto continuo con le regioni, per evitare sovrapposizioni e duplicazioni e garantire un'unitarietà di azione politica e amministrativa. Sollecita il Sottosegretario a procedere con convinzione anche nella stra-

tegia complessiva di gestione dei rischi ambientali e della tutela dell'ecosistema.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritiene quella odierna un'occasione di grande importanza per approfondire le linee di intervento, tra l'altro, anche nel settore dell'economia agricola, linee che informeranno il prossimo sessennio a livello nazionale e di Unione europea.

Condivide la prospettiva di sostenere con forza la capacità imprenditoriale e di promuovere la proiezione sui mercati esteri delle aziende agricole italiane. Fa osservare come sinora l'Europa abbia soffermato la sua attenzione soprattutto sulla fase produttiva; pertanto, il passaggio anche all'attività di internazionalizzazione va vista con estremo favore e segna un progresso di grande portata. Peraltro, l'attività di promozione del prodotto italiano all'estero dovrà avvenire con interventi coordinati da parte degli organismi a ciò istituzionalmente deputati. A ciò dovrà affiancarsi un approfondimento conoscitivo dell'evoluzione della domanda di prodotti agricoli nel mondo, che tenga conto dei mutamenti degli stili alimentari. Resta ferma la considerazione che la qualità del cibo italiano continua a costituire un fattore decisivo di competitività.

Rileva inoltre come ulteriori profili da valutare siano quelli della sostenibilità ambientale, dello sviluppo rurale e dell'incremento del sistema delle comunicazioni nelle zone di produzione agricola. Le aree rurali non verranno in tal modo più percepite come separate nettamente da quelle urbane e si creeranno le condizioni per un diverso equilibrio. Ciò porrà le premesse per tradurre in strategie concrete l'obiettivo dello sviluppo competitivo del sistema Paese, a livello industriale e a livello agricolo.

Il senatore DALLA TOR (*PdL*) fa presente a sua volta come l'attività agricola riguardi le colture ad uso alimentare umano e anche gli usi diversi, ad esempio per la produzione di mangime. Reputa preoccupante il fenomeno sempre più consistente dell'importazione di materia prima alimentare per svolgere in Italia l'attività di trasformazione. Reputa in proposito indispensabile quindi un ripensamento della strategia per favorire lo sviluppo di risorse interne che riducano tale fenomeno. Le risorse disponibili dovrebbero a suo avviso essere interamente sfruttate e indirizzate verso precisi obiettivi, tenendo anche presenti la differenziazione regionale e le caratteristiche ambientali.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) richiama anzitutto l'importanza della tematica alimentare anche come oggetto del prossimo EXPO 2015 di Milano. Dà conto del primato e dell'eccellenza italiana nell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli e sottolinea l'esigenza di valorizzare anche i territori e le zone di montagna per le produzioni agricole stesse. Occorre a suo avviso considerare la diversità esistente tra le coltivazioni a finalità alimentare e non per meglio indirizzare gli interventi.

La senatrice VALENTINI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Pignedoli, ritiene a sua volta indispensabile fornire al Governo indicazioni precise per individuare le priorità da assegnare agli obiettivi di sviluppo agricolo. L'agricoltura costituisce a suo avviso un settore con grandi potenzialità e potrebbe, ove adeguatamente valorizzata, costituire una forte leva di una politica economica di crescita. Sottolinea come l'internazionalizzazione delle imprese agricole debba essere favorita con una coerente azione di sostegno alle reti di distribuzione commerciale. In tale contesto una piena sintonia con l'Europa risulta un'occasione irrinunciabile.

La senatrice BERTUZZI (PD) sottolinea l'importanza, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi strutturali, della creazione di figure professionali in grado di agire con efficacia nel settore. L'istruzione assume quindi un carattere fondamentale, anche per favorire l'ingresso in un comparto non facile.

Rileva altresì l'importanza degli obiettivi di contrasto e contenimento del rischio idrogeologico legato al sistema agricolo, al fine di evitare che la mancanza di adeguati investimenti si ripercuota negativamente sulle imprese agricole quale anello finale.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto degli approfonditi interventi svolti nel corso del dibattito. Si associa alla considerazione che la gestione del rischio idrogeologico e la tutela dell'ambiente debbano essere affrontati in un'ottica unitaria. Assicura la propria disponibilità a tenere informata la Commissione sugli sviluppi dell'Accordo di partenariato e anche successivamente sulla gestione dei fondi europei in materia agricola. Peraltro, ricorda che tutti i fondi di coesione presentano una forte correlazione e saranno utilizzati con coerenza.

Il presidente FORMIGONI ringrazia il sottosegretario Castiglione. Preso atto dei numerosi interventi svolti nel corso del dibattito, preannuncia peraltro l'intenzione di chiedere alla Presidenza del Senato, con l'assenso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'assegnazione di un affare sulla materia oggetto delle comunicazioni affinché la Commissione medesima possa esprimersi con un atto di indirizzo.

Dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Martedì 17 settembre 2013

**Plenaria**

**26<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 settembre scorso.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) interviene per motivare la contrarietà del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame, che ripropone l'autorizzazione all'uso di discariche da parte dello stabilimento Ilva di Taranto per le quali non risulta ancora concluso l'*iter* autorizzativo. Critica l'esonero dalla responsabilità del commissario e del sub-commissario, prevista al comma 4 dell'articolo 12, così come anche la diversa procedura di funzionamento del Sistri recata dall'articolo 11.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole con osservazioni nella giornata di domani.

Il presidente MUCCHETTI propone di valutare anche gli effetti del sequestro cautelativo della magistratura tarantina, con riferimento all'annunciata chiusura di sette stabilimenti del gruppo Riva FIRE.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, concernente il finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (n. 28)**

**Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 2195-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, concernente il finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (n. 29)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 537-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice PELINO (*PdL*), relatrice, illustra i due atti del Governo su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi per il parere (una volta acquisite le osservazioni anche della Commissione difesa e della Commissione bilancio) che riguardano due distinti schemi di decreto ministeriale, predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, finalizzati all'attuazione di programmi della Difesa già in precedenza concordati. In particolare, trattasi di contratti relativi allo sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.

Osserva che su entrambi gli atti è stato già acquisito dallo scrivente Ministero il formale assenso da parte del Ministero della difesa, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, posto che si tratta di rendere disponibili risorse di cui al decreto-legge n. 215 del 2011 nonché alla legge di stabilità 2013 (nel primo caso si tratta di una spesa ripartita per complessivi 375 milioni di euro, mentre nel secondo di contributi pluriennali, in un arco di quindici anni, per complessivi 600 milioni di euro).

Nello specifico, i programmi riguardano l'acquisizione di quindici elicotteri dall'azienda italiana Agusta Westland del tipo C-SAR, vale a dire i velivoli occorrenti ad effettuare operazioni di ricerca e soccorso in aree non sicure da parte dell'Aeronautica militare italiana; la digitalizzazione di sistemi e mezzi di unità operative nell'ambito del progetto Forza NEC; l'acquisizione di tecnologie a supporto del progetto SI-CO.TE. per permettere all'Arma dei Carabinieri di contare su un supporto alle indagini e nell'attività di controllo del territorio; l'acquisizione di un sistema integrato di addestramento dei piloti aeronautici, basato su nove velivoli addestrativi, più alcuni simulatori di volo per la formazione a terra.

Complessivamente si tratta di dare la necessaria continuità a contratti già in essere per lo sviluppo di tecnologie che vedono impegnate aziende di prim'ordine, che hanno realizzato investimenti importanti per offrire le tecnologie più avanzate all'amministrazione della Difesa.

Al termine della procedura parlamentare, i due schemi di decreto saranno in ogni caso sottoposti, dopo la firma ministeriale, al controllo della Corte dei conti. Entrambi i provvedimenti non hanno effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, laddove valutati a legislazione vigente.

Con queste precisazioni ritiene di poter raccomandare su entrambi gli atti del Governo un parere favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

**Plenaria****24<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SACCONI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre scorso.

Il presidente SACCONI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PARENTE (*PD*) rileva che il decreto-legge n. 101 va correttamente in direzione di una razionalizzazione della pubblica amministrazione e risponde alla finalità di garantire il controllo della finanza pubblica. Il suo Gruppo è dunque favorevole all'impianto complessivo del provvedimento, del quale tuttavia nota le contraddizioni, molte delle quali efficacemente già evidenziate dal relatore Ichino nella sua illustrazione. In particolare, ella ritiene vadano più efficacemente messi a fuoco gli aspetti relativi alla stabilizzazione dei precari, alla proroga delle graduatorie ed agli esuberanti. Non va inoltre depotenziata la mobilità all'interno dell'amministrazione pubblica.

La senatrice BENCINI (*M5S*) fa presente che il suo Gruppo intende presentare proposte di modifica al testo in Commissione di merito: non ritiene infatti di poterne condividere *tout court* l'impianto, del quale rileva le incongruenze. Preannuncia pertanto che in Commissione Lavoro il suo Gruppo si asterrà dal voto.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) esprime invece netta contrarietà nei confronti del provvedimento, che, ancora una volta, gli appare più attento alla forma che non alla sostanza delle cose.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) passa quindi ad illustrare una bozza di parere, favorevole con condizioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore LEPRI (*PD*) ritiene che il riferimento al fatto che alcune disposizioni del testo possano avere l'effetto di una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del *management* pubblico, contenuto nella proposta di parere, risulti eccessivamente perentorio. Anche laddove si afferma la necessità di scongiurare il rischio che le nuove norme possano avere l'effetto di un aggiramento del principio costituzionale dell'accesso alla funzione pubblica mediante concorso, la formulazione appare eccessivamente drastica. D'altro canto, la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di bandire concorsi per titoli ed esami e consente la riserva dei posti a favore di quanti abbiano già prestato servizio nell'amministrazione pubblica, in modo da valorizzarne le esperienze. Infine, con riferimento alle immissioni in ruolo di lavoratori precari, egli non ritiene che nel parere sia necessario il puntuale riferimento alle idee erronee che le disposizioni indurrebbero; si tratta peraltro di linee argomentative non decisive ai fini del dispositivo del parere stesso.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) precisa che il riferimento alla presunta sanatoria di comportamenti del *management* pubblico nella gestione del personale, contenuta nella sua proposta, concerne l'esistenza di contratti a termine, pur nati irregolarmente, e di cui tuttavia qui si consente la proroga. Si richiama altresì alle considerazioni da lui già svolte con riferimento all'articolo 33 del Testo Unico in materia di pubblico impiego, in questa sede interpretato autenticamente, determinando un vero e proprio depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale pubblico tra uffici in *overstaffing* e uffici in carenza di organico. Fa quindi osservare che il principio dell'accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto risulta totalmente negato nel caso di un concorso riservato e non risulta dunque rispettoso della giurisprudenza costituzionale; resta ferma la possibilità che quanti abbiano già esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione si vedano attribuito un punteggio che tenga conto della professionalità acquisita, ma che deve consentire comunque all'*outcoming* brillante di prevalere sul primo, se non munito di adeguata preparazione culturale. Il caso dei conservatori musicali, da lui già richiamato in sede di illustrazione del provvedimento, deve fungere da monito, ed è in questo caso necessario lanciare un messaggio di apertura anche nei confronti delle nuove generazioni.

Alla luce di quanto finora emerso nel corso del dibattito, egli presenta tuttavia una seconda bozza di parere, pubblicata in allegato al resoconto, contenente modifiche al testo precedente ed una integrazione, ri-



guardante specificamente la parte del decreto relativa alle eccedenze di personale che si registrano in imprese a partecipazione pubblica.

Il presidente SACCONI osserva che il tema centrale del decreto-legge in conversione, e che trova in questa sede una ambigua considerazione, è rappresentato dalla mobilità. A suo avviso, occorre muovere da un principio di realtà: la mobilità di fatto non è mai stata applicata nelle pubbliche amministrazioni, fatte salve poche eccezioni, fondate sulla volontarietà, e ciò anche se molte funzioni precarie e molti contratti a termine si sarebbero in questo modo potuti evitare. Il timore che il provvedimento in esame possa addirittura comportare un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale finisce con l'aggravare il problema. Un esempio emblematico è rappresentato dal centinaio circa di assunzioni nell'Agenzia per la coesione territoriale: un tema, questo, che già in passato la Commissione ha dibattuto, respingendone la possibilità, nell'assunto che, prima di ricorrere a nuove assunzioni per l'Agenzia, si dovesse previamente verificare se vi fossero competenze del genere all'interno delle amministrazioni pubbliche. Ciò vale ad esempio per i dipendenti dell'ISFOL, assunti massicciamente e con contratto a termine, e il cui caso già da solo testimonia efficacemente l'opportunità di esperire una preventiva disamina ai fini dell'attivazione di procedure di mobilità. Nel condividere le perplessità del senatore Lepri in ordine al riferimento ad una possibile sanatoria di comportamenti da parte del *management* nella gestione del personale e nei reclutamenti con contratto a termine, reputa tuttavia improprio caricare interamente sulla dirigenza una responsabilità che ha innanzitutto una matrice politica. Al riguardo, suggerisce semmai una riaffermazione del corretto principio per il futuro, al fine di evitare il riprodursi del fenomeno. Quanto ai meccanismi concorsuali, comprende le perplessità del relatore, suggerendo il riconoscimento di un punteggio significativo ed adeguato a quanti già abbiano o abbiano avuto esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione, tale tuttavia da far salvo il principio dell'accesso al pubblico impiego attraverso concorso.

La senatrice Rita GHEDINI (PD) condivide le osservazioni del Presidente, evidenziando la necessità di individuare una modalità che consenta di rafforzare in termini propositivi la necessità di ricorrere a procedure di mobilità e di completamento degli organici della pubblica amministrazione. Ritiene importante proiettare verso il futuro questa azione, anziché sanzionare comportamenti scorretti del *management*, tanto più in assenza di documentazione formale di tali presunte scorrettezze. Giudica perciò preferibile piuttosto un riferimento alla mancata attuazione della mobilità ed un auspicio stringente alla futura applicazione. Quanto alle disposizioni in materia di prepensionamenti, rileva un disallineamento temporale tra gli esuberi nel settore privato e nel settore pubblico, che auspica venga risolto. Con riferimento alle procedure di stabilizzazione e alla loro ammissibilità, rileva che nella precedente legge di stabilità era inserita una

disposizione che ammetteva una riserva di posti fino al cinquanta per cento, ed invita pertanto il relatore a correggere conseguentemente il riferimento contenuto nella bozza di parere. In ogni caso, ritiene incongrua una limitazione dell'intervento ai soli titolari di contratti a termine, atteso che tale tipologia rappresenta nella pubblica amministrazione solamente una delle possibili forme contrattuali, accanto alle centinaia di collaborazioni coordinate e continuative e, da ultimo, alla contrattualizzazione delle partite IVA. Il testo limita inoltre la riserva dei posti a concorso ai titolari di contratto a termine all'interno della stessa amministrazione. Ciò è fonte di disagio in alcuni settori della pubblica amministrazione non in grado di effettuare concorsi, a cominciare dalle Province, dei cui lavoratori titolari di contratto a tempo determinato non sono dunque chiare le sorti.

Il senatore LEPRI (*PD*) interviene nuovamente soffermandosi in particolare sull'articolo 4, comma 6, del decreto, con specifico riferimento alla percentuale del cinquanta per cento ivi contenuta, che invita a meglio precisare, tenendo conto dell'esigenza di conservare una quota di *new entry* attraverso procedure selettive. Conferma le osservazioni da lui già svolte in ordine al riferimento alla sanatoria di comportamenti, contenuta nella bozza di parere, e sottolinea la necessità di sanzionare anche chi è passibile di non aver accertato l'inosservanza del principio e aver omesso di comminare la relativa sanzione. Concorda inoltre sull'esigenza di esperire la procedura di mobilità e infine, con riferimento all'articolo 4, comma 7, sottolinea come nella pubblica amministrazione dovrebbe essere particolarmente incentivato il tempo parziale.

La senatrice GATTI (*PD*) osserva preliminarmente che, a fronte di grandi aspettative, il provvedimento di urgenza avrà un effetto assai limitato relativamente alla trasformazione delle forme contrattuali e alle stabilizzazioni. La procedura complessiva prevede l'emanazione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi entro il 2015, con tempi, dunque, adeguati e tali da consentire di evitare che la procedura si limiti a poche stabilizzazioni; a fronte di ciò, molti contratti a termine verranno a scadenza a dicembre del 2013. Di tale incongruenza occorrerà tenere conto. Fa osservare infine una disomogeneità tra il titolo dell'articolo 3, riferito alle sole società partecipate, e il comma 2 dell'articolo, che fa invece riferimento a società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, e che pertanto si riferisce a società sia di diritto privato che di diritto pubblico.

In considerazione dell'imminente inizio dell'Assemblea, il presidente SACCONI rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,

rileva preliminarmente che il provvedimento si giustifica con esigenze di razionalizzazione dell'organizzazione e della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, e in particolare di superamento delle situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo, nonché con esigenze di prevenzione del ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici; esigenze, queste, tutte ampiamente condivisibili.

La Commissione fa notare tuttavia il rischio che alcune disposizioni possano condurre a interpretazioni e/o effetti pratici contraddittori rispetto agli intendimenti dello stesso Governo-legislatore. La Commissione ritiene necessario pertanto che la formulazione del testo legislativo venga corretta in modo da evitare che le nuove norme possano avere l'effetto di:

a) una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del *management* pubblico nella gestione del personale e in particolare dei reclutamenti con contratto a termine;

b) un aggiramento del principio costituzionale dell'accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto a tutte le persone dotate dei requisiti necessari e potenzialmente interessate;

c) un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale, in seno al settore pubblico, tra uffici in situazione di *overstaffing* a uffici in situazione di carenza di organici (articolo 33 del T.U. in materia di impiego pubblico, decreto legislativo n. 165/2001);

d) una deroga al principio programmatico della *spending review* e in particolare alla regola della eliminazione di qualsiasi voce di spesa corrente che non sia strettamente e congruamente correlata con una esigenza pubblica essenziale.

A proposito del punto a), la Commissione rileva una contraddizione tra l'aggravamento delle sanzioni per i dirigenti che ricorrono indebitamente alle assunzioni a termine e la disposizione che prevede la rinnovabilità dei contratti a termine attualmente in corso fino al 2015.

Con riferimento al punto b), la Commissione ritiene che, tra le due opzioni – previste dal comma 3-*bis* inserito nell'articolo 35 del T.U. in materia di impiego pubblico ad opera del comma 401 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1° gennaio 2013 –, vale a dire l'attivazione di concorsi riservati a coloro che abbiano prestato lavoro

a termine per l'amministrazione, entro il limite del 40 per cento delle nuove assunzioni, e l'attribuzione a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l'amministrazione di un punteggio aggiuntivo per la valutazione della professionalità specifica acquisita, debba essere preferita la seconda, in quanto più conforme al dettato costituzionale. In tal senso, la Commissione giudica che debba essere corretto il contenuto del decreto.

A proposito del punto c), la Commissione rileva come l'obbligo imposto dall'articolo 33 del citato Testo Unico ai dirigenti pubblici, di rilevare le eccedenze di organico e provvedere senza ritardo al loro superamento mediante la procedura di mobilità ivi definita, nell'arco dei dodici anni in cui è stato in vigore abbia visto inasprire per ben tre volte le sanzioni per i trasgressori (l'ultimo inasprimento è del 2011), ma che al contrario quelle sanzioni siano rimaste totalmente disapplicate, al centro e in periferia. Da ciò la necessità di correggere le disposizioni contenute in questo decreto, che rischiano di depotenziare, direttamente o indirettamente, l'obbligo posto dall'articolo 33 del citato Testo Unico, finendo col l'operare di fatto come sanatorie surrettizie per le omissioni passate da parte del *management* pubblico. Vanno altresì corrette le disposizioni – in particolare quelle sulla stabilizzazione dei titolari di contratti a termine – che sostanzialmente derogano alla regola posta dal citato articolo 33, consentendo che si proceda a immissioni in ruolo in situazioni nelle quali una scopertura di organico potrebbe essere invece risolta con la mobilità di personale già in ruolo, proveniente da uffici dove si registrano eccedenze.

Quanto al punto d), la Commissione valuta positivamente il fatto che il decreto pone alcuni requisiti destinati a condizionare la possibilità di nuove immissioni in ruolo di lavoratori precari al requisito della sussistenza effettiva di una scopertura di organico e di disponibilità finanziarie adeguate. Fa notare però come l'applicazione di queste due regole induca a prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato rispetto alla platea attuale dei lavoratori assunti a termine o impegnati in lavori socialmente utili. Donde la preoccupazione che le nuove misure, senza produrre l'effetto voluto della riduzione del lavoro precario indebito, né quello di alleviare in misura apprezzabile la disoccupazione giovanile, producano invece l'effetto di alimentare tre idee profondamente sbagliate:

– quella secondo cui il fatto di avere svolto per un certo tempo una prestazione lavorativa a termine in una amministrazione pubblica, o anche soltanto un lavoro di pubblica utilità, conferisca un diritto soggettivo all'immissione in ruolo;

– l'idea, inoltre, che ogni prospettiva di assorbimento dei fruitori delle misure di *job creation* fuori mercato si collochi nell'area pubblica, anziché nel tessuto produttivo generale;

– il convincimento, infine, secondo cui un diritto all'immissione in ruolo nascerebbe dal fatto di essere stati inseriti in una graduatoria di «idonei» in un concorso, ancorché questo sia stato celebrato molti anni

prima; convinzione che può generare comportamenti dei giovani interessati gravemente inopportuni anche dal punto di vista del loro stesso interesse professionale e occupazionale.

In riferimento a quest'ultimo punto, la Commissione giudica che debba essere evitata la proroga oltre il triennio della validità delle graduatorie concorsuali per le nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche.

Conclusivamente, la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.

## NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo,

rileva preliminarmente che il provvedimento si giustifica con esigenze di razionalizzazione dell'organizzazione e della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, e in particolare di superamento delle situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo, nonché con esigenze di prevenzione del ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici; esigenze, queste, tutte ampiamente condivisibili.

La Commissione fa notare tuttavia il rischio che alcune disposizioni possano condurre a interpretazioni e/o effetti pratici contraddittori rispetto agli intendimenti dello stesso Governo-legislatore. La Commissione ritiene necessario pertanto che la formulazione del testo legislativo venga corretta in modo da evitare che le nuove norme possano avere l'effetto di:

a) una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del *management* pubblico nella gestione del personale e in particolare dei reclutamenti con contratto a termine;

b) un aggiramento del principio costituzionale dell'accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto a tutte le persone dotate dei requisiti necessari e potenzialmente interessate;

c) un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale, in seno al settore pubblico, tra uffici in situazione di *overstaffing* a uffici in situazione di carenza di organici (articolo 33 del T.U. in materia di impiego pubblico, decreto legislativo n. 165/2001);

d) una deroga al principio programmatico della *spending review* e in particolare alla regola della eliminazione di qualsiasi voce di spesa corrente che non sia strettamente e congruamente correlata con una esigenza pubblica essenziale.

A proposito del punto a), la Commissione rileva una contraddizione tra l'aggravamento delle sanzioni per i dirigenti che ricorrono indebitamente alle assunzioni a termine e la disposizione che prevede la rinnovabilità dei contratti a termine attualmente in corso fino al 2015.

Con riferimento al punto b), la Commissione ritiene che, tra le due opzioni – previste dal comma 3-*bis* inserito nell'articolo 35 del T.U. in materia di impiego pubblico ad opera del comma 401 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1° gennaio 2013 –, vale a dire l'attivazione di concorsi riservati a coloro che abbiano prestato lavoro

a termine per l'amministrazione, entro il limite del 40 per cento delle nuove assunzioni, e l'attribuzione a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l'amministrazione di un punteggio aggiuntivo per la valutazione della professionalità specifica acquisita, debba essere preferita la seconda, in quanto più conforme al dettato costituzionale. In tal senso, la Commissione giudica che debba essere corretto il contenuto del decreto.

A proposito del punto c), la Commissione rileva come l'obbligo imposto dall'articolo 33 del citato Testo Unico ai dirigenti pubblici, di rilevare le eccedenze di organico e provvedere senza ritardo al loro superamento mediante la procedura di mobilità ivi definita, nell'arco dei dodici anni in cui è stato in vigore abbia visto inasprire per ben tre volte le sanzioni per i trasgressori (l'ultimo inasprimento è del 2011), ma che al contrario quelle sanzioni siano rimaste totalmente disapplicate, al centro e in periferia. Da ciò la necessità di correggere le disposizioni contenute in questo decreto, che rischiano di depotenziare, direttamente o indirettamente, l'obbligo posto dall'articolo 33 del citato Testo Unico, finendo col l'operare di fatto come sanatorie surrettizie per le omissioni passate da parte del *management* pubblico. Vanno altresì corrette le disposizioni – in particolare quelle sulla stabilizzazione dei titolari di contratti a termine – che sostanzialmente derogano alla regola posta dal citato articolo 33, consentendo che si proceda a immissioni in ruolo in situazioni nelle quali una scoperta di organico potrebbe essere invece risolta con la mobilità di personale già in ruolo, proveniente da uffici dove si registrano eccedenze.

Quanto al punto d), la Commissione valuta positivamente il fatto che il decreto pone alcuni requisiti destinati a condizionare la possibilità di nuove immissioni in ruolo di lavoratori precari al requisito della sussistenza effettiva di una scoperta di organico e di disponibilità finanziarie adeguate. Fa notare però come l'applicazione di queste due regole induca a prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato rispetto alla platea attuale dei lavoratori assunti a termine o impegnati in lavori socialmente utili. Donde la preoccupazione che le nuove misure, senza produrre l'effetto voluto della riduzione del lavoro precario indebito, né quello di alleviare in misura apprezzabile la disoccupazione giovanile, producano invece l'effetto di alimentare l'idea, profondamente sbagliata, che ogni prospettiva di assorbimento dei fruitori delle misure di *job creation* fuori mercato si collochi nell'area pubblica, anziché nel tessuto produttivo generale.

La Commissione giudica inoltre che debba essere evitata la proroga oltre il triennio della validità delle graduatorie concorsuali per le nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche.

Infine, in relazione alla parte del decreto relativa alle eccedenze di personale che si registrano in imprese a partecipazione pubblica, la Commissione rileva che la prassi di avvalersi di società per azioni di diritto privato per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico si è affermata nei decenni passati come un modo per conseguire una maggiore flessibilità nell'utilizzazione delle risorse umane (oltre che di quelle finanziarie e

materiali): più precisamente, per sostituire il controllo di legittimità sui singoli atti con un controllo circa l'economicità complessiva della gestione e il raggiungimento dei risultati voluti. Se, però, anche in riferimento alle società controllate si introducono nozioni, regole e vincoli propri dell'amministrazione pubblica, quali quelli relativi all'«organico», questo significa che anche in riferimento alle società controllate si ritorna a un controllo (peraltro meno intenso e rigoroso rispetto a quello cui è soggetta l'amministrazione pubblica intesa in senso stretto) sul rispetto di regole predeterminate piuttosto che sull'economicità complessiva della gestione. *Sul processo* invece che *sul prodotto*. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere riviste alla luce di questa considerazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto che vincolano le imprese a partecipazione pubblica ad applicare, per la soluzione delle proprie eccedenze di organico, procedure speciali di trasferimento di personale da società a società.

Conclusivamente, la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

**Plenaria****42<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI***La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) sottolinea preliminarmente la complessità del provvedimento in esame, col quale il Governo ha voluto porre mano alle serie problematiche riconnesse al precariato nell'ambito della pubblica amministrazione. Esprime l'avviso che l'intervento normativo d'urgenza palesi l'intenzione di addivenire ad una nuova fase, ma paventa che la ristrettezza dei tempi a disposizione per la redazione delle disposizioni possa aver comportato una non compiuta valutazione delle peculiarità del settore sanitario, che occorrerà considerare nel corso dell'*iter* di conversione al fine di apportare migliorie al testo. Si sofferma, quindi, sull'articolo 5 del decreto-legge, che a suo avviso determina un non auspicabile depotenziamento della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (*CIVIT*), nonché una situazione di incertezza normativa, discendente dalla introduzione di requisiti di nomina non perspicui e dalla mancata precisazione della durata del mandato dei componenti dell'autorità in questione.

La senatrice GRANAIOLA (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte, esprime l'opinione che, nell'ambito dell'articolo 1 del provvedimento in esame, debba essere maggiormente precisata l'area di esclusione dalla disciplina limitativa della spesa per auto di servizio, con particolare riferimento alle autovetture adibite ad attività di soccorso. Riguardo all'articolo 7, sottolinea che sarebbe preferibile che lo svolgimento dei compiti delle commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza fosse attribuito ad organi della sanità civile, considerato che questi ultimi appaiono in grado di operare senza i condizionamenti che possono derivare dall'appartenenza ad un'organizzazione gerarchica. Quanto all'articolo 12, nota in termini critici la presenza di un'autorizzazione alla realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi all'interno del perimetro dell'Ilva, nonché la correlata previsione delle cosiddette compensazioni ambientali, che lascia intravedere la probabilità di un ulteriore impatto delle misure in esame sull'ambiente.

La senatrice FUCKSIA (M5S) dichiara di condividere le osservazioni appena formulate, soggiungendo di essere contraria anche alla esportazione dei rifiuti al di fuori della regione: a suo avviso è necessario prevedere, in conformità alla normativa europea, la trattazione *in loco* dei rifiuti, con conseguente recupero di materie prime. Ravvisa l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame una norma volta a una riforma del sistema di tracciabilità dei rifiuti industriali, che ritiene non garantita in maniera adeguata dal Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Il senatore BIANCO (PD) auspica che la conversione del decreto-legge in esame possa rappresentare l'occasione per un ripensamento della normativa in materia di certificazione medico-sportiva, abbisognevole a suo giudizio di un riassetto. Quanto alla questione dei rifiuti pericolosi, pone in rilievo la problematicità insita nella definizione di produttori iniziali, tale da creare disagi agli studi professionali che operano nel settore sanitario. Riguardo alla tematica del precariato nella pubblica amministrazione, si duole che il provvedimento adottato dal Governo non rechi anche misure inerenti alla dirigenza sanitaria, ciò che a suo avviso rende non sistematico l'intervento. Sempre con riferimento alle tematiche del precariato nel settore sanitario, ritiene che il testo sia suscettibile di integrazione anche al fine di porre rimedio alle delicate problematiche di chi presta la propria attività lavorativa dipendendo, formalmente, da società cooperative private. Conclude auspicando misure atte alla creazione di un polo unico di medici adibiti allo svolgimento delle cosiddette visite fiscali, così da risolvere i problemi presenti in tale settore.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL), nel fare proprie le considerazioni svolte dall'oratore che lo ha preceduto, sottolinea come le problematiche sottese al lavoro precario nella pubblica amministrazione assumano un connotato di particolare gravità nel settore sanitario, essendo legate anche all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Pertanto, si

augura che in sede di parere possano essere fornite alla Commissione competente in via primaria indicazioni caratterizzate dal giusto grado di coerenza, sia pure con toni caratterizzati dal dovuto garbo istituzionale.

Il senatore AIELLO (*PdL*) si associa alle considerazioni precedentemente svolte, circa l'opportunità di porre rimedio alle criticità che caratterizzano l'attuale sistema organizzativo delle visite fiscali. Pone quindi in rilievo la situazione di particolare disagio delle regioni sottoposte a piano di rientro, a cui vengono negate, in sede di tavoli tecnici, anche percentuali minime di *turn over* di personale del settore sanitario.

La senatrice MATURANI (*PD*) si unisce agli auspici espressi dagli oratori che l'hanno preceduta per una risoluzione delle problematiche del precariato nel settore sanitario, ponendo in particolare evidenza la situazione di difficoltà vissuta dai lavoratori che sono formalmente alle dipendenze delle cooperative con contratti a tempo indeterminato.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) osserva che nel settore sanitario si è radicata una prassi di sistematica lesione delle posizioni dei lavoratori precari, che a suo giudizio sono fatti oggetto di sfruttamento in assenza di qualsiasi garanzia di stabilizzazione.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che la situazione testé descritta è il frutto di scelte sbagliate adottate in passato dal livello di governo centrale, che hanno costretto le regioni e gli enti locali a fare ricorso a forme di lavoro precario per assicurare l'operatività del sistema sanitario.

Si chiude la discussione generale.

La relatrice SILVESTRO (*PD*), intervenendo in sede di replica, nota che, soprattutto in riferimento alle criticità del lavoro precario nel settore sanitario, è emerso dalla discussione un orientamento chiaro e condiviso, che sarà sua cura riportare nello schema di parere che si riserva di predisporre. Saggiunge di ritenere non condivisibile il requisito previsto dal testo in esame ai fini della stabilizzazione, ovvero l'impiego per un triennio nell'ambito della stessa azienda, poiché esso finisce col pregiudicare proprio quei lavoratori che hanno dato il massimo della disponibilità per rispondere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, anche accettando frequenti cambiamenti di sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di svi-**

**luppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2013) 498 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*GAL*) inquadra preliminarmente l'atto in titolo nel contesto politico e strategico di riferimento, fornendo altresì informazioni in ordine alla diffusione delle malattie cui si rivolgono gli studi clinici oggetto della proposta. Fa presente che l'atto in esame è inteso a dare continuità ad una precedente decisione delle istituzioni comunitarie, con cui venne dato avvio a studi clinici specificamente dedicati alla individuazione di cure per il contrasto dell'HIV/AIDS, della malaria e della tubercolosi. Illustra quindi succintamente i contenuti normativi della proposta, soffermandosi in particolare sulle disposizioni volte ad assicurare la trasparenza nella gestione dei finanziamenti e nella realizzazione degli studi, e l'adeguatezza e puntualità del conferimento dei contributi da parte degli Stati membri. Pur riservandosi di valutare le risultanze del dibattito, dichiara che l'atto in esame appare *prima facie* conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In conclusione, propone di acquisire dal Governo informazioni in ordine ai risultati raggiunti nello svolgimento degli studi clinici eseguiti in base alla decisione precedentemente assunta dalle istituzioni dell'Unione europea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso di un incontro informale recentemente svolto con il Ministro della salute alla presenza anche di altri esponenti istituzionali, è emerso l'intendimento del Governo di fornire quanto prima elementi informativi aggiornati in ordine alla vicenda «Stamina», anche in relazione al parere scientifico recentemente acquisito. Pertanto, potrà essere programmata un'audizione a ciò dedicata, in linea con le determinazioni già assunte dall'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

Informa quindi che, nella giornata di giovedì 19 settembre, avrà luogo presso la Sala «Caduti di Nassiriya» la prevista conferenza stampa sulle iniziative politiche a sostegno delle persone affette da Alzheimer.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA  
CITTÀ DI ROMA*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 17 settembre 2013

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARAN**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(990) STEFANO. – Disposizioni per la riforma dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): parere favorevole.**



